

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA



PARTE PRIMA

Roma - Venerdì, 5 giugno 1998

SI PUBBLICA TUTTI
I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 86081

La Gazzetta Ufficiale, oltre alla Serie generale, pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:

- 1ª Serie speciale: Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)
- 2ª Serie speciale: Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)
- 3ª Serie speciale: Regioni (pubblicata il sabato)
- 4ª Serie speciale: Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della Gazzetta Ufficiale bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO LEGISLATIVO 30 aprile 1998, n. 173.

Disposizioni in materia di contenimento dei costi di produzione e per il rafforzamento strutturale delle imprese agricole, a norma dell'articolo 55, commi 14 e 15, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 Pag. 4

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 1° giugno 1998.

Sospensione dalla carica di un consigliere della regione Calabria Pag. 21

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero delle finanze

DECRETO 2 giugno 1998, n. 174.

Regolamento recante norme per l'organizzazione e l'esercizio delle scommesse a totalizzatore ed a quota fissa su competizioni sportive organizzate dal CONI, da adottare ai sensi dell'articolo 3, comma 230, della legge n. 549 del 1995.

Pag. 22

DECRETO 12 maggio 1998.

Modalità di presentazione della dichiarazione di opzione e di versamento dell'imposta sostitutiva sugli immobili strumentali degli enti non commerciali Pag. 33

DECRETO 15 maggio 1998.

Accertamento del mancato o irregolare funzionamento della conservatoria dei registri immobiliari di Bari Pag. 34

Ministero della sanità

DECRETO 19 maggio 1998.

Autorizzazione all'azienda ospedaliera, Ospedali riuniti di Trieste - Ospedale di Cattinara, ad espletare le attività di trapianto di rene da cadavere a scopo terapeutico Pag. 34

DECRETO 19 maggio 1998.

Autorizzazione all'azienda ospedaliera Policlinico di Modena ad espletare le attività di trapianto di rene da cadavere a scopo terapeutico Pag. 35

DECRETO 19 maggio 1998.

Autorizzazione all'azienda ospedaliera di rilievo nazionale e di alta specializzazione «Ospedali riuniti» di Bergamo ad includere un sanitario nell'équipe autorizzata ad espletare attività di trapianto di fegato in età pediatrica da cadavere a scopo terapeutico Pag. 36

DECRETO 19 maggio 1998.

Autorizzazione all'azienda ospedaliera «Maggiore della carità» di Novara ad espletare le attività di trapianto di rene da cadavere a scopo terapeutico Pag. 37

DECRETO 19 maggio 1998.

Autorizzazione all'azienda ospedaliera materno-infantile «Ospedale infantile Regina Margherita - S. Anna» di Torino ad espletare le attività di trapianto di valvole cardiache (homo-graft) da cadavere a scopo terapeutico Pag. 38

DECRETO 19 maggio 1998.

Autorizzazione all'azienda ospedaliera «Ospedale Niguarda Ca' Granda» di Milano ad espletare le attività di trapianto di cuore e di cuore-polmone da cadavere a scopo terapeutico. Pag. 39

**Ministero del tesoro, del bilancio
e della programmazione economica**

DECRETO 30 maggio 1998.

Ripartizione del contributo volontario ai movimenti o partiti politici per l'anno 1998 Pag. 40

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

**Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private
e di interesse collettivo**

PROVVEDIMENTO 29 maggio 1998.

Decadenza dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa nel ramo assistenza per la società Bernese Assicurazioni - Compagnia italo-svizzera di assicurazioni e riassicurazioni S.p.a. (Provvedimento n. 879) Pag. 45

CIRCOLARI

**Presidenza del Consiglio dei Ministri
DIPARTIMENTO DELLO SPETTACOLO**

CIRCOLARE 9 maggio 1998, n. 25.

Interventi a favore delle attività teatrali di prosa per la stagione 1998/1999 Pag. 46

**Presidenza del Consiglio dei Ministri
DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA**

CIRCOLARE 29 maggio 1998, n. 5/1998.

Anagrafe delle prestazioni e degli incarichi dei pubblici dipendenti. Adempimenti da eseguire entro il 30 giugno 1998 - articoli 26 e 45, comma 14, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, pubblicato nel S.O. alla Gazzetta Ufficiale dell'8 aprile 1998 Pag. 58

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica: Cambi di riferimento del 4 giugno 1998 rilevati a titolo indicativo, ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312 Pag. 61

Ministero del lavoro e della previdenza sociale:

Presentazione dei progetti di cui al punto 1A della circolare ministeriale n. 37/1998. Azioni di sistema Pag. 61

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «Floricola valle argentina a.r.l.», in Ventimiglia. Pag. 76

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa edilizia «Sanremo sud a.r.l.», in Sanremo . Pag. 76

Sostituzione di un commissario liquidatore della società cooperativa di produzione e lavoro Co.Tra.T., in Pontecagnano Faiano Pag. 76

Ministero della pubblica istruzione: Iscrizione nell'elenco delle istituzioni scolastiche idonee a rilasciare il diploma di baccellierato internazionale Pag. 76

Banca d'Italia: Scioglimento degli organi con funzioni di amministrazione e di controllo della Banca di credito cooperativo di Nusco - Società cooperativa a responsabilità limitata, in Nusco Pag. 76

Università di Camerino: Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento Pag. 76

Università di Cagliari: Vacanza di un posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia da ricoprire mediante trasferimento Pag. 76

Università di Bologna: Vacanza di un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento Pag. 77

Università «Ca' Foscari» di Venezia: Vacanza di un posto di ricercatore universitario da coprire mediante trasferimento. Pag. 77

RETTIFICHE

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo alla deliberazione 30 dicembre 1997 del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica concernente: «Ammissione di progetti autonomi al finanziamento del Fondo speciale per la ricerca applicata. (Deliberazione n. 1089)». (Deliberazione pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 74 del 30 marzo 1998) Pag. 77

Comunicato relativo alla deliberazione 26 febbraio 1998 del Comitato interministeriale per la programmazione economica concernente: «Aggiornamento e coordinamento delle deliberazioni CIPE 24 aprile 1996 e 18 dicembre 1996 che disciplinano i contratti di programma tra il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e la Texas Instruments Italia S.p.a. (Deliberazione n. 20/98)». (Deliberazione pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 108 del 12 maggio 1998) Pag. 78

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 106

Presidenza del Consiglio dei Ministri
DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA

CCNL Istituzioni ed enti di ricerca e sperimentazione, dirigenza, quadriennio normativo 1994-97 e primo biennio economico 1994-95, sottoscritto il 5 marzo 1998.

CCNL Istituzioni ed enti di ricerca e sperimentazione, dirigenza, secondo biennio economico 1996-97, sottoscritto il 5 marzo 1998.

CCNL EUR, dirigenza - quadriennio normativo 1994-97 e biennio economico 1994-95, sottoscritto il 4 marzo 1998.

CCNL UNIONCAMERE, personale livelli - biennio economico 1996-97, sottoscritto il 6 marzo 1998.

CCNL ICE, dirigenza - biennio economico 1996-97, sottoscritto il 12 marzo 1998.

CCNL del personale non dirigente dipendente dagli Enti lirico sinfonici relativo al biennio economico 1996-97, sottoscritto il 24 marzo 1998.

Accordo successivo per il personale dell'Amministrazione civile dell'interno, ai sensi dell'art. 1, comma 3, del CCNL del 16 maggio 1995 del comparto «Ministeri», sottoscritto il 26 febbraio 1998.

Accordo successivo per l'applicazione sperimentale degli articoli 27, quarto comma, e 77, del CCNL Scuola, sottoscritto il 26 febbraio 1998.

Accordo successivo ai sensi degli articoli 21, comma 5, e 45, comma 6, del comparto «Aziende», sottoscritto il 26 febbraio 1998.

98A4511 - da 98A4544 a 98A4551

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO LEGISLATIVO 30 aprile 1998, n. 173.

Disposizioni in materia di contenimento dei costi di produzione e per il rafforzamento strutturale delle imprese agricole, a norma dell'articolo 55, commi 14 e 15, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 55, comma 14 e 15, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 marzo 1998;

Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, reso il 23 aprile 1998;

Acquisito il parere delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, resi il 23 aprile 1998;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 aprile 1998;

Sulla proposta del Ministro per le politiche agricole, di concerto con i Ministri delle finanze, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, dei trasporti e della navigazione, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del lavoro e della previdenza sociale, del commercio con l'estero e per la funzione pubblica e gli affari regionali;

E M A N A

il seguente decreto legislativo:

TITOLO I

CONTENIMENTO DEL COSTO DEI FATTORI DI PRODUZIONE

Art. 1.

Disposizioni in materia di risparmio energetico e di contenimento dei costi

1. Ai sensi dell'articolo 2, comma 177, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, la concessione dell'agevolazione fiscale sul carburante agricolo prevista dal numero 5 della tabella A allegata al testo unico approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni ed integrazioni, spetta agli esercenti l'attività agricola iscritti nel registro delle imprese di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, nonché alle aziende agricole delle istituzioni pubbliche ed ai consorzi di bonifica e di irrigazione nell'ambito delle rispettive attività istituzionali; spetta altresì alle imprese agro-meccaniche che effettuano, a favore delle

imprese agricole iscritte nel predetto registro, prestazioni risultanti da documentazione attestante le lavorazioni eseguite, rilasciata dalle stesse imprese agricole.

2. A decorrere dal 1° gennaio 1999, il Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro per le politiche agricole, riduce la misura dell'accisa prevista dal numero 5 della suindicata tabella A, nei limiti degli eventuali risparmi di spesa realizzati per effetto della disposizione di cui al comma 1 e dell'articolo 2, comma 126, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

3. Ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 950/97 del Consiglio del 20 maggio 1997, è istituito un regime di aiuti a favore delle aziende agricole e di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli per favorire il contenimento dei costi di produzione energetici e l'incentivazione dell'utilizzo a fini energetici delle produzioni agricole, esclusi i rifiuti, nei limiti delle autorizzazioni di spesa all'uopo recate da appositi provvedimenti legislativi. Tale regime è disciplinato, ai sensi degli articoli 18 e 29 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, con regolamento del Ministro per le politiche agricole, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. L'entità dell'aiuto è determinata per ogni settore produttivo, in maniera tale da armonizzare i costi sostenuti dai produttori nazionali con quelli medi comunitari.

4. Sono definiti, con le modalità di cui al comma 3 e con il concerto anche del Ministero dell'ambiente, gli interventi diretti a favorire gli investimenti finalizzati ad incentivare l'utilizzo di fonti rinnovabili di energia e di sistemi idonei a limitare l'inquinamento e l'impatto ambientale o comunque a ridurre i consumi energetici. Tali interventi, previsti dall'articolo 12, paragrafo 3, lettera d) e paragrafo 4, lettera a) primo trattino del regolamento (CE) n. 950/97, sono attuati nei limiti delle autorizzazioni di spesa all'uopo recate da appositi provvedimenti legislativi e nel rispetto delle condizioni fissate nell'allegato alla decisione della Commissione 94/173/CE del 22 marzo 1994.

Art. 2.

Incentivi per lo sviluppo della meccanizzazione agricola

1. Al fine di favorire la sperimentazione applicata in materia di sviluppo della meccanizzazione agraria, il Ministro per le politiche agricole, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e con il Ministro dell'ambiente, definisce, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo

Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, le modalità per l'erogazione di contributi finanziari, attraverso un programma nazionale, articolato in programmi operativi gestiti dalle regioni, volti all'introduzione, nelle aziende agricole, di macchine agricole innovative. L'aiuto è limitato all'introduzione di sistemi di meccanizzazione volti a favorire un minore impatto ambientale ed energetico e la sicurezza d'impiego.

2. il Ministero per le politiche agricole provvede altresì al potenziamento dei programmi di analisi delle caratteristiche funzionali delle macchine agricole certificate.

3. Agli interventi di cui al presente articolo si fa fronte nei limiti delle autorizzazioni di spesa previste da appositi provvedimenti legislativi.

Art. 3.

Smaltimento rifiuti agricoli

1. Al fine di agevolare il conferimento di piccole quantità di rifiuti pericolosi agli appositi centri di raccolta organizzati dal gestore del servizio pubblico, da concessionari di pubblico servizio o da consorzi obbligatori, l'iscrizione all'albo di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, non è richiesta per il trasporto ai predetti centri delle seguenti tipologie e quantità di rifiuti effettuato direttamente dai produttori agricoli:

- a) due accumulatori esausti per singolo trasporto;
- b) quindici litri di olio esausto per singolo trasporto;
- c) cinque contenitori di prodotti fitosanitari per singolo trasporto.

2. Gli imprenditori agricoli sono tenuti ad effettuare la comunicazione al catasto, ai sensi degli articoli 11 e 12 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, dall'anno successivo a quello di entrata in vigore dell'apposito modello di registro di carico e scarico di cui all'articolo 18, comma 2, lettera m), del citato decreto legislativo n. 22/1997, e per i rifiuti prodotti dalla data medesima.

Art. 4.

Disposizioni in materia di previdenza sociale

1. All'articolo 6 della legge 31 marzo 1979, n. 92, alla lettera d) dopo le parole «di prodotti agricoli» sono aggiunte le parole: «nonché ad attività di cernita, di pulitura e di imballaggio dei prodotti ortofrutticoli, purché connesse a quella di raccolta».

2. All'articolo 6 della legge 31 marzo 1979, n. 92, dopo la lettera d) è aggiunta la seguente lettera:

e) imprese che effettuano lavori e servizi di sistemazione e di manutenzione agraria e forestale, di imboschimento, di creazione, sistemazione e manutenzione di aree a verde, se addetti a tali attività».

3. La condizione della destinazione alle forme pensionistiche complementari di quote del trattamento di fine rapporto, prevista dall'articolo 13, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, si intende soddisfatta nei casi di versamento del contributo obbligatorio o volontario al Fondo di accantonamento del trattamento di fine rapporto di cui alla legge 26 novembre 1962, n. 1655, con adeguamento, ove occorrente, dei regolamenti dell'Ente nazionale di previdenza per gli addetti e per gli impiegati in agricoltura.

4. I fondi resi disponibili in attuazione dei regolamenti (CE) n. 724/97 del Consiglio del 22 aprile 1997 e numeri 805/97 e 806/97 della Commissione del 2 maggio 1997, sono destinati per lire 251 miliardi per il 1998 e per lire 79 miliardi per il 1999 alla riduzione dei contributi per le assicurazioni obbligatorie per gli infortuni sul lavoro, versati dai datori di lavoro agricoli e dai lavoratori autonomi del settore agricolo. Le modalità di applicazione e quelle di trasferimento delle risorse sono stabilite con decreto del Ministro per le politiche agricole emanato di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

Art. 5.

Garanzie di credito

1. La garanzia del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è estesa a quella prestata a favore delle piccole e medie imprese dai fondi di garanzia gestiti dai consorzi di garanzia collettiva fidi di primo e secondo grado, operanti nel settore agricolo, agroalimentare e della pesca, costituiti in forma di società cooperativa o consortili, il cui capitale sociale o fondo consortile sia sottoscritto, per almeno il 50%, da imprenditori agricoli.

2. Le cambiali di cui all'articolo 10 della legge 28 novembre 1965, n. 1329, se emesse dai soggetti operanti nei settori indicati dall'articolo 43, comma 1, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sono equiparate a tutti gli effetti alle cambiali agrarie di cui all'articolo 43, comma 4, del citato decreto legislativo n. 385/1993, e, oltre a portare gli elementi previsti dal predetto articolo, devono contenere sul retro l'indicazione del luogo in cui vengono utilizzate le macchine acquistate.

3. I mutui agrari e fondiari stipulati a favore di imprese singole o associate, cooperative, consorzi ed associazioni agricole, per la realizzazione di investimenti aziendali e fondiari di impianti per la raccolta, lavorazione, conservazione di prodotti agricoli e per i quali siano trascorsi almeno cinque anni di ammortamento, continueranno a beneficiare delle rate di concorso sul pagamento degli interessi non maturati anche in caso di estinzione anticipata dell'operazione. È facoltà del mutuatario richiedere l'estinzione anticipata all'istituto mutuante con il beneficio dell'attualizzazione delle rate di concorso non ancora scadute. Il tasso

da praticare nell'eventuale procedura di attualizzazione è quello di riferimento, vigente al momento dell'estinzione anticipata, per le operazioni a lungo termine.

Art. 6.

Incentivazione di metodi di trasporto a minore impatto ambientale

1. Con regolamento del Ministro per le politiche agricole, entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, di concerto con il Ministro dei trasporti e della navigazione e con il Ministro dell'ambiente, di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, possono essere estesi gli interventi e le agevolazioni per il trasporto combinato ferroviario, marittimo e per vie navigabili interne previsti dall'articolo 5 della legge del 23 dicembre 1997, n. 454, nel settore agricolo e della pesca, alle imprese, alle cooperative e loro consorzi, alle associazioni riconosciute di produttori agricoli e loro unioni, anche associate tra di loro, alle imprese di trasformazione e di commercializzazione di prodotti che concludono, per il trasporto dei loro prodotti, contratti di trasporto aereo, ferroviario, marittimo o misto con le ferrovie, con le compagnie di navigazione o con i consorzi per il trasporto stradale, finalizzati al trasporto intermodale. I predetti interventi, nei limiti delle autorizzazioni di spesa, previste da successivi provvedimenti legislativi, hanno carattere transitorio e la loro applicazione, oltre che al contenimento dei costi, è limitata al periodo necessario alla introduzione del nuovo sistema di trasporto.

TITOLO II

ACCRESCIMENTO CAPACITÀ CONCORRENZIALI

Art. 7.

Disposizioni normative sul marchio identificativo della produzione nazionale

1. Con regolamento del Ministro per le politiche agricole, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e il Ministro per il commercio con l'estero, da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, è istituito entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto legislativo, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, il marchio identificativo della produzione agroalimentare nazionale.

2. Il marchio consiste in un segno o indicazione per la distinzione nel commercio della produzione agroalimentare nazionale ed è di proprietà del Ministero per le politiche agricole.

3. Il controllo di conformità a quanto previsto dal regolamento d'uso del marchio deve essere svolto da uno o più organismi di certificazione, autorizzati dal Ministero per le politiche agricole, in conformità alla norma EN 45011 o da autorità di controllo pubbliche designate dal Ministero stesso. Il costo di tali controlli è a carico dei soggetti che richiedono l'uso del marchio.

4. Per tutto quanto non espressamente previsto dalla presente legge, si applicano le disposizioni del decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 480, in quanto compatibili.

Art. 8.

Valorizzazione del patrimonio gastronomico

1. Per l'individuazione dei «prodotti tradizionali», le procedure delle metodiche di lavorazione, conservazione e stagionatura il cui uso risulta consolidato dal tempo, sono pubblicate con decreto del Ministro per le politiche agricole, d'intesa con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, e con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro 6 mesi dalla suddetta pubblicazione predispongono, con propri atti, l'elenco dei «prodotti tradizionali».

2. Con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro per le politiche agricole e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sono definite le deroghe, relative ai «prodotti tradizionali» di cui al comma 1, riguardanti l'igiene degli alimenti, consentite dalla regolamentazione comunitaria.

3. Allo scopo di promuovere e diffondere le produzioni agroalimentari italiane tipiche e di qualità e per accrescere le capacità concorrenziali del sistema agroalimentare nazionale, nell'ambito di un programma integrato di valorizzazione del patrimonio culturale, artigianale e turistico nazionale, è costituito, senza oneri, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, un Comitato, composto da un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei Ministri, che lo presiede, da quattro rappresentanti designati, uno per ciascuno, dai Ministri per le politiche agricole, per i beni culturali e ambientali, per l'industria, il commercio e l'artigianato, per il commercio con l'estero e da quattro rappresentanti delle regioni designati dalla Conferenza dei Presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano.

4. Il Comitato, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, può essere integrato da rappresentanti di enti ed associazioni pubbliche o private e da persone particolarmente esperte nel settore della diffusione del marketing agroalimentare.

5. Il Comitato ha il compito di redigere una guida tecnica per la catalogazione, per ogni singola regione italiana, di produzioni e beni agroalimentari a carattere di tipicità, con caratteristiche tradizionali, ai fini della redazione di un Atlante del patrimonio gastronomico, integrato con i riferimenti al patrimonio culturale, artigianale e turistico.

TITOLO III

RAFFORZAMENTO STRUTTURALE DELLE
IMPRESE E INTEGRAZIONE ECONOMICA
DELLA FILIERA.

Art. 9.

Imprenditori agricoli

1. Sono imprenditori agricoli, ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile, anche coloro che esercitano attività di allevamento di equini di qualsiasi razza, in connessione con l'azienda agricola.

Art. 10.

Rafforzamento strutturale delle imprese

1. Il CIPE determina limiti, criteri e modalità di applicazione anche alle imprese agricole, della pesca marittima ed in acque salmastre e dell'acquacoltura, e ai relativi consorzi, degli interventi regolati dall'articolo 2, comma 203, lettere d) «Patti territoriali», e) «Contratto di programma» ed f) «Contratto di area», della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

2. I fondi resi disponibili in attuazione dei regolamenti (CE) n. 724/97, n. 805/97 e n. 806/97, sono destinati per 72 miliardi alla realizzazione dei seguenti interventi:

a) investimenti finalizzati ad incrementare la qualità delle produzioni, anche in attuazione di quanto specificatamente previsto dalla Direttiva n. 92/46/CEE del 16 giugno 1992;

b) investimenti finalizzati alla protezione dell'ambiente, ivi compresi gli interventi diretti all'introduzione di tecnologie mirate a valorizzare agronomicamente i reflui zootecnici;

c) ristrutturazione dei fabbricati aziendali finalizzati ad adeguare le strutture produttive alle norme di sicurezza del lavoro di cui al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni.

3. Le misure, di cui al comma 2, sono applicate in conformità alle disposizioni previste dall'articolo 12, paragrafo 2, lettere e) ed f), nonché paragrafo 4 del regolamento (CE) n. 950/97. Le modalità di applicazione delle stesse e di trasferimento delle risorse sono stabilite con decreto del Ministro per le politiche agricole emanato di concerto con il Ministro del tesoro.

4. Il Ministero per le politiche agricole definisce, di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 3, lettera d), del regolamento (CE) n. 950/97 e dell'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 2078/92, le modalità per l'erogazione di adeguati contributi finanziari, attraverso un programma nazionale, volto a superare la situazione di grave e persistente declino delle risorse genetiche ani-

mali e vegetali, articolato in programmi operativi gestiti dalle regioni. Agli interventi di cui al presente comma si farà fronte nei limiti delle autorizzazioni di spesa all'uopo recate da successivi provvedimenti legislativi.

Art. 11.

Accordi del sistema agroalimentare

1. Gli accordi realizzati tra produttori agricoli o fra produttori agricoli ed imprese, che beneficino di una stessa denominazione di origine protetta (DOP), indicazione geografica protetta (IGP) e attestazione di specificità (AS) riconosciuta ai sensi dei regolamenti (CEE) n. 2081/92 e n. 2082/92 del Consiglio del 14 luglio 1992, o che siano integrati nella stessa filiera di produzione avente la dicitura di «agricoltura biologica» ai sensi del regolamento (CE) n. 2092/91, del Consiglio del 24 giugno 1991, sono approvati dal Ministero per le politiche agricole. Tali accordi devono essere stipulati per iscritto, per un periodo determinato che non può essere superiore a tre anni e possono riguardare soltanto:

a) una programmazione previsionale e coordinata della produzione in funzione del mercato;

b) un piano di miglioramento della qualità dei prodotti, avente come conseguenza diretta una limitazione del volume di offerta;

c) una concentrazione dell'offerta e dell'immissione sui mercati della produzione degli aderenti.

2. In caso di grave squilibrio del mercato, gli accordi realizzati fra produttori agricoli, o fra produttori agricoli ed imprese di approvvigionamento o di trasformazione e le disposizioni autolimitatrici, adottate dalle organizzazioni di produttori agricoli riconosciute ai sensi del regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio del 28 ottobre 1996 e del regolamento (CE) n. 952/97 del Consiglio del 20 maggio 1997, e le organizzazioni interprofessionali di cui all'articolo 12, destinati a riassorbire una temporanea sovracapacità produttiva per ristabilire l'equilibrio del mercato, devono essere autorizzati dal Ministero per le politiche agricole. Tali misure devono essere adeguate a superare gli squilibri e non possono in alcun caso riguardare la materia dei prezzi. La durata degli accordi non può eccedere un anno.

3. Gli accordi di cui ai commi 1 e 2 non possono in ogni caso prevedere restrizioni non strettamente necessarie al raggiungimento degli scopi indicati nei medesimi commi, né possono eliminare la concorrenza da una parte sostanziale del mercato.

4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non costituiscono deroghe a quanto previsto dall'articolo 2 della legge 10 ottobre 1990, n. 287.

Art. 12.

Organizzazioni interprofessionali

1. Ai fini dell'integrazione economica di filiera, si intende per «Organizzazione interprofessionale» qualsiasi organismo che:

a) raggruppi rappresentanti delle attività economiche connesse con la produzione, il commercio, la trasformazione dei prodotti agricoli indicate dalla regolamentazione comunitaria sulla organizzazione dei produttori;

b) sia costituito per iniziativa di tutte o di una parte delle organizzazioni o associazioni che la compongono;

c) svolga alcune delle attività seguenti, tenendo conto degli interessi dei consumatori:

1) migliorare la conoscenza e la trasparenza della produzione e del mercato;

2) contribuire ad un migliore coordinamento dell'immissione sul mercato;

3) elaborare contratti tipo compatibili con la normativa comunitaria;

4) accrescere la valorizzazione dei prodotti;

5) ricercare metodi atti a limitare l'impiego di prodotti fitosanitari e di altri fattori di produzione e a garantire la qualità dei prodotti nonché la salvaguardia dei suoli e delle acque;

6) mettere a punto metodi e strumenti per migliorare la qualità dei prodotti;

7) valorizzare e tutelare l'agricoltura biologica e le denominazioni d'origine, i marchi di qualità e le indicazioni geografiche;

8) promuovere la produzione integrata o altri metodi di produzione rispettosi dell'ambiente;

9) definire, per quanto riguarda le normative tecniche relative alla produzione e alla commercializzazione, regole più restrittive di quelle previste dalle normative comunitaria e nazionale per i prodotti agricoli e trasformati.

2. Sono definiti con decreto del Ministro per le politiche agricole, sentita la Conferenza permanente per i rapporti con lo Stato e le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, i criteri e le modalità per il riconoscimento e per i relativi controlli delle organizzazioni interprofessionali di rilevanza nazionale, delle organizzazioni di produttori agricoli nonché delle relative Unioni nazionali.

Art. 13.

Interventi per il rafforzamento e lo sviluppo delle imprese di trasformazione e commercializzazione

Nel rispetto della decisione 94/173 CE, è istituito un regime di aiuti a favore delle imprese che operano nel settore agroalimentare, comprese le cooperative, le organizzazioni dei produttori e le industrie di trasfor-

mazione agroalimentare. Tale regime è definito, ai sensi dell'articolo 18 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e fermo restando quanto stabilito dall'articolo 48 dello stesso decreto, nei limiti delle autorizzazioni di spesa all'uopo recate da appositi provvedimenti legislativi, entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, attraverso un programma dal Ministro per le politiche agricole, sentito il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Tale programma è diretto a favorire i settori prioritari e ad assicurare partecipazione adeguata e durata dei produttori agricoli ai vantaggi economici dell'iniziativa, così come previsto dall'articolo 12, comma 1, del regolamento (CE) n. 951/97, anche attraverso contratti di filiera e accordi interprofessionali, dando priorità agli investimenti richiesti da soggetti che hanno avviato iniziative di ristrutturazione societaria, organizzativa e logistica anche tramite processi di dismissioni, concentrazioni e fusioni di imprese o rami di azienda. Tale programma è finalizzato:

a) all'innovazione tecnologica, al potenziamento strutturale e al miglioramento delle attività di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti agricoli, anche attraverso l'acquisizione di impianti, di know how, di brevetti, imprese e reti commerciali;

b) all'adeguamento degli impianti alle normative sanitarie comunitarie e di protezione dell'ambiente;

c) alla valorizzazione delle produzioni agroalimentari, in particolare tipiche e di qualità, soprattutto per lo sviluppo di iniziative in zone ad insufficiente valorizzazione economica dei produttori, favorendo il credito all'esportazione di intesa con il Ministero per il commercio estero;

d) al rafforzamento strutturale delle imprese cooperative attraverso investimenti in conto capitale;

e) alla realizzazione, da parte di cooperative, di soggetti consortili e associativi, di progetti specifici che prevedano l'avviamento o l'estensione dell'attività di assistenza tecnico-economica, giuridica e commerciale anche in vista dell'adozione di marchi, nel rispetto dell'articolo 30 del Trattato, e di processi di certificazione della qualità. Per tale finalità gli aiuti potranno essere concessi relativamente alle spese di costituzione e funzionamento amministrativo, comprese le spese per il personale assunto, nella misura del 50 per cento, limitatamente al periodo di avvio non superiore, comunque ai 5 anni;

f) alla realizzazione di attività di ricerca e sviluppo, relativa ai prodotti di cui all'allegato II del Trattato, per il miglioramento qualitativo delle produzioni nazionali, svolta da imprese agroalimentari. L'intensità dell'aiuto potrà essere fino al 100 per cento lordo, conformemente a quanto previsto dalla disciplina comunitaria per gli aiuti di Stato alla ricerca e sviluppo;

g) all'introduzione della contabilità aziendale e all'avviamento dei servizi di sostituzione.

2. Al fine di promuovere il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese agricole e agroalimentari, il Ministero per le politiche agricole, di concerto con il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, definisce, nei limiti delle autorizzazioni di spesa all'uopo recate da appositi provvedimenti legislativi, entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto legislativo, un programma di interventi, conforme agli orientamenti comunitari degli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese.

TITOLO IV

ACCELERAZIONE DELLE PROCEDURE DI UTILIZZAZIONE DEI FONDI STRUTTURALI E DEFINIZIONE DEI SERVIZI DI INTERESSE PUBBLICO.

Art. 14.

Snellimento procedure di accesso ai fondi strutturali

1. Al fine di accelerare le procedure connesse all'utilizzazione dei fondi strutturali comunitari nel settore agricolo e della pesca, il Ministero per le politiche agricole, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, adottano, ciascuno per i programmi di propria competenza, procedure di utilizzazione dei fondi strutturali che prevedono la formazione delle graduatorie dei soggetti beneficiari, analoghe alle procedure adottate per la concessione delle agevolazioni previste dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, con l'osservanza dei seguenti criteri e principi:

a) analisi e valutazione automatica della accogliibilità delle iniziative, attraverso l'utilizzazione di indicatori appositamente individuati;

b) uniformità delle procedure di selezione, controllo ed erogazione delle agevolazioni previste, al fine di evitare qualsiasi duplicazione;

c) garanzia della trasparenza e del rispetto dei parametri di scelta stabiliti da ciascun programma di intervento.

2. Entro un anno dall'entrata in vigore del presente decreto, su proposta del Ministro per le politiche agricole, di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, il CIPE definisce modalità, settori di intervento, soggetti interessati e tempi di attuazione degli adempimenti procedurali introdotti con il comma 1, nonché criteri e modalità per l'erogazione di anticipazioni su contributi concessi per la realizzazione di investimenti in agricoltura.

3. Con uno o più regolamenti, sulla base dei principi di cui all'articolo 1 della legge 15 maggio 1997, n. 127, e dell'articolo 18 della legge 7 agosto 1990, n. 241, da

adottarsi, ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, sono semplificate e armonizzate le procedure dichiarative, le modalità di controllo, gli adempimenti, derivanti dall'attuazione della normativa comunitaria e nazionale per la gestione dei diversi settori produttivi di intervento. Dalla data di entrata in vigore dei regolamenti, sono abrogate le disposizioni relative alle procedure dichiarative, gli adempimenti e le modalità di controllo, contenute nei seguenti provvedimenti legislativi: decreto del Presidente della Repubblica del 12 febbraio 1965, n. 162, decreto-legge 18 giugno 1986, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1986, n. 462; decreto-legge 7 settembre 1987, n. 370, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 novembre 1987, n. 460; legge 10 febbraio 1992, n. 164; legge 17 febbraio 1982, n. 41; legge 17 febbraio 1992, n. 165. Ai fini della semplificazione, sono istituite, avvalendosi del SIAN (Sistema Informativo Agricolo Nazionale) istituito con legge 4 giugno 1984, n. 194, ed integrato con i sistemi informativi regionali, la carta dell'agricoltore, documento cartaceo ed elettronico di identificazione delle imprese agricole, e l'anagrafe delle aziende agricole, intese quali unità tecnico-economiche.

4. Con i regolamenti di cui al comma 3, sono disciplinate le modalità di avvalimento delle capitanerie di porto ai fini dell'effettuazione delle visite di verifica delle iniziative finanziate sui fondi strutturali e sul Piano triennale della pesca. Per le medesime finalità, il Ministero per le politiche agricole può avvalersi anche del Comando carabinieri tutela norme comunitarie e agroalimentari, che per tale attività può compiere accessi, verifiche ed ispezioni presso le imprese.

Art. 15.

Servizi di interesse pubblico

1. Il SIAN, quale strumento per l'esercizio delle funzioni di cui al decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, ha caratteristiche unitarie ed integrate su base nazionale e si avvale dei servizi di interoperabilità e delle architetture di cooperazione previste dal progetto della rete unitaria della pubblica amministrazione. Il Ministero per le politiche agricole e gli enti e le agenzie dallo stesso vigilati, le regioni e gli enti locali, nonché le altre amministrazioni pubbliche operanti a qualsiasi titolo nel comparto agricolo e agroalimentare, hanno l'obbligo di avvalersi dei servizi messi a disposizione dal SIAN, intesi quali servizi di interesse pubblico, anche per quanto concerne le informazioni derivanti dall'esercizio delle competenze regionali e degli enti locali nelle materie agricole, forestali ed agroalimentari. Il SIAN è interconnesso, in particolare, con l'Anagrafe tributaria del Ministero delle finanze, i nuclei antifrode specializzati della Guardia di finanza e dell'Arma dei carabinieri, l'Istituto nazionale della previdenza sociale, le camere di commercio, industria ed artigianato, secondo quanto definito dal comma 4.

2. Il SIAN, istituito con legge 4 giugno 1984, n. 194, è unificato con i sistemi informativi di cui all'articolo 24, comma 3, della legge 31 gennaio 1994, n. 97, e all'articolo 01 della legge 28 marzo 1997, n. 81, ed integrato con i sistemi informativi regionali. Allo stesso è trasferito l'insieme delle strutture organizzative, dei beni, delle banche dati, delle risorse hardware, software e di rete dei sistemi di cui all'articolo 01 della legge 28 marzo 1997, n. 81, senza oneri amministrativi. In attuazione della normativa comunitaria, il SIAN assicura, garantendo la necessaria riservatezza delle informazioni, nonché l'uniformità su base nazionale dei controlli obbligatori, i servizi necessari alla gestione, da parte degli organismi pagatori e delle regioni e degli enti locali, degli adempimenti derivanti dalla politica agricola comune, connessi alla gestione dei regimi di intervento nei diversi settori produttivi ivi inclusi i servizi per la gestione e l'aggiornamento degli schedari oleicolo e viticolo.

3. Il SIAN è interconnesso con i sistemi informativi delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, al fine di fornire all'ufficio del registro delle imprese, di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, gli elementi informativi necessari alla costituzione ed aggiornamento del Repertorio economico amministrativo (REA). Con i medesimi regolamenti, di cui all'articolo 14, comma 3, sono altresì definite le modalità di fornitura al SIAN da parte delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, delle informazioni relative alle imprese del comparto agroalimentare.

4. Con apposita convenzione le amministrazioni di cui ai commi precedenti definiscono i termini e le modalità tecniche per lo scambio dei dati, attraverso l'adozione di un protocollo di interscambio dati. Il sistema automatico di interscambio dei dati è attuato secondo modalità in grado di assicurare la salvaguardia dei dati personali e la certezza delle operazioni effettuate, garantendo altresì il trasferimento delle informazioni in ambienti operativi eterogenei, nel pieno rispetto della pariteticità dei soggetti coinvolti.

5. Lo scambio di dati tra i sistemi informativi di cui al presente articolo, finalizzato al perseguimento delle funzioni istituzionali nelle pubbliche amministrazioni interessate, non costituisce violazione del segreto d'ufficio.

6. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si farà fronte nei limiti delle autorizzazioni di spesa all'uopo recate da appositi provvedimenti legislativi.

TITOLO V

NORMA DI SALVAGUARDIA

Art. 16.

1. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alle finalità del presente decreto nell'ambito delle proprie competenze, secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 aprile 1998

SCÀLFARO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

PINTO, *Ministro per le politiche agricole*

VISCO, *Ministro delle finanze*

CIAMPI, *Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica*

BURLANDO, *Ministro dei trasporti e della navigazione*

BERSANI, *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*

TREU, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*

FANTOZZI, *Ministro del commercio con l'estero*

BASSANINI, *Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali*

Visto, il Guardasigilli: FLICK

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicate è stato redatto ai sensi dell'articolo 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— L'art. 76 della Costituzione regola la delega al Governo dell'esercizio della funzione legislativa e stabilisce che essa non può avvenire se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.

— L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.

Note all'art. 1:

— Il testo dell'art. 2, comma 177, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è il seguente:

«177. Le pubbliche amministrazioni, ai fini dell'accesso degli esercenti attività agricola alle agevolazioni fiscali sul carburante agricolo ovvero ai contributi previsti dall'ordinamento nazionale e comunitario, accertano la qualifica dell'attività di impresa sulla base delle iscrizioni nel registro delle imprese previsto dall'art. 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580».

— Il testo dell'art. 55, commi 14 e 15, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è il seguente:

«14. Gli interventi pubblici nel settore agricolo e forestale e le azioni di sostegno alle attività produttive agricole si esplicano nel quadro degli obiettivi prioritari fissati dal documento di programmazione economico-finanziaria, con particolare riferimento al contenimento e all'armonizzazione con i costi medi comunitari dei costi di produzione delle imprese agricole, al fine di accrescere la competitività, favorire l'innovazione tecnologica e l'imprenditoria giovanile e garantire la sicurezza alimentare. A tale fine il Governo è delegato ad emanare, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro per le politiche agricole, sentita la conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, previo parere delle competenti commissioni parlamentari, un decreto legislativo con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) contenimento ed armonizzazione rispetto ai costi medi europei dei fattori di produzione, dei costi dei fattori di produzione delle imprese agricole, con particolare riferimento agli oneri fiscali, contributivi e previdenziali, ai costi energetici, ai costi di trasporto e al costo del denaro;

b) accrescimento delle capacità concorrenziali del sistema agro-alimentare nel mercato europeo ed internazionale, anche con l'estensione del credito specializzato e dei servizi assicurativi all'esportazione dei prodotti verso i Paesi extracomunitari;

e) adeguamento e modernizzazione del settore, favorendo il rafforzamento strutturale delle imprese agricole e l'integrazione economica della filiera agro-industriale;

d) accelerazione delle procedure di utilizzo dei fondi strutturali riservati al settore agricolo e razionalizzazione e adeguamento del sistema dei servizi di interesse pubblico per lo stesso settore.

15. Per le finalità di cui al comma 14 il Governo è autorizzato ad utilizzare anche gli stanziamenti resi disponibili dall'Unione europea quale compensazione monetaria per le riduzioni di reddito degli operatori agricoli derivanti dalla rivalutazione della lira determinate con il regolamento (CE) n. 724/97 del Consiglio, del 22 aprile 1997, e definite con i regolamenti (CE) n. 805/97 e n. 806/97, della Commissione, del 2 maggio 1997, in conformità alle prescrizioni dei suddetti regolamenti e con le previste procedure nazionali».

— Il testo del punto 5 della tabella A allegata al testo unico approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, è il seguente:

«TABELLA A

IMPIEGHI DEGLI OLI MINERALI CHE COMPORTANO L'ESSENZA DALL'ACCISA O L'APPLICAZIONE DI UN'ALiquota RIDOTTA, SOTTO L'OSSERVAZIONE DELLE NORME PRESCRITTE.

Impieghi	A agevolazione
5. Impieghi in lavori agricoli, orticoli, in allevamento, nella silvicoltura e piscicoltura e nella florovivaistica:	
gasolio	30%
	aliquota normale
benzina	55%
	aliquota normale

L'agevolazione per la benzina è limitata alle macchine agricole con potenza del motore non superiore a 40 CV e non adibite a lavori per conto terzi; tali limitazioni non si applicano alle mietitrebbie.

L'agevolazione viene concessa, anche mediante crediti o buoni d'imposta, sulla base di criteri stabiliti, in relazione alla estensione dei terreni, alla qualità delle colture ed alla dotazione delle macchine agricole effettivamente utilizzate, con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro delle risorse agricole alimentari e forestali, da emanarsi ai sensi dell'art. 17, comma 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400».

— Il testo dell'art. 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 è il seguente:

«Art. 8. — 1. È istituito presso la camera di commercio l'ufficio del registro delle imprese di cui all'art. 2188 del codice civile.

2. L'ufficio provvede alla tenuta del registro delle imprese in conformità agli articoli 2188 e seguenti del codice civile, nonché alle disposizioni della presente legge e al regolamento di cui al comma 8 del presente articolo, sotto la vigilanza di un giudice delegato dal presidente del tribunale del capoluogo di provincia.

3. L'ufficio è retto da un conservatore nominato dalla giunta nella persona del segretario generale ovvero di un dirigente della camera di commercio. L'atto di nomina del conservatore è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

4. Sono iscritti in sezioni speciali del registro delle imprese gli imprenditori agricoli di cui all'art. 2135 del codice civile, i piccoli imprenditori di cui all'art. 2083 del medesimo codice e le società semplici. Le imprese artigiane iscritte agli albi di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443, sono altresì annodate in una sezione speciale del registro delle imprese.

5. L'iscrizione nelle sezioni speciali ha funzione di certificazione anagrafica e di pubblicità notizia, oltre agli effetti previsti dalle leggi speciali.

6. La predisposizione, la tenuta, la conservazione e la gestione, secondo tecniche informatiche, del registro delle imprese ed il funzionamento dell'ufficio sono realizzati in modo da assicurare completezza e organicità di pubblicità per tutte le imprese soggette ad iscrizione, garantendo la tempestività dell'informazione su tutto il territorio nazionale.

7. Il sistema di pubblicità di cui al presente articolo deve trovare piena attuazione entro il termine massimo di tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Fino a tale data le camere di commercio continuano a curare la tenuta del registro delle ditte di cui al testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e successive modificazioni.

8. Con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'Industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le norme di attuazione del presente articolo che dovranno prevedere in particolare:

a) il coordinamento della pubblicità realizzata attraverso il registro delle imprese con il Bollettino ufficiale delle società per azioni e a responsabilità limitata e con il Bollettino ufficiale delle società cooperative, previsti dalla legge 12 aprile 1973, n. 256, e successive modificazioni;

b) il rilascio, anche per corrispondenza e per via telematica, a chiunque ne faccia richiesta, di certificati di iscrizione nel registro delle imprese o di certificati attestanti il deposito di atti a tal fine richiesti o di certificati che attestino la mancanza di iscrizione, nonché di copia integrale o parziale di ogni atto per il quale siano previsti l'iscrizione o il deposito nel registro delle imprese, in conformità alle norme vigenti;

c) particolari procedure agevolative e semplificative per l'istituzione e la tenuta delle sezioni speciali del registro, evitando duplicazioni di adempimenti ed aggravii di oneri a carico delle imprese;

d) l'acquisizione e l'utilizzazione da parte delle camere di commercio di ogni altra notizia di carattere economico, statistico ed amministrativo non prevista ai fini dell'iscrizione nel registro delle imprese e nelle sue sezioni, evitando in ogni caso duplicazioni di adempimenti a carico delle imprese.

9. Per gli imprenditori agricoli e i coltivatori diretti iscritti nelle sezioni speciali del registro, l'importo del diritto annuale di cui all'art. 18, comma 1, lettera b), è determinato, in sede di prima applicazione della presente legge, nella misura di un terzo dell'importo previsto per le ditte individuali.

10. È abrogato il secondo comma dell'art. 47 del testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e successive modificazioni.

11. Allo scopo di favorire l'istituzione del registro delle imprese, le camere di commercio provvedono, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, ad acquisire alla propria banca dati gli atti comunque soggetti all'iscrizione o al deposito nel registro delle imprese.

12. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 10 entrano in vigore alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 8.

13. Gli uffici giudiziari hanno accesso diretto alla banca dati e all'archivio cartaceo del registro delle imprese e, fino al termine di cui al comma 7, del registro delle ditte e hanno diritto di ottenere gratuitamente copia integrale o parziale di ogni atto per il quale siano previsti l'iscrizione o il deposito, con le modalità disposte dal regolamento di cui al comma 8».

— Il testo dell'art. 2, comma 126, della citata legge n. 662/1996 è il seguente:

«126. Per consentire la concessione dell'agevolazione prevista al numero 5 della tabella A allegata al testo unico approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, anche mediante crediti o buoni di imposta, il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali determina, entro il 31 marzo 1997, i consumi medi dei prodotti petroliferi per ettaro e per ogni tipo di coltivazione necessari all'emanazione, entro novanta giorni dalla predetta data, del decreto previsto nelle note della citata tabella A. A decorrere dal 1° luglio 1997, con decreto da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, in relazione alla riduzione dei consumi già realizzati per effetto delle disposizioni di cui al periodo precedente, indicata dal Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, può ridurre la misura dell'accisa prevista nel numero 5 della tabella A allegata al citato testo unico approvato con decreto legislativo n. 504 del 1995».

— Il testo dell'art. 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 950/97 del Consiglio, del 20 maggio 1997, è il seguente:

«1. Il regime di aiuti può riguardare investimenti:

a) per il miglioramento qualitativo e la riconversione della produzione, in funzione delle esigenze del mercato e, se del caso, ai fini dell'adeguamento alle norme di qualità comunitarie;

b) per la diversificazione dell'attività nell'azienda agricola, in particolare tramite attività turistiche ed artigianali o tramite la fabbricazione e la vendita diretta nell'azienda di prodotti ottenuti nell'azienda stessa;

c) per l'adeguamento dell'azienda volto a ridurre i costi di produzione e a realizzare risparmi di energia;

d) per migliorare le condizioni di vita e di lavoro;

e) per migliorare le condizioni di igiene negli allevamenti ed il rispetto delle norme comunitarie previste per il benessere degli animali o, in mancanza, delle norme nazionali fino all'adozione delle norme comunitarie;

f) per la tutela ed il miglioramento dell'ambiente».

— Il testo dell'art. 18 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 è il seguente:

«Art. 18. — Sono conservate allo Stato le funzioni amministrative concernenti:

a) i brevetti e la proprietà industriale, salvo quanto previsto all'art. 20 del presente decreto legislativo;

b) la classificazione delle tipologie di attività industriali ai sensi dell'art. 2 della legge 12 agosto 1977, n. 675;

c) la determinazione dei campioni nazionali di unità di misura; la conservazione dei prototipi nazionali del chilogrammo e del metro;

d) la definizione dei criteri generali per la tutela dei consumatori e degli utenti;

e) le manifestazioni a premio di rilevanza nazionale;

f) la classificazione delle sostanze che presentano pericolo di scoppio o di incendio e la determinazione delle norme da osservarsi per l'impianto e l'esercizio dei relativi opifici, stabilimenti o depositi e per il trasporto di tali sostanze, compresi gli oli minerali, loro derivati e residui, ai sensi dell'art. 63 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773;

g) le industrie operanti nel settore della difesa militare, ivi comprese le funzioni concernenti l'autorizzazione alla fabbricazione, all'importazione e all'esportazione di armi da guerra;

h) la fabbricazione, l'importazione, il deposito, la vendita e il trasporto di armi non da guerra e di materiali esplosivi, ivi compresi i fuochi artificiali; la vigilanza sul Banco nazionale di prova delle armi portatili e delle munizioni commerciali;

i) la classificazione dei gas tossici e l'autorizzazione per il relativo impiego;

j) le prescrizioni, il ritiro temporaneo dal mercato e il divieto di utilizzazione in materia di macchine, prodotti e dispositivi pericolosi, nonché le direttive e le competenze in materia di certificazione, nei limiti previsti dalla normativa comunitaria;

m) l'amministrazione straordinaria delle imprese in crisi, ai sensi dell'art. 1 della legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modifiche;

n) la determinazione dei criteri generali per la concessione, per il controllo e per la revoca di agevolazioni, contributi, sovvenzioni, incentivi, benefici di qualsiasi genere all'industria, per la raccolta di dati e di informazioni relative alle operazioni stesse, anche ai fini di monitoraggio e valutazione degli interventi, la fissazione dei limiti massimi per l'accesso al credito agevolato alle imprese industriali, la determinazione dei tassi minimi di interesse a carico dei beneficiari di credito agevolato;

o) la concessione di agevolazioni, contributi, sovvenzioni, incentivi, benefici di qualsiasi genere all'industria, nei casi di cui alle lettere seguenti, ovvero in caso di attività o interventi di rilevanza economica strategica o di attività valutabili solo su scala nazionale per i caratteri specifici del settore o per l'esigenza di assicurare un'adeguata concorrenzialità fra gli operatori; tali attività sono identificate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, d'intesa con la conferenza Stato regioni;

p) la concessione di agevolazioni, anche fiscali, di contributi, incentivi, benefici per attività di ricerca, sulle risorse allo scopo disponibili per le aree depresse;

q) la gestione del fondo speciale per la ricerca applicata e del fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica ai sensi della legge 17 febbraio 1982, n. 46;

r) la gestione del fondo di garanzia di cui all'art. 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Con delibera della Conferenza unificata sono individuate, tenuto conto dell'esistenza di fondi regionali di garanzia, le regioni sul cui territorio il fondo limita il proprio intervento alla controgaranzia dei predetti fondi regionali e dei consorzi di garanzia collettiva fidi di cui all'art. 155, comma 4, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;

s) le prestazioni, i servizi, le agevolazioni e la gestione dei fondi destinati alle agevolazioni di cui alla legge 24 maggio 1977, n. 227, nonché la determinazione delle tipologie e caratteristiche delle operazioni ammissibili al contributo e delle condizioni, modalità e tempi della loro concessione;

t) la determinazione delle caratteristiche delle macchine utensili, del prezzo di vendita, delle modalità per l'applicazione e il distacco del contrassegno, dei modelli del certificato di origine e dei registri speciali, ai sensi dell'art. 4 della legge 28 novembre 1965, n. 1329;

u) l'individuazione, sentita la Conferenza unificata, delle aree economicamente depresse del territorio nazionale, il coordinamento, la programmazione e la vigilanza sul complesso dell'azione di intervento pubblico nelle aree economicamente depresse del territorio nazionale, la programmazione e il coordinamento delle grandi infrastrutture a carattere interregionale o di interesse nazionale ai sensi di quanto previsto dall'art. 3 del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488;

v) il coordinamento delle intese istituzionali di programma, definite dall'art. 2, comma 203, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e dei connessi strumenti di programmazione negoziata;

z) l'attuazione delle misure di cui alla legge 25 febbraio 1992, n. 215, per l'imprenditoria femminile e al decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 786, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 1986, n. 44, per l'imprenditorialità giovanile nel Mezzogiorno;

aa) l'attuazione delle misure di cui al decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, per la disciplina organica dell'intervento nel Mezzogiorno e agevolazioni alle attività produttive. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, le direttive per la concessione delle agevolazioni di cui al predetto decreto-legge n. 415, sono determinate con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, d'intesa con la conferenza Stato regioni, ad eccezione di quelle per le agevolazioni previste dalla lettera p) del presente comma;

bb) la concessione di sovvenzioni e ausili finanziari ai soggetti operanti nel settore della cinematografia, di cui alla legge 4 novembre 1965, n. 1213, e successive modificazioni e integrazioni.

2. Senza pregiudizio delle attività concorrenti che possono svolgere le regioni e gli enti locali, ai sensi dell'art. 1, comma 6, della legge 15 marzo 1997, n. 59, lo Stato continua a svolgere funzioni e compiti concernenti:

a) l'assicurazione, la riassicurazione ed il finanziamento dei crediti all'esportazione;

b) la partecipazione ad imprese e società miste, promosse o partecipate da imprese italiane; la promozione ed il sostegno finanziario, tecnico-economico ed organizzativo di iniziative di penetrazione commerciale, di investimento e di cooperazione commerciale ed industriale da parte di imprese italiane;

c) il sostegno alla partecipazione di imprese e società italiane a gare internazionali;

d) l'attività promozionale di rilievo nazionale, attualmente disciplinata dalla legge 25 marzo 1997, n. 68.

3. Restano fermi le funzioni e i compiti assegnati alla cabina di regia nazionale dalla legislazione vigente.

— Il testo dell'art. 29 del citato decreto legislativo n. 112/1998 è il seguente:

«Art. 29. — Ai sensi dell'art. 1, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59, sono conservate allo Stato le funzioni e i compiti concernenti l'elaborazione e la definizione degli obiettivi e delle linee della politica energetica nazionale, nonché l'adozione degli atti di indirizzo e coordinamento per una articolata programmazione energetica a livello regionale.

2. Sono conservate, inoltre, allo Stato le funzioni amministrative concernenti:

a) la ricerca scientifica in campo energetico;

b) le determinazioni inerenti l'importazione, l'esportazione e lo stoccaggio di energia;

c) la determinazione dei criteri generali tecnico-costruttivi e le norme tecniche essenziali degli impianti di produzione, conservazione e distribuzione dell'energia;

d) la determinazione delle caratteristiche tecniche e merceologiche dell'energia prodotta, distribuita e consumata;

e) la vigilanza sull'Ente nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA);

f) l'impiego di materiali radioattivi o macchine radiogene;

g) la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica di potenza superiore a 300 MW termici, salvo quelli che producono energia da fonti rinnovabili di energia e da rifiuti ai sensi del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, nonché le reti per il trasporto con tensione superiore a 150 KV, l'emanazione di norme tecniche relative alla realizzazione di elettrodotti, il rilascio delle concessioni per l'esercizio delle attività elettriche, di competenza statale, le altre reti di interesse nazionale di oleodotti e gasdotti;

h) la fissazione degli obiettivi e dei programmi nazionali di cui al comma 1 del presente articolo in materia di fonti rinnovabili e di risparmio energetico, nonché le competenze di cui all'art. 18, comma 1, lettere n) e o) in caso di agevolazioni per le medesime finalità;

i) salvo quanto previsto nel capo IV del presente titolo, gli impianti nucleari, le sorgenti di radiazioni ionizzanti, i rifiuti radioattivi, le materie fissili o radioattive, compreso il relativo trasporto, nonché gli adempimenti di protezione in materia, ai sensi della normativa vigente;

l) la prospezione, ricerca, coltivazione e stoccaggio di idrocarburi in mare, nonché la prospezione e ricerca di idrocarburi in terraferma, ivi comprese le funzioni di polizia mineraria ai sensi delle norme vigenti;

m) l'imposizione delle scorte petrolifere obbligatorie ai sensi delle norme vigenti;

n) l'attuazione sino al suo esaurimento, del programma di metanizzazione del Mezzogiorno di cui all'art. 11 della legge 28 novembre 1980, n. 784, e successive modifiche ed integrazioni;

o) la determinazione delle tariffe da corrispondersi da parte dei richiedenti per autorizzazioni, verifiche, collaudi;

p) la rilevazione, l'elaborazione, l'analisi e la diffusione dei dati statistici, anche ai fini del rispetto degli obblighi comunitari, finalizzati alle funzioni inerenti la programmazione energetica e al coordinamento con le regioni e gli enti locali.

3. In sede di recepimento della direttiva 96/1992/CE, lo Stato definisce obiettivi generali e vincoli specifici per la pianificazione regionale e di bacino idrografico in materia di utilizzazione delle risorse idriche ai fini energetici, disciplinando altresì le concessioni di grandi derivazioni di acqua pubblica per uso idroelettrico. Fino all'entrata in vigore delle norme di recepimento della direttiva 96/1992/CE le concessioni di grandi derivazioni per uso idroelettrico sono rilasciate dallo Stato d'intesa con la regione interessata. In mancanza dell'intesa, entro sessanta giorni dalla proposta, il Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato decide, in via definitiva, motivatamente.

4. Le determinazioni di cui alla lettera h) del comma 2, l'articolazione territoriale dei programmi di ricerca, le procedure per il coordinamento finanziario degli interventi regionali, nazionali e dell'Unione europea sono adottati sentita la conferenza unificata».

— Il testo dell'art. 12, paragrafi 3 e 4, del citato regolamento CE n. 950/97 è il seguente:

«3 (Aiuti nelle aziende ammissibili). — Nelle aziende individuali o associate per le quali ricorrono le condizioni di ammissibilità di cui agli articoli 5 e 9, sono vietati gli aiuti agli investimenti che superino i valori e gli importi di cui all'art. 7, paragrafi 2 e 3, e 11.

Questo divieto non si applica agli aiuti destinati:

a) alla costruzione di fabbricati aziendali;

b) al trasferimento dei fabbricati aziendali effettuato per pubblica utilità;

c) alle opere di miglioramento fondiario;

d) agli investimenti destinati alla protezione e al miglioramento dell'ambiente.

Gli articoli 92, 93 e 94 del trattato, come anche i divieti e le limitazioni settoriali, di cui all'art. 6 del presente regolamento si applicano agli importi che si aggiungono ai valori ed importi indicati all'art. 7, paragrafi 2 e 3 e all'art. 11.

4 (Aiuti nelle aziende non ammissibili). — Gli Stati membri possono concedere aiuti agli investimenti nelle aziende per le quali non ricorrono le condizioni di ammissibilità di cui all'art. 5. Tali aiuti:

a) possono raggiungere i valori e gli importi indicati al titolo II quando sono destinati:

alla realizzazione di risparmi di energia,

al miglioramento fondiario,

alla protezione e al miglioramento dell'ambiente, purché gli investimenti non determinino un aumento della capacità produttiva,

al miglioramento delle condizioni di igiene negli allevamenti nonché al rispetto delle norme comunitarie in materia di benessere degli animali, o delle norme nazionali quando queste ultime sono più rigorose delle norme comunitarie e sempreché tali investimenti non determinino un aumento della capacità produttiva;

b) possono essere concessi fino a concorrenza di un volume di investimenti che figura all'allegato I, come aiuti transitori agli investimenti nelle piccole aziende agricole. Essi non possono essere concessi a condizioni più favorevoli di quelle previste agli articoli 7 e 11;

c) in tutti gli altri casi, devono:

essere inferiori di almeno un quarto agli aiuti concessi in virtù del titolo II,

riguardare gli investimenti che non superano il volume totale indicato all'allegato I, per un periodo di sei anni;

d) devono soddisfare le condizioni di cui agli articoli 6 e 7 a meno che essi siano destinati:

al settore della produzione dei palmipedi destinati alla produzione di foie gras,

agli acquisti di bestiame che possano essere incentivati in virtù dell'art. 7, paragrafo 1, anche se non si tratta del primo acquisto,

al settore della produzione lattiero-casearia, purché l'investimento non faccia superare il numero di 50 vacche da latte per ULU per azienda e che siano rispettate le altre disposizioni di cui all'art. 6, paragrafo 3.

Gli articoli 92, 93 e 94 del trattato non si applicano a tali aiuti ad eccezione dell'art. 92, paragrafo 2, del trattato».

— Il testo dell'allegato alla decisione della Commissione 94/173/CE del 22 marzo 1994, è il seguente:

«1. PRIORITÀ ED ESCLUSIONI CONCERNENTI TUTTI I SETTORI.

1.1. È accordata la priorità agli investimenti seguenti, ferme restando le esclusioni di cui ai punti 1.2 e 2:

— investimenti connessi con la tutela dell'ambiente, con la prevenzione degli inquinamenti e con l'eliminazione dei rifiuti;

— investimenti comportanti una quota considerevole di innovazione tecnologica o miranti ad ottenere prodotti nuovi;

— investimenti volti a rendere meno stagionale e aleatoria la fabbricazione dei prodotti trasformati;

— investimenti intesi a contenere i costi dei prodotti preparati allo stato fresco o trasformati, tramite una riduzione dei costi intermedi di raccolta o di preparazione commerciale, di trasformazione, di condizionamento, di magazzinaggio o di commercializzazione;

— investimenti comportanti un miglioramento delle caratteristiche qualitative o delle condizioni sanitarie e, in particolare, investimenti riguardanti la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti definiti dal regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio, del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli ed alimentari, nonché investimenti per l'ottenimento di prodotti agricoli atti a beneficiare di un'attestazione di specificità in virtù del regolamento (CEE) n. 2082/92 del Consiglio;

— investimenti riguardanti i prodotti ottenuti con la cosiddetta agricoltura biologica, conformemente al regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio, del 24 giugno 1991, relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e all'indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari.

1.2. Sono esclusi gli investimenti seguenti:

— investimenti riguardanti la fabbricazione di prodotti trasformati per i quali non sia possibile fornire una dimostrazione realistica dell'esistenza di sbocchi di mercato potenziali;

— investimenti per impianti di magazzinaggio destinati essenzialmente a prodotti d'intervento;

— investimenti riguardanti i depositi frigoriferi per il magazzinaggio dei prodotti congelati o surgelati, salvo quando siano necessari per il normale funzionamento degli impianti di trasformazione;

— investimenti di sostituzione identici o analoghi ad altri investimenti per i quali in precedenza sia già stato concesso alla stessa impresa un contributo del FEAOG, sezione orientamento;

2. ESCLUSIONI RELATIVE A TALUNI SETTORI SPECIFICI.

2.1. Nei settori dei cereali e del riso (ad eccezione delle sementi), sono esclusi gli investimenti seguenti:

— investimenti riguardanti l'amido, l'industria molitoria, le malterie e le fabbriche di semole e semolini, nonché investimenti riguardanti i relativi prodotti derivati, eccetto i prodotti destinati ad usi non alimentari nuovi (tranne i prodotti di idrogenazione dell'amido);

— investimenti riguardanti gli impianti d'insilamento, eccettuati i silos adibiti al deposito, all'essiccazione e al condizionamento della produzione locale nelle zone produttrici, nelle quali esista un'insufficienza comprovata di tali impianti, purché non venga aumentata la capacità di magazzinaggio;

— investimenti riguardanti l'alimentazione animale, salvo per le unità che producano meno di 20.000 t all'anno nelle regioni dell'obiettivo 1, nelle quali sia comprovata un'insufficienza di impianti di trasformazione. In questo caso, il beneficiario deve impegnarsi a non realizzare investimenti dello stesso tipo di quelli per i quali è stato concesso l'aiuto, nei tre anni successivi alla sua erogazione; inoltre gli investimenti non devono provocare un aumento della capacità di produzione, salvo nel caso che:

— venga abbandonata una capacità equivalente nella stessa impresa o in altre imprese determinate,

oppure

— si tratti di investimenti che prevedano una valorizzazione dei sottoprodotti della cerealicoltura,

oppure

— la produzione sia destinata all'approvvigionamento locale nei dipartimenti francesi d'oltremare o nelle isole;

2.2. Nel settore degli ortofrutticoli (ad eccezione delle piante medicinali e delle spezie) sono esclusi gli investimenti seguenti, salvo se i prodotti comportano una parte rilevante di innovazione tecnologica in rispondenza all'evoluzione della domanda:

— investimenti intesi a potenziare la capacità di commercializzazione per prodotti di cui si siano constatati durante gli ultimi tre anni, nelle regioni interessate, ingenti ritiri dal mercato dovuti a una produzione eccedentaria;

— tutti gli investimenti comportanti un incremento della capacità di trasformazione, salvo nel caso che nella stessa impresa o in altre imprese determinate venga abbandonata una capacità equivalente oppure salvo per prodotti particolari per i quali è comprovato un significativo incremento degli sbocchi. Questo divieto non si applica nelle regioni dell'obiettivo 1 in cui sia comprovata un'insufficienza di impianti di trasformazione;

— investimenti riguardanti la produzione di concentrati di pomodoro, di pomodori pelati, di succhi d'agrumi, di pesche sciroppate e di pere sciroppate, salvo nel caso che abbiano come obiettivo una nuova capacità di trasformazione, inferiore almeno del 20% alla preesistente capacità totale abbandonata nella regione in causa;

2.3. Nel settore del latte di vacca e dei prodotti da esso derivati sono esclusi gli investimenti seguenti:

— investimenti riguardanti il trattamento termico del latte liquido per la conservazione di lunga durata, tranne in Grecia, in Spagna, nei dipartimenti francesi d'oltremare, in Corsica, nel Mezzogiorno, in Sardegna e in Portogallo qualora sia comprovata un'insufficienza di tali impianti;

— investimenti che comportino il superamento dell'insieme dei quantitativi di riferimento individuali di cui dispongono, nell'ambito del regime del prelievo supplementare, i produttori che consegnano il latte all'unità di trasformazione, o che determinino un potenziamento della capacità delle imprese, salvo nel caso che venga abbandonata una capacità equivalente nella stessa impresa o in altre imprese determinate;

— investimenti riguardanti i seguenti prodotti: burro, siero in polvere, latte in polvere, butteroil, lattosio, caseina e caseinati;

— investimenti riguardanti l'elaborazione di prodotti freschi o di formaggi, tranne se la produzione comporta una parte rilevante di innovazione tecnologica in rispondenza all'evoluzione della domanda, tranne per i prodotti per i quali è comprovata un'insufficienza di capacità così come di sbocchi reali ed effettivi, ed inoltre tranne per gli investimenti riguardanti l'elaborazione di prodotti secondo i metodi tradizionali o biologici, quali sono definiti dalla normativa comunitaria.

I divieti di cui ai trattini precedenti non si applicano agli investimenti seguenti, purché non comportino un incremento della capacità:

— investimenti intesi ad adeguare gli impianti alle norme sanitarie comunitarie;

— investimenti miranti alla tutela dell'ambiente.

2.4. Nel settore delle piante foraggere sono esclusi tutti gli investimenti, ivi compresi quelli riguardanti l'essiccazione delle polpe di barbabietole;

2.5. Nel settore delle oleoproteaginosi (ad eccezione delle sementi) sono esclusi tutti gli investimenti, tranne i prodotti destinati ad usi non alimentari nuovi e quelli realizzati in unità che producano meno di 20.000 t all'anno, nelle regioni dell'obiettivo 1, sempreché non comportino un incremento della capacità di produzione, salvo nel caso che venga abbandonata una capacità equivalente nella stessa impresa o in altre imprese determinate, indipendentemente dal fatto che detti investimenti prevedano, nel campo dell'alimentazione animale:

— l'incorporazione diretta negli alimenti di semi oleosi di produzione comunitaria, oppure

— una riduzione del fabbisogno energetico delle industrie di essiccazione e di disidratazione, oppure

— l'impiego di piselli, fave, favette e lupini,

ed a condizione che il beneficiario si impegni a non realizzare investimenti dello stesso tipo di quelli per i quali è stato concesso l'aiuto, nei tre anni successivi alla sua erogazione;

2.6. Nel settore dell'olio d'oliva sono esclusi gli investimenti seguenti:

- investimenti comportanti un incremento della produzione totale dell'oleificio, salvo nel caso che venga abbandonata una produzione equivalente nella stessa impresa o in altre imprese determinate;
- investimenti relativi all'estrazione o alla raffinazione dell'olio di sanse;

2.7. Nel settore delle patate sono esclusi gli investimenti riguardanti la fecola e i prodotti derivati dalla fecola, eccetto i prodotti destinati ad usi non alimentari nuovi (tranne i prodotti di idrogenazione della fecola);

2.8. Nel settore dello zucchero, dell'isoglucosio e di tutti gli altri edulcoranti naturali ottenuti da prodotti agricoli e idonei a sostituire detti prodotti, sono esclusi tutti gli investimenti, tranne quelli concernenti:

- la razionalizzazione, senza aumento della capacità, nei dipartimenti francesi d'oltremare per quanto riguarda lo zucchero greggio;
- l'utilizzazione della quota prevista dall'atto di adesione del Portogallo (per il continente 60.000 t di zucchero);

2.9. Nel settore del tabacco sono esclusi tutti gli investimenti;

2.10. Nel settore delle carni e delle uova sono esclusi gli investimenti seguenti:

- investimenti miranti a potenziare la capacità di calibrazione e di condizionamento delle uova di gallina;
- investimenti riguardanti i mercati specializzati nella vendita dei suini;

- investimenti riguardanti la macellazione di suini, ovini, bovini e pollame, salvo che prevedano un nuovo impianto di macellazione inferiore almeno del 20% alla preesistente capacità totale abbandonata nella regione in causa, o salvo che, per i suini, gli ovini e i bovini nonché per i prodotti avicoli diversi dai polli, nelle regioni dell'obiettivo 1 la capacità regionale si dimostri insufficiente.

I divieti di cui ai trattini precedenti non si applicano agli investimenti seguenti, purché non comportino un incremento della capacità:

- investimenti intesi ad adeguare gli impianti alle norme sanitarie comunitarie;
- investimenti miranti al benessere degli animali;
- investimenti miranti alla tutela dell'ambiente;

2.11. Nel settore dei vini e degli alcoli sono esclusi tutti gli investimenti, tranne i seguenti:

- investimenti necessari per il raggruppamento di imprese o di associazioni di produttori, in caso di ristrutturazione degli impianti di trasformazione, sempreché la nuova capacità di trasformazione sia inferiore almeno del 20% alla preesistente capacità totale abbandonata nella regione in causa;

- investimenti aventi come obiettivi la tutela dell'ambiente, la prevenzione degli inquinamenti, l'eliminazione dei rifiuti e il recupero di imballaggi o di recipienti;

- investimenti relativi ai prodotti ottenuti con la viticoltura biologica, conformemente al disposto del punto 1.1, ultimo trattino;

- investimenti promossi da organismi che raggruppano, in primo luogo, i produttori e gli altri operatori economici, intesi a migliorare il controllo delle qualità od a ridurre le rese vitivinicole, con l'effetto di favorire la ristrutturazione del settore;

2.12. Nel settore del lino e della canapa sono esclusi tutti gli investimenti, salvo nel caso che riguardino prodotti destinati ad usi non alimentari nuovi o l'ammodernamento di impianti senza aumento della capacità totale nella regione in causa;

2.13. Nel settore dei prodotti della silvicoltura sono esclusi gli investimenti seguenti:

- investimenti che, in seguito all'impiego di materiale inadatto, rechino gravi danni all'ambiente (ad es. deterioramento delle strade forestali, cedimenti del suolo, degrado della vegetazione);

- investimenti riguardanti la produzione, la raccolta e la commercializzazione degli alberi di Natale;

- investimenti riguardanti gli alberi per usi ornamentali, nonché investimenti connessi nelle segherie, tranne quelli realizzati in piccole e medie imprese che rispondono alla definizione adottata nello schema comunitario degli aiuti alle PMI,

fatte salve le condizioni fissate all'art. 1, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 867/90.

Note all'art. 3:

— Il testo dell'art. 11 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, è il seguente:

«Art. 11. — 1. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro dell'ambiente, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano di cui all'art. 12 della legge 23 agosto 1988, n. 400, provvede con proprio decreto alla riorganizzazione del catasto dei rifiuti istituito ai sensi dell'art. 3 del decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n. 475 e successive modificazioni, in modo da assicurare un quadro conoscitivo completo e costantemente aggiornato, anche ai fini della pianificazione delle connesse attività di gestione, sulla base del sistema di raccolta dei dati relativi alla gestione dei rifiuti di cui alla legge 25 gennaio 1994, n. 70, utilizzando la nomenclatura prevista nel Catalogo europeo dei rifiuti istituito con decisione della Commissione delle Comunità europee del 20 dicembre 1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. 5 del 7 gennaio 1994.

2. Il catasto è articolato in una sezione nazionale, che ha sede in Roma presso l'Agenzia Nazionale per la Protezione dell'Ambiente (ANPA) e in sezioni regionali o delle province autonome presso le corrispondenti Agenzie regionali e delle province autonome per la protezione dell'ambiente (ARPA) e, ove tali Agenzie non siano ancora costituite, presso la regione.

3. Chiunque effettua a titolo professionale attività di raccolta e di trasporto di rifiuti, compresi i commercianti e gli intermediari di rifiuti, ovvero svolge le operazioni di recupero e di smaltimento dei rifiuti, nonché le imprese e gli enti che producono rifiuti pericolosi e le imprese e gli enti che producono rifiuti non pericolosi derivanti da lavorazioni industriali ed artigianali di cui all'art. 7, comma 3, lettere c) e d), sono tenuti a comunicare annualmente con le modalità previste dalla legge 25 gennaio 1994, n. 70, le quantità e le caratteristiche qualitative dei rifiuti prodotti recuperati e smaltiti. Sono esonerati da tale obbligo, limitatamente alla produzione di rifiuti non pericolosi, i piccoli imprenditori artigiani di cui all'art. 2083 del codice civile che non hanno più di tre dipendenti. Nel caso in cui i produttori di rifiuti conferiscano i medesimi al Servizio pubblico di raccolta, la comunicazione è effettuata dal gestore del servizio.

4. I comuni, o loro consorzi o comunità montane ovvero aziende speciali con finalità di smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati comunicano annualmente secondo le modalità previste dalla legge 25 gennaio 1994, n. 70, le seguenti informazioni relative all'anno precedente:

- a) la quantità dei rifiuti urbani raccolti nel proprio territorio;
- b) i soggetti che hanno provveduto alla gestione dei rifiuti, specificando le operazioni svolte, le tipologie e la quantità dei rifiuti gestiti da ciascuno;
- c) i costi di gestione e di ammortamento tecnico e finanziario degli investimenti per le attività di gestione dei rifiuti, nonché i proventi della tariffa di cui all'art. 49;
- d) i dati relativi alla raccolta differenziata.

5. Le sezioni regionali e provinciali e delle province autonome del Catasto provvedono all'elaborazione dei dati ed alla successiva trasmissione alla Sezione nazionale entro trenta giorni dal ricevimento, ai sensi dell'art. 2, comma 2, della legge 25 gennaio 1994, n. 70, delle informazioni di cui ai commi 3 e 4. L'ANPA elabora i dati, evidenziando le tipologie e le quantità dei rifiuti prodotti, raccolti, trasportati, recuperati e smaltiti, nonché gli impianti di smaltimento e di recupero in esercizio, e ne assicura la pubblicità.

6. Fino all'emanazione del decreto i cui al comma 1 continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti in materia.

7. La riorganizzazione del catasto di cui ai commi 1 e 2 non deve comportare oneri ulteriori ed aggiuntivi per il bilancio dello Stato».

— Il testo dell'art. 12 del citato decreto legislativo n. 22/1997, è il seguente:

«Art. 12 (Registri di carico e scarico). — 1. I soggetti di cui all'art. 11, comma 3, hanno l'obbligo di tenere un registro di carico e scarico, con fogli numerati e vidimati dall'ufficio del registro, su cui devono annotare, con cadenza almeno settimanale, le informazioni sulle caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti, da utilizzare ai fini della comunicazione annuale al catasto.

2. Il registro tenuto dagli stabilimenti e dalle imprese che svolgono attività di smaltimento e di recupero di rifiuti deve, inoltre, contenere:

- a) l'origine, la quantità, le caratteristiche e la destinazione specifica dei rifiuti;
- b) la data del carico e dello scarico dei rifiuti ed il mezzo di trasporto utilizzato;
- c) il metodo di trattamento impiegato.

3. I registri sono tenuti presso ogni impianto di produzione, di stoccaggio, di recupero e di smaltimento di rifiuti nonché presso la sede delle imprese che effettuano attività di raccolta e trasporto, e presso la sede dei commercianti e degli intermediari che hanno la detenzione dei rifiuti. I registri sono conservati per cinque anni dalla data dell'ultima registrazione, ad eccezione dei registri relativi alle operazioni di smaltimento dei rifiuti in discarica, che devono essere conservati a tempo indeterminato ed al termine dell'attività devono essere consegnati all'autorità che ha rilasciato l'autorizzazione.

4. I soggetti la cui produzione annua di rifiuti non eccede le 5 tonnellate di rifiuti non pericolosi ed una tonnellata di rifiuti pericolosi, possono adempiere all'obbligo della tenuta dei registri di carico e scarico dei rifiuti anche tramite le organizzazioni di categoria interessate o loro società di servizi che provvedono ad annotare i dati previsti con cadenza mensile.

5. Le informazioni contenute nel registro sono rese in qualunque momento all'autorità di controllo che ne fa richiesta.

6. In attesa dell'individuazione del modello uniforme di registro di carico e scarico e degli eventuali documenti sostitutivi, nonché delle modalità di tenuta degli stessi, continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti.

— Il testo dell'art. 18 del citato decreto legislativo n. 22/1997, è il seguente:

«Art. 18. — 1. Spettano allo Stato:

- a) le funzioni di indirizzo e coordinamento necessarie all'attuazione del presente decreto;
- b) la definizione dei criteri generali e delle metodologie per la gestione integrata dei rifiuti, nonché l'individuazione dei fabbisogni per lo smaltimento dei rifiuti sanitari, anche al fine di ridurre la movimentazione;
- c) l'individuazione delle iniziative e delle misure per prevenire e limitare, anche mediante il ricorso a forme di deposito cauzionale sui beni immessi al consumo, la produzione dei rifiuti, nonché per ridurre la pericolosità degli stessi;
- d) l'individuazione dei flussi omogenei di produzione dei rifiuti con più elevato impatto ambientale, che presentano le maggiori difficoltà di smaltimento o particolari possibilità di recupero sia per le sostanze impiegate nei prodotti base sia per la quantità complessiva dei rifiuti medesimi;
- e) la definizione dei piani di settore per la riduzione, il riciclaggio, il recupero e l'ottimizzazione dei flussi di rifiuti;
- f) l'indicazione delle misure atte ad incoraggiare la razionalizzazione della raccolta, della cernita e del riciclaggio dei rifiuti;
- g) l'individuazione delle iniziative e delle azioni, anche economiche, per favorire il riciclaggio ed il recupero di materia prima dai rifiuti, nonché per promuovere il mercato dei materiali recuperati dai rifiuti ed il loro impiego da parte della pubblica amministrazione e dei soggetti economici;
- h) l'individuazione degli obiettivi di qualità dei servizi di gestione dei rifiuti;
- i) la determinazione dei criteri generali per la elaborazione dei piani regionali di cui all'art. 22, ed il coordinamento dei piani stessi;
- l) l'indicazione dei criteri generali relativi alle caratteristiche delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento dei rifiuti;
- m) l'indicazione dei criteri generali per l'organizzazione e l'attuazione della raccolta differenziata dei rifiuti urbani;
- n) la determinazione dei criteri generali e degli standard di bonifica dei siti inquinati, nonché la determinazione dei criteri per individuare gli interventi di bonifica che, in relazione al rilievo dell'impatto sull'ambiente connesso all'estensione dell'area interessata, alla quantità e pericolosità degli inquinanti presenti, rivestono interesse nazionale.

2. Sono inoltre di competenza dello Stato:

- a) l'adozione delle norme tecniche per la gestione dei rifiuti, dei rifiuti pericolosi e di specifiche tipologie di rifiuti, nonché delle norme e delle condizioni per l'applicazione delle procedure semplificate di cui agli articoli 31, 32 e 33;
- b) la determinazione e la disciplina delle attività di recupero dei prodotti di amianto e dei beni e dei prodotti contenenti amianto;
- c) la determinazione dei limiti di accettabilità e delle caratteristiche chimiche, fisiche e biologiche di talune sostanze contenute nei rifiuti in relazione a specifiche utilizzazioni degli stessi;
- d) la determinazione dei criteri qualitativi e quantitativi per l'assimilazione, ai fini della raccolta e dello smaltimento, dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani;
- e) la definizione del modello e dei contenuti del formulario di identificazione di cui all'art. 15, commi 1 e 5;
- f) la definizione dei metodi, delle procedure e degli standard per il campionamento e l'analisi dei rifiuti;
- g) la determinazione dei requisiti soggettivi e delle capacità tecniche e finanziarie per l'esercizio delle attività di gestione dei rifiuti;
- h) la riorganizzazione e la tenuta del catasto nazionale dei rifiuti;
- i) la regolamentazione del trasporto dei rifiuti e la definizione del formulario di cui all'art. 15;
- l) l'individuazione delle tipologie di rifiuti che per comprovate ragioni tecniche, ambientali ed economiche possono essere smaltiti direttamente in discarica;
- m) l'adozione di un modello uniforme del registro di cui all'art. 12 e la definizione delle modalità di tenuta dello stesso, nonché la definizione delle modalità di tenuta dello stesso, nonché l'individuazione degli eventuali documenti sostitutivi del registro stesso;
- n) l'individuazione dei beni durevoli di cui all'art. 44;
- o) l'aggiornamento degli allegati al presente decreto;
- p) l'adozione delle norme tecniche, delle modalità e delle condizioni di utilizzo del prodotto ottenuto mediante compostaggio, con particolare riferimento all'utilizzo agronomico come fertilizzante, ai sensi della legge del 19 ottobre 1984, n. 748 e successive modifiche e integrazioni, del prodotto di qualità ottenuto mediante compostaggio da rifiuti organici selezionati alla fonte con raccolta differenziata.

3. Salvo che non sia diversamente disposto dal presente decreto, le funzioni di cui al comma 1 sono esercitate ai sensi della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e della sanità, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano.

4. Salvo che non sia diversamente disposto dal presente decreto, le norme regolamentari e tecniche di cui al comma 2 sono adottate, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreti del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e della sanità, nonché, quando le predette norme riguardano i rifiuti agricoli ed il trasporto dei rifiuti, di concerto, rispettivamente, con i Ministeri delle risorse agricole, alimentari e forestali e dei trasporti e della navigazione».

— Il testo dell'art. 30 del citato decreto legislativo n. 22/1997, è il seguente:

«Art. 30. — 1. L'albo nazionale delle imprese esercenti servizi di smaltimento dei rifiuti istituito ai sensi dell'art. 10 del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 361, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 441, assume la denominazione di albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti, di seguito denominato albo, ed è articolato in un comitato nazionale, con sede presso il Ministero dell'ambiente, ed in sezioni regionali, istituite presso le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura dei capoluoghi di regione. I componenti del Comitato nazionale e delle sezioni regionali durano in carica cinque anni.

2. Il comitato nazionale dell'albo ha potere deliberante ed è composto da 15 membri esperti nella materia nominati con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, e designati rispettivamente:

- a) due dal Ministro dell'ambiente, di cui uno con funzioni di presidente;
- b) uno dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con funzioni di vice-presidente;
- c) uno dal Ministro della sanità;
- d) uno dal Ministro dei trasporti e della navigazione;
- e) tre dalle regioni;
- f) uno dell'unione italiana delle camere di commercio;
- g) sei dalle categorie economiche, di cui due delle categorie degli autotrasportatori.

3. Le sezioni regionali dell'albo sono istituite con decreto del Ministro dell'ambiente da emanarsi entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto e sono composte:

- a) dal presidente della camera di commercio o da un membro del consiglio camerale all'uopo designato, con funzioni di presidente;
- b) da un funzionario o dirigente esperto in rappresentanza della giunta regionale con funzioni di vicepresidente;
- c) da un funzionario o dirigente esperto in rappresentanza delle province designato dall'unione regionale delle province;
- d) da un esperto designato dal Ministro dell'ambiente.

4. Le imprese che svolgono a titolo professionale attività di raccolta e trasporto di rifiuti e le imprese che raccolgono e trasportano rifiuti pericolosi, anche se da esse prodotti, nonché le imprese che intendono effettuare attività di bonifica dei siti, di bonifica dei beni contenenti amianto, di commercio ed intermediazione dei rifiuti, di gestione di impianti di smaltimento e di recupero di titolarità di terzi, e di gestione di impianti mobili di smaltimento e di recupero di rifiuti, devono essere iscritte all'albo. L'iscrizione deve essere rinnovata ogni cinque anni e sostituisce l'autorizzazione all'esercizio delle attività di raccolta, di trasporto, di commercio e di intermediazione dei rifiuti; per le altre attività l'iscrizione abilita alla gestione degli impianti il cui esercizio sia stato autorizzato ai sensi del presente decreto.

5. L'iscrizione di cui al comma 4 ed i provvedimenti di sospensione, di revoca, di decadenza e di annullamento dell'iscrizione, nonché l'accettazione delle garanzie finanziarie, sono deliberati dalla sezione regionale dell'albo della regione ove ha sede legale l'interessato, in conformità alla normativa vigente ed alle direttive emesse dal comitato nazionale.

6. Con decreti del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dei trasporti e della navigazione e del tesoro, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definite le attribuzioni e le modalità organizzative dell'albo, nonché i requisiti, i termini, le modalità ed i diritti d'iscrizione, le modalità e gli importi delle garanzie finanziarie che devono essere prestate a favore dello Stato dalle imprese di cui al comma 4, in conformità ai seguenti principi:

- a) individuazione di requisiti univoci per l'iscrizione, al fine di semplificare le procedure;
- b) coordinamento con la vigente normativa sull'autotrasporto, in coerenza con la finalità di cui alla lettera a);
- c) trattamento uniforme dei componenti delle sezioni regionali, per garantire l'efficienza operativa;
- d) effettiva copertura delle spese attraverso i diritti di segreteria e i diritti annuali d'iscrizione.

7. In attesa dell'emanazione dei decreti, di cui ai commi 2 e 3 continuano ad operare, rispettivamente, il comitato nazionale e le sezioni regionali dell'albo nazionale delle imprese esercenti servizi di smaltimento dei rifiuti di cui all'art. 1 del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 361, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 441. L'iscrizione all'albo è deliberata ai sensi della legge 11 novembre 1996, n. 573.

8. Fino all'emanazione dei decreti di cui al comma 6 continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti.

9. Restano valide ed efficaci le iscrizioni effettuate e le domande d'iscrizione presentate all'albo nazionale delle imprese esercenti servizi di smaltimento dei rifiuti di cui all'art. 10 del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 361, convertito, con modificazioni, dalla legge

29 ottobre 1987, n. 441 e successive modificazioni ed integrazioni e delle relative disposizioni di attuazione, alla data di entrata in vigore del presente decreto.

10. Il possesso dei requisiti di idoneità tecnica e di capacità finanziaria per l'iscrizione all'albo delle aziende speciali, dei consorzi e delle società di cui all'art. 22 della legge 8 giugno 1990, n. 142, che esercitano i servizi di gestione dei rifiuti, è garantito dal comune. L'iscrizione all'albo è effettuata sulla base di apposita comunicazione di inizio di attività del comune alla sezione regionale dell'albo territorialmente competente ed è efficace solo per le attività svolte nell'interesse del comune medesimo o dei consorzi ai quali il comune stesso partecipa.

11. Avverso i provvedimenti delle sezioni regionali dell'albo gli interessati possono promuovere, entro trenta giorni dalla notifica dei provvedimenti stessi, ricorso al comitato nazionale dell'albo.

12. Alla segreteria dell'albo è destinato il personale comandato da amministrazioni dello Stato ed enti pubblici, secondo criteri stabiliti con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro del tesoro.

13. Agli oneri per il funzionamento del comitato nazionale e delle sezioni regionali si provvede con le entrate derivanti dai diritti di segreteria e dai diritti annuali d'iscrizione, secondo le modalità previste dal decreto del Ministro dell'ambiente 20 dicembre 1993 e successive modifiche.

14. Il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 407, non si applica alle domande di iscrizione e agli atti di competenza dell'albo.

15. Per le attività di cui al comma 4, le autorizzazioni ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, in scadenza, sono prorogate, a cura delle amministrazioni che le hanno rilasciate, fino alla data di efficacia dell'iscrizione all'albo o a quella della decisione definitiva sul provvedimento di diniego di iscrizione. Le stesse amministrazioni adottano i provvedimenti di diffida, di variazione, di soppressione o di revoca delle predette.

16. Le imprese che effettuano attività di raccolta e trasporto dei rifiuti individuati ai sensi dell'art. 33, ed effettivamente avviati al riciclaggio ed al recupero, non sono sottoposte alle garanzie finanziarie di cui al comma 6 e sono iscritte all'albo previa comunicazione di inizio di attività alla sezione regionale territorialmente competente. Detta comunicazione deve essere rinnovata ogni due anni e deve essere corredata da una relazione dalla quale risultino i seguenti elementi:

- a) la qualità, la durata, l'origine e la destinazione dei rifiuti;
- b) la frequenza media della raccolta;
- c) la rispondenza delle caratteristiche tecniche e della tipologia del mezzo utilizzato ai requisiti stabiliti dall'albo per il trasporto dei rifiuti;
- d) il possesso dei requisiti soggetti previsti dalla normativa vigente.

17. Alla comunicazione di cui al comma 16 si applicano le disposizioni di cui all'art. 21 della legge 7 agosto 1990, n. 241».

Note all'art. 4:

— Il testo dell'art. 6 della legge 31 marzo 1979, n. 92, è il seguente:

«Art. 6. — Agli effetti delle norme di previdenza ed assistenza sociale, ivi comprese quelle relative all'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, si considerano lavoratori agricoli dipendenti gli operai assunti a tempo indeterminato o determinato, da:

- a) amministrazioni pubbliche per i lavori di forestazione nonché imprese singole o associate appaltatrici o concessionarie dei lavori medesimi;
- b) consorzi di irrigazione e di miglioramento fondiario, nonché consorzi di bonifica, di sistemazione montana e di rimboschimento, per le attività di manutenzione degli impianti irrigui, di scolo e di somministrazione delle acque ad uso irriguo o per lavori di forestazione;
- c) imprese che, in forma singola o associata, si dedicano alla cura e protezione della fauna selvatica ed all'esercizio controllato della caccia;
- d) imprese non agricole singole ed associate, se addetti ad attività di raccolta di prodotti agricoli».

— Il testo dell'art. 13, secondo comma, del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, è il seguente:

«2. L'importo complessivo dei contributi alla forma pensionistica complementare non può superare il dieci per cento della retribuzione annua complessiva assunta come base per la determinazione del TFR. I contributi del datore di lavoro al fondo pensione previsti dalle fonti istitutive di cui all'art. 3 sono deducibili, ai fini ed agli effetti del titolo I, capo VI, del testo unico di cui al comma 1, nel limite del cinquanta per cento della quota di TFR destinata nell'anno al fondo medesimo.

— La legge 26 novembre 1962, n. 1655, recante norme per la disciplina dei contributi e delle prestazioni concernenti l'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per gli impiegati dell'agricoltura, è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 319 del 15 dicembre 1962.

— Il regolamento (CE) n. 724/97 del Consiglio del 22 aprile 1997, recante disposizioni per la determinazione delle misure e delle compensazioni relative a rivalutazioni sensibili che incidono sui redditi agricoli, è pubblicato nella G.U.C.E. n. L 108 del 25 aprile 1997.

— Il regolamento (CE) n. 805/97 della Commissione del 2 maggio 1997, recante modalità di applicazione delle compensazioni relative a rivalutazioni sensibili, è pubblicato nella G.U.C.E. n. L 115 del 3 maggio 1997.

— Il regolamento (CE) n. 806/97 della Commissione del 2 maggio 1997, che fissa gli importi massimi degli aiuti compensativi per le rivalutazioni sensibili verificatesi anteriormente al 31 marzo 1997 per la lira sterlina, la sterlina irlandese e la lira italiana, è pubblicato nella G.U.C.E. n. L 115 del 3 maggio 1997.

Note all'art. 5:

— Il testo dell'art. 2, comma 100, della citata legge n. 662/1996 è il seguente:

«100. Nell'ambito delle risorse di cui al comma 99, escluse quelle derivanti dalla riprogrammazione delle risorse di cui ai commi 96 e 97, il CIPE può destinare:

a) una somma fino ad un massimo di 400 miliardi di lire per il finanziamento di un fondo di garanzia costituito presso il Mediocredito centrale S.p.a. allo scopo di assicurare una parziale assicurazione ai crediti concessi dagli istituti di credito a favore delle piccole e medie imprese;

b) una somma fino ad un massimo di 100 miliardi di lire per l'integrazione del Fondo centrale di garanzia istituito presso l'Artigianocassa S.p.a. dalla legge 14 ottobre 1964, n. 1068. Nell'ambito delle risorse che si renderanno disponibili per interventi nelle aree depresse, sui fondi della manovra finanziaria per il triennio 1997-1999, il CIPE destina una somma fino ad un massimo di lire 600 miliardi nel triennio 1997-1999 per il finanziamento degli interventi di cui all'art. 1 della legge del 23 gennaio 1992, n. 32, e di lire 300 miliardi nel triennio 1997-1999 per il finanziamento degli interventi di cui all'art. 17, comma 5, della legge 11 marzo 1988, n. 67».

— Il testo dell'art. 10 della legge 28 novembre 1965, n. 1329, è il seguente:

«Art. 10. — Possono essere emesse, in favore del venditore o del sovventore delle macchine contrassegnate, cambiali garantite dal privilegio previsto dagli articoli 2762 del codice civile, e 6 della presente legge sulle macchine contrassegnate di cui all'art. 1.

Le cambiali così garantite devono portare la trascrizione del contrassegno, del prezzo della macchina, degli estremi del contratto di vendita o di locazione, o dell'atto costitutivo di privilegio.

Le cambiali di cui al presente articolo devono, a richiesta di parte, essere trascritte sul registro di cui al precedente art. 3 a cura del cancelliere, che annota sulle stesse l'avvenuta trascrizione.

Le cambiali possono essere emesse con scadenza fino a cinque anni».

— Il testo dell'art. 43 del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385, è il seguente:

«Art. 43. — 1. Il credito agrario ha per oggetto la concessione, da parte di banche, di finanziamenti destinati alle attività agricole e zootecniche nonché a quelle a esse connesse o collaterali.

2. Il credito peschereccio ha per oggetto la concessione, da parte di banche, di finanziamenti destinati alle attività di pesca e acquacoltura, nonché a quelle ad esse connesse o collaterali.

3. Sono attività connesse o collaterali l'agriturismo, la manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione dei prodotti, nonché le altre attività individuate dal CICR.

4. Le operazioni di credito agrario e di credito peschereccio possono essere effettuate mediante utilizzo, rispettivamente, di cambiale agraria e di cambiale pesca. La cambiale agraria e la cambiale pesca devono indicare lo scopo del finanziamento e le garanzie che lo assistono, nonché il luogo dell'iniziativa finanziata. La cambiale agraria e la cambiale pesca sono equiparate a ogni effetto di legge alla cambiale ordinaria».

Nota all'art. 6:

— Il testo dell'art. 5 della legge 23 dicembre 1997, n. 45, è il seguente:

«Art. 5. — 1. A favore delle iniziative previste all'art. 1, comma 3, lettera d), possono essere concessi mutui quinquennali fino al 60 per cento dell'investimento, nel limite massimo di lire 1,5 miliardi. Ai suddetti mutui è riservato il 70 per cento delle risorse previste dal medesimo art. 1, comma 3, lettera d).

2. Per il periodo 1997-1999 sono concesse riduzioni sulle tariffe dovute dalle imprese di autotrasporto di cose per conto di terzi e da loro cooperative o consorzi iscritti all'albo degli autotrasportatori e da imprese appartenenti a Paesi dell'Unione europea in possesso della licenza comunitaria di cui al Regolamento (CEE) n. 881/92 del Consiglio del 26 marzo 1992 che utilizzano il trasporto combinato per ferrovia, per mare o per via navigabile; tali riduzioni sono calcolate in misura forfettaria correlata alla lunghezza della tratta ferroviaria o marittima ed all'incremento dei volumi di traffico in cabotaggio ed in combinato. Alle suddette iniziative è riservato il 30 per cento delle risorse previste all'art. 1, comma 3, lettera d). Il Ministro dei trasporti e della navigazione definisce con proprio decreto, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le norme attuative del presente comma, compresa l'istituzione di una apposita lettera di vettura per il trasporto combinato.

3. Il tragitto stradale iniziale o terminale effettuato nel quadro di un trasporto combinato è esentato dal sistema di tariffa a forcina previsto dalla legge 6 giugno 1974, n. 298, fatti salvi gli accordi di cui all'art. 13-bis delle disposizioni approvate con decreto del Ministro dei trasporti 18 novembre 1982, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 342 del 14 dicembre 1982, e successive modificazioni.

4. I minori introiti derivanti dalla riduzione di cui al comma 2 sono rimborsati alle società di navigazione e alle società ferroviarie, sulla base delle domande corredate da apposita rendicontazione annuale».

Note all'art. 7:

— Il testo dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, è il seguente:

«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione».

— Il decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 480, recante l'attuazione della direttiva n. 89/104/CEE del Consiglio del 21 dicembre 1988, (ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa), è pubblicato in supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 295 del 16 dicembre 1992.

Nota all'art. 9:

— L'art. 2135 del codice civile è il seguente:

«Art. 2135. — È imprenditore agricolo chi esercita un'attività diretta alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, all'allevamento del bestiame e attività connesse.

Si reputano connesse le attività dirette alla trasformazione o all'alienazione dei prodotti agricoli, quando rientrano nell'esercizio normale dell'agricoltura».

Note all'art. 10:

— Il testo dell'art. 2, comma 203, lettere d), e), f) della citata legge n. 662/1996 è il seguente:

«d) "Patto territoriale", come tale intendendosi l'accordo, promosso da enti locali, parti sociali, o da altri soggetti pubblici o privati con i contenuti di cui alla lettera c), relativo all'attuazione di un programma di interventi caratterizzato da specifici obiettivi di promozione dello sviluppo locale;

e) "Contratto di programma", come tale intendendosi il contratto stipulato tra l'amministrazione statale competente, grandi imprese, consorzi di medie e piccole imprese e rappresentanze di distretti industriali per la realizzazione di interventi oggetto di programmazione negoziata;

f) "Contratto di area", come tale intendendosi lo strumento operativo, concordato tra le amministrazioni, anche locali, rappresentanze dei lavoratori e dei datori di lavoro, nonché eventuali altri soggetti interessati, per la realizzazione delle azioni finalizzate ad accelerare lo sviluppo e la creazione di una nuova occupazione in territori circoscritti, nell'ambito delle aree di crisi indicate dal Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica e sentito il parere delle competenti commissioni parlamentari, che si pronunciano entro quindici giorni dalla richiesta, e delle aree di sviluppo industriale e dei nuclei di industrializzazione situati nei territori di cui all'obiettivo 1 del Regolamento CEE n. 2052/88, nonché delle aree industrializzate realizzate a norma dell'art. 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219, che presentino requisiti di più rapida attivazione di investimenti di disponibilità di aree attrezzate e di risorse private o derivanti da interventi normativi. Anche nell'ambito dei contratti d'area dovranno essere garantiti ai lavoratori i trattamenti retributivi previsti dall'art. 6, comma 9, lettera c), del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389».

— La direttiva n. 92/46/CEE del 16 giugno 1992, relativa alle norme sanitarie per la produzione e la commercializzazione di latte crudo, di latte trattato termicamente e di prodotti a base di latte, è pubblicata nella G.U.C.E. n. L 268 del 14 settembre 1992.

— Il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, recante norme in materia di sicurezza sul lavoro, è pubblicato in *Gazzetta Ufficiale*, supplemento ordinario, del 12 novembre 1994, n. 265.

— Il testo dell'art. 12, paragrafo 2, del citato regolamento (CE) n. 950/97 è il seguente:

«2 (Aiuti generalmente autorizzati). — Gli Stati membri possono concedere aiuti agli investimenti per:

- a) l'acquisto di terreni;
- b) crediti di esercizio agevolati per un periodo non superiore alla durata di una campagna agricola;
- c) l'acquisto di riproduttori maschi;
- d) le garanzie per i prestiti contratti, compresi gli interessi;
- e) la protezione e il miglioramento dell'ambiente, purché tali investimenti non determinino un aumento della capacità produttiva;
- f) il miglioramento delle condizioni di igiene negli allevamenti nonché il rispetto delle norme comunitarie in materia di benessere degli animali, o delle norme nazionali quando sono più rigide delle norme comunitarie, sempreché detti investimenti non determinino un aumento della capacità produttiva;
- g) nelle aziende agricole, le attività che non riguardano le attività culturali o zootecniche.

Si applicano a tali aiuti gli articoli 92, 93 e 94 del trattato».

— Il testo dell'art. 10 del regolamento (CEE) n. 2078/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, è il seguente:

«Art. 10. — 1. Il presente regolamento non pregiudica la facoltà degli Stati membri di adottare misure d'aiuto supplementari che prevedano condizioni o modalità di concessione diverse da quelle da esso stabilite o il cui importo sia superiore ai limiti in esso fissati, sempreché tali misure non rientrino nel campo d'applicazione dell'art. 5, paragrafo 2 e siano adottate conformemente agli obiettivi del presente regolamento, nonché agli articoli 92, 93 e 94 del trattato.

2. Dopo tre anni a decorrere dalla messa in vigore negli Stati membri, la commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio un bilancio dell'applicazione del presente regolamento».

Note all'art. 11:

— Il regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli ed alimentari, è pubblicato in G.U.C.E. n. L 208 del 24 luglio 1992.

— Il regolamento (CEE) n. 2082/92 del Consiglio del 14 luglio 1992, relativo alle attestazioni di specificità dei prodotti agricoli ed alimentari, è pubblicato in G.U.C.E. n. L 208 del 24 luglio 1992.

— Il regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio del 24 giugno 1991, relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli, è pubblicato in G.U.C.E. n. L 198 del 22 luglio 1991.

— Il regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio del 28 ottobre 1996, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli, è pubblicato nella G.U.C.E. n. L 297 del 21 novembre 1996.

— Il regolamento (CE) n. 952/97 del Consiglio del 20 maggio 1997, concernente le associazioni dei produttori e le relative unioni, è pubblicato in G.U.C.E. n. L 142 del 2 giugno 1997.

— Il testo dell'art. 2 della legge 10 ottobre 1990, n. 287 è il seguente:

«Art. 2. — 1. Sono considerati intese gli accordi e/o le pratiche concordati tra imprese nonché le deliberazioni, anche se adottate ai sensi di disposizioni statutarie o regolamentari, di consorzi, associazioni di imprese ed altri organismi similari.

2. Sono vietate le intese tra imprese che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare in maniera consistente il gioco della concorrenza all'interno del mercato nazionale o in una sua parte rilevante, anche attraverso attività consistenti nel:

- a) fissare direttamente o indirettamente i prezzi d'acquisto o di vendita ovvero altre condizioni contrattuali;
- b) impedire o limitare la produzione, gli sbocchi o gli accessi al mercato, gli investimenti, lo sviluppo tecnico o il progresso tecnologico;
- c) ripartire i mercati o le fonti di approvvigionamento;
- d) applicare, nei rapporti commerciali con altri contraenti, condizioni oggettivamente diverse per prestazioni equivalenti, così da determinare per essi ingiustificati svantaggi nella concorrenza;
- e) subordinare la conclusione di contratti all'accettazione da parte degli altri contraenti di prestazioni supplementari che, per loro natura o secondo gli usi commerciali, non abbiano alcun rapporto con l'oggetto dei contratti stessi.

3. Le intese vietate sono nulle ad ogni effetto».

Note all'art. 13:

— Il testo dell'art. 12 del regolamento (CEE) n. 951/97 del Consiglio del 20 maggio 1997, è il seguente:

«Art. 12. — 1. Gli investimenti devono concorrere al miglioramento della situazione dei settori di produzione di base interessati; essi devono, tenuto conto della peculiarità di ogni settore, garantire in particolare una partecipazione adeguata e duratura dei produttori di prodotti di base ai vantaggi economici che da essi derivano.

2. Gli investimenti devono riguardare i prodotti di cui all'allegato II del trattato, esclusi quelli di cui al regolamento (CE) n. 3699/93 del Consiglio del 21 dicembre 1993, che definisce i criteri e le condizioni degli interventi comunitari a finalità strutturale nel settore della pesca, dell'acquacoltura e della trasformazione e commercializzazione dei relativi prodotti (G.U. n. L 346 del 31 dicembre 1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 965/96 (G.U. n. L 131 del 1° giugno 1996, pag. 1)). Tuttavia, sono ammessi anche gli investimenti relativi ai prodotti dei codici NC4502, 4503 e 4504.

La Commissione, agendo secondo la procedura di cui all'art. 29, paragrafo 1, commi da 2 a 5, del regolamento (CEE) n. 4253/88, può ammettere investimenti relativi ad altri prodotti a condizione che:

i) beneficiari dell'aiuto abbiano legami contrattuali diretti con i produttori di prodotti agricoli di base, oppure

si tratti di prodotti trasformati ottenuti con prodotti di cui all'allegato II del trattato e si possa debitamente giustificare l'esistenza di legami che dimostrino un interesse per i produttori dei prodotti agricoli di base.

3. Gli investimenti devono offrire una sufficiente garanzia di redditività».

— Il testo dell'art. 48 del citato D.Lgs. n. 112/1998 è il seguente:

«Art. 48. — 1. I trasferimenti e le deleghe di funzioni alle regioni, disposti nelle materie di cui al presente titolo, comprendono, tra l'altro, le funzioni relative:

a) all'organizzazione ed alla partecipazione a fiere, mostre ed esposizioni organizzate al di fuori dei confini nazionali per favorire l'incremento delle esportazioni dei prodotti locali, anche con la stampa e la distribuzione di pubblicazioni per la relativa propaganda;

b) alla promozione e al sostegno alla costituzione di consorzi tra piccole e medie imprese industriali, commerciali e artigiane, come individuati dagli articoli 1 e 2 della legge 21 febbraio 1989, n. 83;

c) alla promozione ed al sostegno finanziario, tecnico-economico ed organizzativo di iniziative di investimento e di cooperazione commerciale ed industriale da parte di imprese italiane;

d) allo sviluppo della commercializzazione nei mercati di altri Paesi dei prodotti agroalimentari locali;

e) alla promozione ed al sostegno della costituzione di consorzi agroalimentari, come individuati dall'art. 10, comma 1, del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 1981, n. 394;

f) alla promozione ed al sostegno della costituzione di consorzi turistico-alberghieri, come individuati dall'art. 10, comma 2, del citato decreto-legge n. 251 del 1981;

g) alla predisposizione ed all'attuazione di ogni altra iniziativa idonea a favorire i predetti obiettivi.

2. Nell'esercizio delle funzioni amministrative di cui al comma 1, le regioni possono avvalersi anche dell'ICE e delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura».

— Il testo dell'art. 30 del trattato è il seguente:

«Art. 30. — Senza pregiudizio delle disposizioni che seguono, sono vietate tra gli stati membri le restrizioni quantitative all'importazione nonché qualsiasi misura di effetto equivalente».

Note all'art. 14:

— La legge 19 dicembre 1992, n. 488, di conversione in legge del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, recante modifiche alla legge 1° marzo 1986, n. 64 in tema di disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno e norme per l'agevolazione delle attività produttive, è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 299 del 21 dicembre 1992.

— Il testo dell'art. 1 della legge 15 maggio 1997, n. 127 è il seguente:

«Art. 1. — 1. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con uno o più regolamenti da adottarsi ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, il Governo adotta misure per la semplificazione delle norme sulla documentazione amministrativa. Le Commissioni si esprimono entro trenta giorni dalla data di trasmissione. Decorso tale termine il decreto è emanato anche in mancanza del parere ed entra in vigore novanta giorni dopo la sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

2. Dalla data di entrata in vigore delle norme regolamentari di cui al comma 1, sono abrogate le disposizioni vigenti, anche di legge, con esse incompatibili.

3. Il regolamento si conforma, oltre che ai principi contenuti nell'art. 18 della legge 7 agosto 1990, n. 241, ai seguenti criteri e principi direttivi:

a) eliminazione o riduzione dei certificati o delle certificazioni richieste ai soggetti interessati all'adozione di provvedimenti amministrativi o all'acquisizione di vantaggi, benefici economici o altre utilità erogati da soggetti pubblici o gestori o esercenti di pubblici servizi;

b) ampliamento delle categorie di stati, fatti, qualità personali comprovabili dagli interessati con dichiarazioni sostitutive di certificazioni;

c) modificazione delle disposizioni normative e regolamentari sui procedimenti amministrativi in attuazione dei criteri di cui alle lettere a) e b), al fine di evitare che le misure di semplificazione comportino oneri o ritardi nell'adozione dell'atto amministrativo;

d) indicazione esplicita delle norme abrogate».

— Il testo dell'art. 18 della legge 7 agosto 1990, n. 241, è il seguente:

«Art. 18. — 1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge le amministrazioni interessate adottano le misure organizzative idonee a garantire l'applicazione delle disposizioni in materia di autocertificazione e di presentazione di atti e documenti da parte di cittadini e pubbliche amministrazioni di cui alla legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni e integrazioni. Delle misure adottate le amministrazioni danno comunicazione alla Commissione di cui all'art. 27.

2. Qualora l'interessato dichiari che fatti, dati e qualità sono attestati in documenti già in possesso della stessa pubblica amministrazione procedente o di altra pubblica amministrazione, il responsabile del procedimento provvede d'ufficio all'acquisizione dei documenti stessi o di copia di essi.

3. Parimenti sono accertati d'ufficio dal responsabile del procedimento i fatti, i dati e le qualità che la stessa amministrazione procedente o altra pubblica amministrazione è tenuta a certificare».

— Il D.P.R. 12 febbraio 1965, n. 162, recante norme per la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio dei mosti, vini e aceti è pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* del 23 marzo 1965, n. 73.

— Il D.L. 18 giugno 1986, n. 282, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 1986, n. 462, recante misure urgenti in materia di prevenzione e repressione delle sofisticazioni alimentari, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 192 del 20 agosto 1986.

— Il D.L. 7 settembre 1987, n. 370, convertito, con modificazioni, nella legge 4 novembre 1987, n. 46, recante nuove norme in materia di produzione e commercializzazione dei prodotti vitivinicoli, nonché sanzioni per l'inosservanza di regolamenti comunitari in materia agricola, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 211 del 10 settembre 1987.

— La legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante la nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini, è pubblicata in supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 47 del 26 febbraio 1992.

— La legge 17 febbraio 1982, n. 41, recante il Piano per la razionalizzazione e lo sviluppo della pesca marittima, è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 24 febbraio 1982.

— La legge 10 febbraio 1992, n. 165, recante modifiche ed integrazioni alla legge 17 febbraio 1981, n. 41 (Piano per la razionalizzazione e lo sviluppo della pesca marittima), è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 48 del 27 febbraio 1992.

— La legge 4 giugno 1984, n. 194, recante interventi a sostegno dell'agricoltura, è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 153 del 5 giugno 1984.

Note all'art. 15:

— Il D.Lgs. 4 giugno 1997, n. 143, recante il conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'amministrazione centrale, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 5 giugno 1997, n. 129.

— L'art. 24 della legge 31 gennaio 1994, n. 97, è il seguente:

«Art. 24. — 1. Le comunità montane possono operare quali sportelli dei cittadini per superare le difficoltà di comunicazione tra le varie strutture e servizi territoriali. A tal fine, le amministrazioni pubbliche ed i soggetti che gestiscono pubblici servizi sono tenuti a consentire loro l'accesso gratuito a tutte le informazioni ed i servizi non coperti da segreto.

2. L'autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione, sentita l'Unione nazionale comuni, comunità ed enti montani (UNCEN), predispone le possibili forme di reciproca collaborazione e consultazione.

3. Il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, istituisce, nell'ambito del proprio sistema telematico, gli opportuni collegamenti dei servizi d'interesse delle aree montane, con le comunità, i comuni montani e l'UNCEN.

4. Il Ministero del bilancio e della programmazione economica, entro il 30 settembre di ciascun anno, sentita l'UNCEN, presenta al Parlamento la relazione annuale sullo stato della montagna, con particolare riferimento all'attuazione della presente legge ed al quadro delle risorse da destinare al settore da parte delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, nei rispettivi bilanci, su fondi propri o derivanti da programmi comunitari, al fine di conseguire gli obiettivi della politica nazionale della montagna».

— L'art. 01 della legge 28 marzo 1997, n. 81, è il seguente:

«Art. 01. — 1. A decorrere dal periodo di applicazione 1997-1998, le funzioni amministrative relative all'attuazione della normativa comunitaria in materia di quote latte e di prelievo supplementare sul latte bovino di cui al regolamento (CEE) n. 3950/92 del Consiglio del 28 dicembre 1992, e successive modificazioni, integrazioni e codificazioni, sono svolte dalle province autonome di Trento e di Bolzano, fatti salvi, in attesa della riforma organica del settore, i compiti dell'azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA) in materia di aggiornamento del bollettino 1997-1998, di riserva nazionale, di compensazione nazionale e di programmi volontari di abbandono. L'AIMA concorre altresì con le regioni e le province autonome per gli altri adempimenti dello Stato nei confronti dell'Unione europea nel settore lattiero-caseario, anche avvalendosi del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN) nel quale dovranno essere integrati i sistemi informativi dell'AIMA.

2. Al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali rimangono assegnate le funzioni di indirizzo e coordinamento, nonché le azioni sostitutive nel caso di eventuali inadempienze da parte di regioni e province autonome».

— Il testo dell'art. 2 del D.P.R. 7 dicembre 1995, n. 58, è il seguente:

«Art. 2. — 1. L'ufficio esercita i compiti ad esso demandati dalla legge ed in particolare:

a) provvede, secondo tecniche informatiche nel rispetto delle norme vigenti, alla predisposizione, tenuta, conservazione e gestione del registro delle imprese, nonché alla conservazione ed esibizione dei documenti e atti soggetti a deposito o iscrizione o annotazione nel registro delle imprese;

b) provvede alla ricezione degli atti e delle notizie soggetti a pubblicazione nel BUSARL e alla loro trasmissione, anche per via telematica, all'ufficio del registro delle imprese del capoluogo di regione;

c) provvede alla ricezione degli atti e delle notizie soggetti a pubblicazione nel BUSC e alla loro trasmissione al Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione. L'ufficio avente sede nelle regioni a statuto speciale Friuli-Venezia Giulia, Valle d'Aosta e Sicilia trasmette gli atti e le notizie soggette a pubblicazione nel BUSC all'ufficio competente delle regioni medesime. Sono altresì comunicate le avvenute cancellazioni delle società cooperative dal registro delle imprese;

d) provvede al rilascio, anche per corrispondenza e per via telematica, a chiunque ne faccia richiesta, di certificati di iscrizione o annotazione nel registro delle imprese o di certificati attestanti il

deposito di atti a tal fine richiesti o la mancanza di iscrizione; provvede inoltre al rilascio di copia integrale o parziale di ogni atto per il quale sono previsti il deposito o l'iscrizione nel registro delle imprese, in conformità alle norme vigenti. Il costo delle copie non può eccedere il costo amministrativo;

e) provvede alla bollatura e alla numerazione dei libri e delle scritture contabili a norma degli articoli 2215 e seguenti del codice civile e di altre leggi.

2. L'ufficio provvede, altresì, sotto la vigilanza del Ministero dell'Industria, alla tenuta del REA, nonché al rilascio di visure e certificati inerenti alle iscrizioni e alle annotazioni nel registro delle ditte».

98G0223

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 1° giugno 1998.

Sospensione dalla carica di un consigliere della regione Calabria.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 15, commi 4-bis e 4-ter, della legge 19 marzo 1990, n. 55, come modificato dalla legge 18 gennaio 1992, n. 16 e dalla legge 12 gennaio 1994, n. 30;

Visto l'art. 3 della legge 12 gennaio 1994, n. 30;

Vista la comunicazione della procura della Repubblica presso il tribunale di Catanzaro che dà notizia dell'esecuzione in data 7 maggio 1998 della ordinanza di custodia cautelare in carcere del sig. Sergio Stancato, consigliere della regione Calabria, per il reato previsto dagli articoli 81 cpv, 110, 319 e 321 del codice penale;

Vista la comunicazione in data 12 maggio 1998, n. 1310/2.00.10/Div. I del commissario del Governo nella regione Calabria;

Considerato che al provvedimento giudiziario di cui sopra consegue la sospensione dalla carica di consigliere regionale del sig. Sergio Stancato;

Accertata la sussistenza dei presupposti della sospensione contemplata dalla legge;

Sentiti il Ministro per gli affari regionali ed il Ministro dell'interno;

Decreta:

Il sig. Sergio Stancato è sospeso dalla carica di consigliere della regione Calabria a decorrere dalla data del 7 maggio 1998.

In caso di revoca del provvedimento giudiziario in premessa, la sospensione cessa a decorrere dalla data del provvedimento stesso.

Roma, 1° giugno 1998

Il Presidente: PRODI

98A4760

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 2 giugno 1998, n. 174.

Regolamento recante norme per l'organizzazione e l'esercizio delle scommesse a totalizzatore ed a quota fissa su competizioni sportive organizzate dal CONI, da adottare ai sensi dell'articolo 3, comma 230, della legge n. 549 del 1995.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Vista la legge 16 febbraio 1942, n. 426, istitutiva del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI);

Visto il decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, concernente la disciplina delle attività di giuoco;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1951, n. 581, modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1962, n. 806, recante «Norme regolamentari per l'applicazione e l'esecuzione del decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, sulla disciplina delle attività di giuoco»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, sulla «Disciplina delle funzioni dirigenziali nelle amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo»;

Visto l'articolo 3, comma 2, della legge 19 aprile 1990, n. 85, concernente modificazioni alla legge 2 agosto 1982, n. 528, sull'ordinamento del giuoco del lotto;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, concernente: «Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'articolo 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421»;

Visto l'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito con legge 26 febbraio 1994, n. 133, recante disposizione in materia di lotterie ed altri giuochi;

Visto l'articolo 3, comma 229, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, che prevede che l'organizzazione e l'esercizio delle scommesse a totalizzatore e a quota fissa riservate al CONI sulle competizioni sportive organizzate o svolte sotto il proprio controllo può essere affidata in concessione a persone fisiche, società ed altri enti che offrano adeguate garanzie;

Visto l'articolo 3, commi 230 e 231, della citata legge n. 549 del 1995, come modificati dall'articolo 24, commi 25 e 26, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, i quali, fra l'altro, prevedono che le norme per l'organizzazione e l'esercizio delle predette scommesse sono determinate con regolamento approvato con decreto del Ministro delle finanze e che, su richiesta del CONI, nelle more della effettuazione delle relative gare, l'accettazione delle scommesse sia effettuata da parte di concessionari previsti dal regolamento di cui all'articolo 3, comma 78, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e che in tal caso il Ministero delle finanze gestisce il totalizza-

tore nazionale attingendo ai proventi derivanti dalle scommesse per la copertura delle spese di impianto ed esercizio dello stesso;

Visto l'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza della sezione consultiva per gli atti normativi del 4 maggio 1998;

Vista la comunicazione n. 3-3142/UCL del 15 maggio 1998 inviata al Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi del predetto articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988;

ADOTTA

il seguente regolamento:

Capo I

NORME GENERALI

Art. 1.

Esercizio delle scommesse

1. Il presente regolamento disciplina l'organizzazione e l'esercizio delle scommesse a totalizzatore e a quota fissa riservate al CONI sulle competizioni sportive organizzate e svolte sotto il proprio controllo, ivi comprese le competizioni internazionali, i giochi mondiali, continentali, di area europea ed extraeuropea riguardanti gli sport olimpici.

2. Agli effetti del presente regolamento assume la qualifica di gestore il CONI se direttamente organizza ed esercita l'attività di scommessa. È considerato altresì gestore il concessionario che provvede con propria organizzazione all'esercizio delle scommesse.

Art. 2.

Concessioni per l'esercizio delle scommesse

1. Il CONI può attribuire, con gara da espletare secondo la normativa nazionale e comunitaria, le concessioni per l'esercizio delle scommesse sportive al totalizzatore nazionale e a quota fissa a persone fisiche, società ed altri enti con idonei e comprovati requisiti anche in ordine alla solidità finanziaria, sulla base dei seguenti criteri:

a) trasparenza dell'assetto proprietario ed efficienza della gestione dei singoli punti di accettazione delle scommesse;

b) potenziamento della rete di raccolta ed accettazione delle scommesse; razionale e bilanciata distribuzione sul territorio secondo parametri programmati e controllabili;

c) omogeneità ed equilibrio della remunerazione stabilita per le varie categorie di concessionari;

d) eventuale previsione di scaglioni retributivi decrescenti che consentano maggiori ricavi iniziali per il concessionario in funzione dei costi di avviamento;

e) garanzia della libertà di concorrenza e di mercato mediante la previsione di parametri volti ad impedire l'abuso di posizioni dominanti, determinati tenendo anche conto del numero delle concessioni attribuite a ciascuna persona fisica, società o altri enti e del volume di scommesse raccogliibili da ciascun concessionario;

f) previsione di modalità di controllo centralizzato ed in tempo reale delle scommesse e dei relativi flussi finanziari, anche mediante l'imposizione ai concessionari di obblighi di segnalazione all'amministrazione finanziaria di scommesse anomale per entità economica e ripetizione del medesimo pronostico. I concessionari adottano per la gestione delle scommesse strumenti informatici conformi alle specifiche tecniche stabilite con decreto del Ministero delle finanze;

g) durata non inferiore a sei anni;

h) l'accettazione delle scommesse avviene nei locali nei quali non si svolgono attività diverse dalla accettazione di scommesse.

2. Il CONI, entro il 31 dicembre di ogni anno, pubblica il piano delle concessioni che intende mettere a gara nell'anno successivo.

3. Le concessioni per l'esercizio delle scommesse sono rinnovabili per una sola volta, fermo restando il rispetto delle prescrizioni di cui al comma 1.

4. Con decreto del Ministro delle finanze sono approvate, su proposta del CONI, le convenzioni tipo che accedono alle concessioni di cui al presente regolamento, anche nella ipotesi di cui al comma 9.

5. Il trasferimento della concessione è consentito previa autorizzazione del Ministero delle finanze.

6. Se il concessionario è costituito in forma di società per azioni, in accomandita per azioni o a responsabilità limitata, le azioni aventi diritto di voto o le quote vanno intestate a persone fisiche, società in nome collettivo o in accomandita semplice. È escluso il trasferimento per semplice girata di dette azioni o quote. Le imprese di cui al primo periodo comunicano al CONI l'elenco dei soci titolari, con il numero delle azioni o l'entità delle quote da essi possedute e gli eventuali trasferimenti di titolarità. L'inosservanza delle condizioni di cui al presente comma comporta la decadenza della concessione.

7. Il CONI affida la gestione delle scommesse a totalizzatore o a quota fissa ai singoli soggetti di cui al comma 1, con propria delibera. La gestione delle scommesse a quota fissa è affidata ad almeno due concessionari.

8. Il CONI, nel caso di singole concessioni a diversi soggetti, provvede all'autorizzazione di tutti i punti di accettazione.

9. Il CONI effettua direttamente la gestione del totalizzatore nazionale oppure l'affida a terzi con gara da espletare secondo la normativa nazionale e comunita-

ria. È vietata la partecipazione alla gara ai soggetti ai quali è affidata, ai sensi dei commi precedenti, la concessione per l'esercizio delle scommesse.

10. Non è ammessa la contemporanea titolarità, anche parziale, diretta o per interposta persona, di partecipazioni in società sportive di cui all'articolo 10 della legge 23 marzo 1981, n. 91, e di concessioni per l'accettazione delle scommesse.

Art. 3.

Decadenza e revoca delle concessioni

1. Il CONI, d'intesa con il Ministero delle finanze, con propria delibera dichiara la decadenza dalla concessione:

a) quando è accertato il venire meno di uno dei requisiti o delle condizioni stabilite per l'attribuzione della concessione dal presente regolamento o dal relativo bando;

b) quando il concessionario non rispetta le disposizioni di cui al comma 6 dell'articolo 2;

c) in caso di interruzione dell'attività per cause non dipendenti da forza maggiore;

d) per inosservanza delle disposizioni contenute nel comma 2 dell'articolo 7.

2. Con le medesime modalità di cui al comma 1, il CONI revoca la concessione quando nello svolgimento dell'attività sono commesse gravi violazioni delle disposizioni previste dal presente regolamento e dalla convenzione, nonché dalla normativa tributaria.

3. Il concessionario nei cui confronti è stato adottato un provvedimento di decadenza o di revoca non può concorrere, né direttamente né per interposta persona né per il tramite di società, nei tre anni successivi alla data di pubblicazione di detto provvedimento, all'attribuzione di nuove concessioni.

4. La disposizione di cui al comma 3 si applica anche agli amministratori e ai soci di controllo delle società concessionarie.

Art. 4.

Scommesse ammesse

1. Le scommesse possono essere effettuate al totalizzatore nazionale o a quota fissa.

2. Le scommesse a totalizzatore sono quelle il cui ammontare complessivo, detratto l'importo del prelievo stabilito con decreto del Ministro delle finanze, è ripartito tra gli scommettitori vincenti, secondo le specifiche modalità indicate nel presente regolamento.

3. Le scommesse a quota fissa sono quelle per le quali la somma da riscuotere, in caso di vincita, è previamente concordata tra lo scommettitore ed il gestore delle scommesse.

4. L'unità di scommessa e la scommessa minima sono fissate con delibera del CONI.

5. È vietato l'utilizzo del sistema del riferimento alle quote del totalizzatore e qualunque forma di scommessa non contemplata nel presente regolamento.

6. Nuovi sistemi di scommessa, fra quelli effettuati al totalizzatore e a quota fissa, e nuove modalità di accettazione, anche a mezzo telefonico o telematico, sono stabilite, anche, su proposta del CONI, con decreto del Ministro delle finanze.

Art. 5.

Oggetto delle scommesse

1. Le scommesse hanno per oggetto i risultati parziali o finali di qualsiasi competizione sportiva di cui all'articolo 1, ovunque organizzata o svolta sotto il controllo del CONI.

2. Le scommesse possono avere per oggetto anche fatti connessi alle competizioni stesse purché riscontrabili ed esattamente determinabili dai referti arbitrali.

Art. 6.

Programma ufficiale delle competizioni sportive

1. Il CONI, d'intesa col Ministero delle finanze, stabilisce quali sport, di anno in anno, e, con cadenza almeno mensile, quali avvenimenti sono ammessi alle scommesse.

2. Il CONI rende pubbliche le competizioni sportive oggetto delle scommesse con un programma ufficiale redatto periodicamente e comunicato al Ministero delle finanze. Tale programma costituisce il documento in riferimento al quale le scommesse sono accettate. In esso sono riportati per ogni avvenimento la data, l'ora d'inizio, il luogo di svolgimento, nonché i tipi di scommessa ammessi e la relativa unità base di scommesse.

3. Sulla base del programma ufficiale di cui al comma 2 il gestore redige ed espone al pubblico, nei luoghi di raccolta del giuoco, il programma di accettazione contenente le singole condizioni delle scommesse. Il gestore pubblica settimanalmente su almeno tre quotidiani sportivi a diffusione nazionale le quote di apertura in relazione a ciascun evento oggetto di scommessa e le altre notizie utili per l'effettuazione delle scommesse.

4. Tutta l'attività sportiva è riferita all'orario ufficiale in vigore su tutto il territorio nazionale, al quale sono sincronizzati i sistemi automatizzati impiegati per la gestione delle scommesse e per le edizioni di informazioni ad esse connesse. La data e l'ora di emissione delle ricevute delle scommesse e dei documenti sono stampigliate sugli stessi con riferimento all'orario ufficiale.

Art. 7.

Accettazione delle scommesse

1. Le scommesse sono effettuate esclusivamente presso i punti di accettazione espressamente autorizzati dal CONI e dall'autorità di pubblica sicurezza, secondo quanto stabilito dal presente regolamento, il quale è esposto al pubblico nei luoghi dove si effettuano le scommesse stesse.

2. È vietata ogni forma di intermediazione.

3. Il termine dell'accettazione delle scommesse non può protrarsi oltre l'inizio ufficiale della competizione sportiva.

4. Le modifiche dell'orario di inizio delle competizioni comportano, in caso di posticipazione e se tempestivamente comunicate, il protrarsi del termine di accettazione; in caso di anticipazione, le modifiche comportano il rimborso delle scommesse accettate.

Art. 8.

Validità delle scommesse e dei risultati che ne costituiscono l'oggetto

1. La scommessa è considerata valida quando il risultato dell'avvenimento è convalidato sul campo e quando l'avvenimento è rinviato ed effettuato il giorno successivo a quello in programma. La scommessa è considerata non valida quando l'avvenimento non si è svolto e quando nessun concorrente si è classificato.

2. Nel caso di scommesse su risultati parziali o su altri fatti connessi alla competizione, la scommessa è comunque valida quando il risultato nella stessa pronosticabile è già maturato sul campo, anche se, in momenti successivi, l'avvenimento è sospeso o annullato.

3. Nei casi di inversione di campo nelle competizioni a squadre, è consentita la sostituzione della scommessa prima dell'inizio dell'avvenimento; le scommesse non sostituite sono ritenute valide nei loro termini.

4. Nel caso di mancata partecipazione alla competizione di un concorrente, le scommesse accettate su quel concorrente sono ritenute perdenti.

5. Ai fini della determinazione della vincita si tiene conto esclusivamente del risultato conseguito e convalidato sul campo, desunto dai referti arbitrali. Il risultato è tempestivamente reso pubblico dal CONI; le eventuali modificazioni al risultato conseguito sul campo non influiscono sull'esito delle scommesse effettuate.

6. La scommessa è considerata vincente quando tutti i termini con i quali è stata espressa sono conformi ai risultati degli avvenimenti cui la stessa si riferisce.

Art. 9.

Rimborsi

1. Lo scommettitore ha diritto al rimborso quando:

- a) nel caso di avaria ai sistemi informatici, non sia consentita la totalizzazione o il riscontro delle scommesse;
- b) la scommessa è considerata non valida;
- c) si verifica l'ipotesi di cui al comma 4, dell'articolo 7.

2. Gli scommettitori sono informati del diritto al rimborso con apposito comunicato affisso nei luoghi dove le scommesse sono state accettate.

3. L'importo rimborsato, la data e l'orario di effettuazione del rimborso risultano da annotazione apposta dal sistema sulla ricevuta della scommessa.

4. Lo scommettitore decade dal diritto di rimborso se non chiede la restituzione della somma scommessa entro sessanta giorni decorrenti da quello di effettuazione dell'ultimo avvenimento considerato nella scommessa medesima. Il gestore provvede ad effettuare il rimborso subito dopo l'affissione del comunicato di cui al comma 2. I rimborsi non richiesti entro il termine predetto sono acquisiti dal CONI.

Art. 10.

Ricevuta della scommessa

1. La scommessa accettata è certificata dalla ricevuta emessa dal sistema di accettazione secondo le modalità di cui all'articolo 15.

2. La ricevuta costituisce l'unica prova di partecipazione alla scommessa e non può essere sostituita da nessun altro documento o da prova testimoniale; in caso di suo smarrimento o distruzione si perde il diritto alla riscossione della vincita e all'eventuale rimborso.

3. All'atto del ritiro della ricevuta, lo scommettitore accerta che gli estremi della scommessa sono conformi alla richiesta; non essendo ammesso alcun reclamo una volta che lo scommettitore si sia allontanato dallo sportello.

4. Nel caso di mancato ritiro della ricevuta da parte dello scommettitore, la stessa è immediatamente annullata.

5. Nel caso di cui all'articolo 8, comma 3, è consentita la sostituzione di una ricevuta con altra di uguale importo, previo annullamento della precedente ricevuta.

6. Se si riscontra, prima della chiusura dell'accettazione del giuoco, che una ricevuta è priva dei requisiti necessari per un eventuale pagamento o rimborso, o è illeggibile, la scommessa può essere annullata a richiesta dello scommettitore.

Art. 11.

Pagamento delle vincite

1. Il pagamento delle scommesse vincenti è effettuato subito dopo la convalida del risultato e la diramazione delle quote per le scommesse a totalizzatore e dopo la convalida del risultato per le scommesse a quota fissa, unicamente dietro presentazione della ricevuta delle stesse. Non può procedersi al pagamento delle scommesse le cui ricevute sono alterate o sulle quali non risultano tutte le prescritte indicazioni. L'importo pagato per vincita, la data e l'orario dell'avvenuto pagamento risultano da annotazione apposta dal sistema sulla ricevuta delle scommesse.

2. Il pagamento delle scommesse vincenti al totalizzatore, di importo unitario superiore a L. 30.000.000, è effettuato entro il primo giorno lavorativo successivo alla diramazione delle quote.

3. Le vincite sono riscosse nei luoghi dove è stata effettuata la scommessa. Lo scommettitore decade dal diritto alla vincita se non ne chiede il pagamento entro sessanta giorni decorrenti dalla data di effettuazione della gara oggetto della scommessa. Le vincite non riscosse entro il predetto termine sono acquisite dal CONI.

Art. 12.

Attribuzione dei proventi

1. Con decreto del Ministro delle finanze sono stabilite le quote di prelievo sull'introito lordo delle scommesse da destinarsi al CONI, al netto dell'imposta unica di cui alla legge 22 dicembre 1951, n. 1379, con aliquota del 5 per cento, e delle spese relative all'accettazione e alla raccolta delle scommesse medesime e alla gestione del totalizzatore nazionale.

Art. 13.

Ufficio competente

1. Competente per l'accertamento dell'imposta unica è l'ufficio delle entrate nella cui circoscrizione si svolge l'attività di accettazione delle scommesse relative alle gare sportive. Fino all'entrata in funzione dell'ufficio delle entrate è competente l'ufficio provinciale dell'imposta sul valore aggiunto.

2. I funzionari del Ministero delle finanze, muniti di speciale tessera di riconoscimento, sono abilitati a compiere i controlli e gli accertamenti necessari ai fini dell'esatta percezione del tributo e ad essi è consentito il libero accesso nei luoghi ove si accettano le scommesse.

Art. 14.

Dichiarazione d'inizio di attività

1. I concessionari per l'esercizio delle scommesse muniti dell'autorizzazione di cui all'articolo 88 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, presentano, prima dell'inizio dell'attività, anche in via telematica, la

dichiarazione di inizio di attività, redatta su stampato conforme al modello approvato con decreto del direttore generale del dipartimento delle entrate, all'ufficio competente e prestano idonea garanzia diretta ad assicurare il regolare pagamento dell'imposta.

2. I provvedimenti di diniego dell'autorizzazione o della concessione e quelli di divieto di prosecuzione dell'attività adottati dal CONI sono comunicati al questore per il ritiro dell'autorizzazione di polizia; quelli di rifiuto, di sospensione o di revoca dell'autorizzazione adottati dal questore sono comunicati al CONI per l'eventuale adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 3.

Art. 15.

Modalità di emissione delle ricevute delle scommesse

1. I concessionari trasmettono in tempo reale i dati relativi alle scommesse al sistema centrale, che emette immediatamente le ricevute, numerate progressivamente per i vari tipi di scommessa.

2. I dati contenuti nelle ricevute sono determinati con decreto del Ministero delle finanze.

Art. 16.

Liquidazione e pagamento dell'imposta

1. A chiusura di ogni giornata di gara, il sistema provvede alla stampa del prospetto di liquidazione, ai fini del pagamento dell'imposta unica, riepilogativo degli introiti delle scommesse raccolte al totalizzatore e accettate a quota fissa.

2. Il gestore versa l'imposta unica, calcolata con l'aliquota del 5 per cento sull'intero importo pagato per ogni singola scommessa, alla sezione competente di tesoreria provinciale dello Stato negli appositi capitoli di bilancio ai sensi dell'articolo 6 della legge 22 dicembre 1951, n. 1379, anche tramite il sistema postale o bancario. Il versamento è effettuato secondo le modalità indicate nell'articolo 230 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827.

3. Il gestore può delegare il versamento dell'imposta a propri rappresentanti, i quali lo effettuano presso le sezioni di tesoreria provinciale competenti in relazione al domicilio fiscale di questi ultimi.

Art. 17.

Rapporti con altri tributi

1. L'imposta sulle vincite nelle scommesse a totalizzatore o a libro prevista dall'articolo 30, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, è compresa nell'imposta unica di cui alla legge 22 dicembre 1951, n. 1379, e successive modificazioni.

2. Le operazioni relative all'esercizio delle scommesse, ivi comprese le operazioni relative alla raccolta delle giocate, sono esenti dall'imposta sul valore aggiunto ai sensi dell'articolo 10, primo comma, n. 7), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

Capo II

SCOMMESSE A TOTALIZZATORE

Art. 18.

Tipi di scommesse ammesse

1. Le scommesse ammesse a totalizzatore sono le seguenti:

a) singola: il pronostico indica il verificarsi di uno degli eventi proposti sull'avvenimento oggetto della scommessa;

b) plurima: il pronostico indica da due a sei dei primi classificati dell'avvenimento oggetto della scommessa. Nel proporre la scommessa è specificato:

1) il numero degli eventi da pronosticare;

2) se il pronostico è espresso indicando l'esatto ordine di piazzamento (scommessa in ordine) o se è espresso indicando i classificati qualunque sia il loro ordine di piazzamento (ordine libero);

c) multipla: il pronostico indica tutti gli esiti di tutti gli avvenimenti oggetto della scommessa;

d) totomultipla: tipo particolare di multipla, specificatamente disciplinato negli articoli da 27 a 29, nel quale il pronostico indica gli esiti da uno a sei degli avvenimenti oggetto della scommessa.

Art. 19.

Programma scommesse

1. Ogni gestore redige e rende pubblico, mediante affissione nei luoghi ove il giuoco viene raccolto, uno specifico programma per le scommesse a totalizzatore, in cui indica gli avvenimenti, scelti tra quelli riportati nel programma di cui all'articolo 6, i tipi di scommessa ammessi, le unità di scommessa ed il minimo di scommessa. Tale programma indica inoltre la data e l'orario di apertura e chiusura dell'accettazione delle scommesse.

2. Per la totomultipla il programma contiene da un minimo di 6 ad un massimo di 30 avvenimenti, indica i tipi di totomultipla ammessi e specifica per ciascun avvenimento gli eventi scommettabili.

Art. 20.

Calcolo delle quote

1. Le quote sono calcolate immediatamente dopo la comunicazione del risultato dell'unico o ultimo avvenimento oggetto della scommessa.

2. Le quote sono riferite ad una lira e sono espresse da una cifra intera seguita da un solo decimale; i decimali successivi per troncamento, sono a favore del CONI. Il calcolo delle quote, ad eccezione della totomultipla per la quale si rinvia alle disposizioni di cui all'articolo 28, è effettuato come segue per ciascun tipo di scommessa:

a) si determina il disponibile a vincite delle scommesse totalizzate pari alla somma degli importi scommessi su ogni singolo evento detratto l'importo del prelievo;

b) il quoziente ottenuto dividendo il disponibile a vincite per l'ammontare totalizzato sull'evento o combinazione vincente costituisce la quota per quel tipo di scommessa.

3. Le quote del totalizzatore non possono essere inferiori ad una lira.

Art. 21.

Scommessa singola - parità

1. Nel caso di esito di parità nell'avvenimento oggetto della scommessa singola, non specificatamente proposto come evento pronosticabile, sono considerate vincenti, con un'unica quota, le scommesse che indicano uno dei concorrenti classificati in parità.

Art. 22.

Scommessa plurima

La scommessa plurima a totalizzatore è la seguente:

- a) P2. pronostico sui primi due classificati;
- b) P3. pronostico sui primi tre classificati;
- c) P4. pronostico sui primi quattro classificati;
- d) P5. pronostico sui primi cinque classificati;
- e) P6. pronostico sui primi sei classificati.

Art. 23.

Scommessa plurima in ordine - parità

1. In caso di esito di parità, non specificatamente proposto come evento pronosticabile, sono considerate le seguenti ipotesi:

a) P2. parità tra due o più concorrenti al primo posto: sono vincenti, con un'unica quota, le scommesse che indicano in qualsiasi ordine due dei concorrenti classificati in parità;

b) P2. parità tra due o più concorrenti al secondo posto: sono vincenti, con un'unica quota, le scommesse che indicano esattamente al primo posto il concorrente primo classificato ed al secondo posto uno qualunque dei concorrenti classificati in parità;

c) P3. parità tra due concorrenti al primo posto: sono vincenti con un'unica quota, le scommesse che indicano ai primi due posti, in qualsiasi ordine, i concorrenti classificati in parità ed esattamente al terzo posto il concorrente terzo classificato;

d) P3. parità tra tre o più concorrenti al primo posto: sono vincenti con un'unica quota, le scommesse che indicano in qualsiasi ordine tre dei concorrenti classificati in parità;

e) P3. parità di due o più concorrenti al secondo posto: sono vincenti, con un'unica quota, le scommesse che indicano, al primo posto il concorrente classificato primo e, comunque, due dei concorrenti classificati in parità al secondo posto;

f) P3. parità tra due o più concorrenti al terzo posto: sono vincenti, con un'unica quota, le scommesse che indicano esattamente al primo e secondo posto i concorrenti primo e secondo classificato ed al terzo posto uno dei concorrenti classificati in parità.

2. Per gli esiti di parità relativi alle scommesse plurime P4, P5 e P6, si procede in modo analogo a quanto disposto dal comma 1.

Art. 24.

Scommessa plurima in ordine libero - parità

1. In caso di esito di parità, non specificatamente proposto come evento pronosticabile, sono considerate le seguenti ipotesi:

a) P2. parità di due o più concorrenti al primo posto: sono vincenti, con una unica quota, le scommesse che indicano due dei concorrenti classificati, in parità al primo posto;

b) P2. parità di due o più concorrenti al secondo posto: sono vincenti, con un'unica quota, le scommesse che indicano il concorrente classificato primo e uno dei concorrenti classificato secondo in parità;

c) P3. parità di due concorrenti al primo posto: sono vincenti con un'unica quota, le scommesse che indicano i due concorrenti classificati in parità al primo posto ed il concorrente classificato terzo;

d) P3. parità di tre o più concorrenti al primo posto: sono vincenti, con un'unica quota, le scommesse che indicano tre dei concorrenti classificati in parità;

e) P3. parità di due o più concorrenti al secondo posto: sono vincenti, con un'unica quota, le scommesse che indicano il concorrente classificato al primo posto e due dei concorrenti classificati in parità al secondo posto;

f) P3. parità di due o più concorrenti al terzo posto: sono vincenti, con un'unica quota, le scommesse che indicano i due concorrenti classificati ai primi due posti e uno dei concorrenti classificato terzo in parità.

2. Per gli esiti di parità relativi alle scommesse plurime P4, P5 e P6, si procede in modo analogo a quanto disposto dal comma 1.

Art. 25.

Scommessa plurima - risultato nelle competizioni

1. Se in un avvenimento oggetto della scommessa plurima i concorrenti classificati sono in numero inferiore ai concorrenti pronosticati, sono considerate vin-

centi le scommesse che indicano i concorrenti classificati, nell'ordine se la scommessa è in ordine o in qualsiasi ordine se la scommessa è a ordine libero.

Art. 26.

Scommessa multipla - parità e validità

1. Nel caso di esito di parità nell'avvenimento oggetto della scommessa multipla, non specificatamente proposto come evento pronosticabile, sono considerate vincenti, con un'unica quota, le scommesse che indicano uno dei concorrenti classificato in parità.

2. Le scommesse multiple che hanno per oggetto uno o più avvenimenti considerati non svolti o in cui nessun concorrente è classificato sono ritenute valide e vincenti nella parte in cui sono indicati esattamente gli esiti dei rimanenti avvenimenti.

Art. 27.

Totomultipla - scommesse vincenti

1. Una totomultipla è vincente quando, per tutti gli avvenimenti nella stessa considerati, i risultati convalidati sul campo corrispondono all'evento pronosticato.

2. Se un avvenimento compreso nel programma di cui all'articolo 19 risulta non svolto o senza alcun concorrente classificato, la quota per tale avvenimento è posta pari ad 1 e tutti i possibili eventi dello stesso si considerano verificati. Le scommesse totomultiple che hanno per oggetto uno o più di tali avvenimenti sono considerate vincenti se indicano esattamente l'esito dei rimanenti avvenimenti pronosticati nella scommessa.

Art. 28.

Totomultipla - procedura di calcolo delle quote

1. Le quote, indicate per ogni avvenimento sulla base di una lira con troncamento alla seconda cifra decimale, sono comprensive della puntata. I conteggi sono eseguiti con troncamento alla sesta cifra decimale. Gli importi derivanti dai troncamenti sono a favore del CONI.

2. La determinazione delle quote avviene secondo le seguenti modalità:

a) ogni scommessa totomultipla viene registrata in tutti i suoi termini;

b) su ogni avvenimento indicato nella totomultipla viene totalizzato, per tipo di scommessa, l'importo corrispondente al totale della scommessa, diviso per il numero degli avvenimenti pronosticati;

c) l'individuazione delle scommesse vincenti avviene una volta conosciuti gli eventi vincenti;

d) il numero delle unità di scommessa vincenti si determina separatamente per ogni tipo di scommessa;

e) il disponibile a vincite si determina per ogni tipo di totomultipla e per ogni avvenimento, detraendo dal totale scommesso il prelievo globale;

f) in caso di assenza di vincite su un avvenimento, il disponibile a vincite è ripartito, proporzionalmente, tra gli altri avvenimenti;

g) nel caso di assenza di vincite su un tipo di scommessa su un avvenimento, il disponibile a vincite è ripartito proporzionalmente sugli altri tipi di scommesse;

h) per ogni singolo avvenimento il calcolo della quota ponderata provvisoria avviene secondo le seguenti modalità:

1) le unità vincenti di tutti i tipi sono sommate;

2) per ogni tipo si calcola un parametro ottenuto moltiplicando il disponibile a vincite per il numero degli avvenimenti che quel tipo di scommessa contempla;

3) la somma dei parametri di cui al punto 2, è divisa per il totale del disponibile sull'avvenimento. Così operando si ottiene un secondo parametro chiamato in prosieguo P;

4) il totale disponibile per vincite dell'avvenimento si divide per il totale delle vincite calcolate al punto 1;

5) si effettua la radice ptesima sul risultato della divisione di cui al punto 4, ottenendo così la quota di prima approssimazione riferita all'avvenimento;

6) si verifica il totale dei pagamenti teorici. Tale totale si ottiene dando un valore provvisorio alle unità vincenti di ogni tipo di scommessa moltiplicandole per la quota provvisoria tante volte quanti sono i termini che quel tipo di scommessa contempla;

7) si confronta il totale dei pagamenti teorici con il disponibile per vincite e se la differenza supera l'unità di scommessa si procede all'affinamento successivo della quota;

i) le quote definitive ottenute non sono mai inferiori ad 1;

l) in caso di esito di parità, non esplicitamente proposta come evento pronosticabile, sono considerate vincenti le scommesse che indicano gli eventi coinvolti nella parità stessa.

Art. 29.

Totomultipla - calcolo della vincita

1. L'importo della vincita di una totomultipla è determinato moltiplicando tra loro le quote di ogni avvenimento esattamente pronosticato e moltiplicando poi il risultato di tale operazione per l'importo scommesso.

2. L'importo da pagare allo scommettitore è arrotondato per troncamento alle mille lire. Gli importi derivanti dai troncamenti sono in favore del CONI.

*Capo III***SCOMMESSE A QUOTA FISSA****Art. 30.***Caratteristiche delle scommesse*

1. Possono essere effettuate scommesse singole sugli esiti di un solo avvenimento e scommesse multiple (martingale) su diversi esiti di uno o più avvenimenti.

2. L'importo delle unità di scommessa è fissato nel programma.

Art. 31.*Programma scommesse e quote*

1. Ogni gestore predispone e rende pubblico, mediante affissione nei luoghi ove il giuoco viene raccolto, uno specifico programma di avvenimenti ed eventi scelti tra quelli previsti nel programma di cui all'articolo 6, sui quali sono accettate le scommesse. Per ogni avvenimento od evento, il programma indica l'orario di apertura e di chiusura dell'accettazione delle scommesse.

2. Ogni evento oggetto di scommessa riporta l'indicazione della quota che sarà pagata in caso di esatto pronostico. Le quote sono rapportate ad una lira ed indicate con una cifra intera seguita da un massimo di due decimali. Tali quote sono comprensive della restituzione della posta.

3. Nel programma sono indicati gli avvenimenti per i quali non sono accettate scommesse singole, ma unicamente scommesse multiple.

Art. 32.*Calcolo della vincita di una multipla*

1. Se gli esiti dei vari avvenimenti sono legati in una unica scommessa (scommessa multipla o martingala), questa risulta vincente solo se verificano tutti i risultati pronosticati negli avvenimenti indicati nella scommessa. In tal caso l'importo della vincita è determinato moltiplicando tra loro le quote di ogni evento esattamente pronosticato e moltiplicando poi il risultato di tale operazione per l'importo scommesso.

2. L'importo della vincita è maggiorato del 5 per cento per le scommesse quadruple e quintuple e di un ulteriore 5 per cento per ogni termine della scommessa multipla oltre i cinque. La maggiorazione non può comunque consentire vincite superiori ai massimali fissati all'articolo 34.

Art. 33.*Percentuale di allibramento*

1. La percentuale di allibramento è data dalla somma dei quozienti ottenuti dividendo 100 per la quota offerta per ogni evento di un singolo avvenimento.

2. Le quote offerte dal gestore, che possono essere modificate anche nel corso dell'accettazione, purché rese pubbliche, rispettano le seguenti prescrizioni:

a) per le scommesse su avvenimenti che prevedono fino a tre possibili esiti, la percentuale di allibramento di ogni singolo avvenimento non può superare 112; è ammesso uno scarto non superiore al 2 per cento;

b) per le scommesse su avvenimenti che prevedono da quattro a otto possibili esiti, la percentuale di allibramento non può superare 130; è ammesso uno scarto non superiore al 5 per cento;

c) per le scommesse su avvenimenti che prevedono oltre otto possibili esiti, la percentuale di allibramento non può superare 145; è ammesso uno scarto non superiore al 5 per cento.

Art. 34.*Massimali di pagamento*

1. La vincita massima di ogni scommessa non può superare l'importo di 100 volte la posta per la scommessa su un singolo evento, mentre per la scommessa su più eventi (multipla o martingala) la vincita massima non può superare il prodotto tra il numero degli eventi giocati ed il numero 80, con un massimo comunque di 400 volte.

Art. 35.*Minimi di accettazione*

1. Il gestore accetta scommesse il cui importo dà origine ad una vincita, in base alle quote offerte, non superiore al prodotto dell'unità minima di scommessa per il massimale relativo al tipo di scommessa. Tale obbligo comunque non sussiste per le scommesse il cui importo dà origine ad una vincita superiore a lire 10.000.000.

Art. 36.*Parità*

1. Nel caso di esito di parità negli avvenimenti oggetto della scommessa, non contemplato come evento pronosticabile, la quota pagata per la scommessa del singolo evento è determinata dalla quota pattuita compresa la restituzione della posta, divisa per il numero degli eventi risultati in parità; la nuova quota così determinata è considerata anche nel calcolo delle multiple nel quale l'evento è ricompreso.

Art. 37.*Validità della scommessa multipla*

1. Se uno o più avvenimenti oggetto della scommessa multipla non si sono svolti o nessun concorrente si è classificato, tali avvenimenti assumono quota uguale a 1, ed è ritenuta valida e vincente la scommessa nella parte in cui indica esattamente gli esiti dei rimanenti avvenimenti.

*Capo IV***SOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE
E DISPOSIZIONE TRANSITORIA****Art. 38.***Soluzione delle controversie*

1. Le controversie, escluse quelle di natura fiscale, insorte in sede di interpretazione e di esecuzione del presente regolamento e delle scommesse dallo stesso disciplinate possono essere sottoposte, per la loro soluzione, all'autorità giudiziaria ordinaria oppure al giudizio di apposita commissione nominata dal Ministro delle finanze, con reclamo scritto da inoltrare entro trenta giorni dalla convalida delle scommesse a quota fissa e dalla diramazione delle quote per le scommesse a totalizzatore.

2. La commissione decide, sentite le parti, entro quindici giorni dalla ricezione del reclamo, con decisione vincolante ed immediatamente esecutiva.

3. Nel caso di rigetto del reclamo può essere adita l'autorità giudiziaria ordinaria.

4. La commissione è composta da un magistrato appartenente all'ordinamento giudiziario ordinario o amministrativo con qualifica di consigliere della Corte di cassazione o equiparata che la presiede, da un dirigente del Ministero delle finanze, da un dirigente dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e da due esperti proposti dal CONI.

5. Per ogni membro è nominato un supplente.

6. Le decisioni possono essere assunte solo in presenza di tre membri, compreso il presidente.

Art. 39.*Disposizione transitoria*

1. Su richiesta del CONI, nelle more della effettuazione delle relative gare, che dovranno essere bandite entro il 1998, l'accettazione delle scommesse è effettuata, comunque non oltre il 31 dicembre 1999, da parte di concessionari previsti dal regolamento di cui all'articolo 3, comma 78, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. In tal caso, il Ministero delle finanze gestisce il totalizzatore nazionale, attingendo ai proventi derivanti dalle scommesse per la copertura delle spese di impianto ed esercizio dello stesso e trasmette ogni sei mesi una relazione informativa alle commissioni parlamentari competenti per materia.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 2 giugno 1998

Il Ministro: VISCO

Visto, il Guardasigilli: FLICK

Registrato alla Corte dei conti il 4 giugno 1998

Registro n. 1 Finanze, foglio n. 253

NOTE**AVVERTENZA:**

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— La legge 16 febbraio 1942, n. 426, reca: «Costituzione e ordinamento del Comitato olimpico nazionale italiano (C.O.N.I.)».

— Il D.Lgs. 14 aprile 1948, n. 496, recante «Disciplina delle attività di gioco» detta norme per l'organizzazione e l'esercizio dei giochi di abilità e di concorso pronostici, per i quali si corrisponda una ricompensa di qualsiasi natura e per la cui partecipazione sia richiesto il pagamento di una posta di denaro.

— Il D.P.R. 18 aprile 1951, n. 581, reca: «Norme regolamentari per l'approvazione e l'esecuzione del D.Lgs. 14 aprile 1948, n. 498, sulla disciplina delle attività di gioco».

— Il D.P.R. 30 giugno 1972, n. 748, reca: «Disciplina delle funzioni dirigenziali nelle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo».

— La legge 19 aprile 1990, n. 85, reca: «Modificazioni alla legge 2 agosto 1982, n. 528, sull'ordinamento del gioco del lotto». Il testo del comma 2 dell'art. 3 è il seguente:

«2. Altri tipi e forme di estrazione e di scommesse nonché i relativi criteri e modalità possono essere stabiliti con decreto del Ministro delle finanze».

— Il D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, reca: «Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2, della legge 23 ottobre 1992, n. 421».

— Il D.L. 30 dicembre 1993, n. 557, reca: «Ulteriori interventi correttivi di finanza pubblica per l'anno 1994». Il testo del comma 1 dell'art. 11 è il seguente:

«1. Il Ministro delle finanze è autorizzato ad affidare in concessione la gestione delle lotterie e di altri giuochi amministrati dallo Stato mediante appositi sistemi automatizzati ovvero mediante l'integrazione del sistema attivato per la gestione del lotto. Il Ministro delle finanze è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le modificazioni e le integrazioni occorrenti per adeguare i regolamenti delle lotterie alla gestione mediante sistemi automatizzati affidati in concessione».

— La legge 28 dicembre 1995, n. 549, reca: «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica». Il testo dei commi 229, 230 e 231 dell'art. 3 è il seguente:

«229. L'organizzazione e l'esercizio delle scommesse a totalizzatore e a quota fissa riservate al CONI sulle competizioni sportive organizzate o svolte sotto il proprio controllo può essere affidata in concessione a persone fisiche, società ed altri enti che offrano adeguate garanzie.

230. Con regolamento approvato con decreto del Ministro delle finanze, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono determinate le norme per l'organizzazione e l'esercizio delle scommesse di cui al comma 229.

231. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sono determinate le quote dell'introito derivante dall'esercizio delle scommesse a totalizzatore ed a quota fissa di nuova istituzione, al netto dell'imposta sugli spettacoli di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni della

quota attribuita al concessionario e degli oneri di diretta imputazione del concedente spettanti allo Stato e al CONI. Dette quote sono destinate, per almeno il 50 per cento, d'intesa con le regioni e le province autonome, a favorire la diffusione dell'attività sportiva nel Paese, attraverso interventi sulle infrastrutture sportive segnatamente nelle zone più carenti, in particolare del Mezzogiorno e delle periferie delle grandi aree urbane, in modo da facilitare la pratica motoria sportiva di tutti i cittadini nell'intero territorio nazionale».

— Il testo dei commi 25 e 26 dell'art. 24 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, concernente «Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica», che ha modificato il testo dei commi 230 e 231 dell'art. 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, concernente «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica», è il seguente:

«25. All'art. 3, comma 230, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Con tale regolamento, il Ministro delle finanze può stabilire, su richiesta del CONI, che, nelle more della effettuazione delle relative gare, che dovranno essere bandite entro il 1998, l'accettazione delle scommesse sia effettuata, comunque non oltre il 31 dicembre 1999, da parte di concessionari previsti dal regolamento di cui all'art. 3, comma 78, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. In tal caso, il Ministero delle finanze gestisce il totalizzatore nazionale, attingendo ai proventi derivanti dalle scommesse per la copertura delle spese di impianto ed esercizio dello stesso e trasmette ogni sei mesi una relazione informativa alle Commissioni parlamentari competenti per materie.

26. Il comma 231 dell'art. 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, è sostituito dal seguente:

«231. Con decreto del Ministro delle finanze sono stabilite le quote di prelievo sull'introito lordo delle scommesse, da destinarsi al CONI al netto dell'imposta unica di cui alla legge 22 dicembre 1951, n. 1379, con aliquota del 5 per cento, e delle spese relative all'accettazione e alla raccolta delle scommesse medesime e alla gestione del totalizzatore nazionale. Il CONI deve destinare, d'intesa con gli enti territoriali competenti, una quota dei proventi netti derivanti dalle scommesse per favorire la diffusione dell'attività sportiva, attraverso interventi destinati ad infrastrutture sportive, anche scolastiche, segnatamente nelle zone più carenti, in particolare del Mezzogiorno e delle periferie delle grandi aree urbane, in modo da facilitare la pratica motoria e sportiva di tutti i cittadini nell'intero territorio nazionale. Il CONI deve altresì destinare almeno il 5 per cento dei suddetti proventi alle attività dei settori giovanili ed allo sviluppo dei vivai per le attività agonistiche federali».

— La legge 23 agosto 1988, n. 400 reca: «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri». Il testo dell'art. 17 è il seguente:

«Art. 17 (*Regolamenti*). — 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunciarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:

- a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi;
- b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;
- c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;
- d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge;
- e) l'organizzazione del lavoro ed i rapporti di lavoro dei pubblici dipendenti in base agli accordi sindacali.

2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le

leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.

3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.

4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

— L'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti ministeriali debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.

Nota all'art. 2:

— Il testo dell'art. 10 della legge 23 marzo 1981, n. 91, concernente «Norme in materia di rapporti tra società e sportivi professionisti» è il seguente:

«Art. 10 (*Costituzione e affidazione*). — Possono stipulare contratti con atleti professionisti solo società sportive costituite nella forma di società per azioni o di società a responsabilità limitata.

L'atto costitutivo deve prevedere che gli utili siano interamente reinvestiti nella società per il perseguimento esclusivo dell'attività sportiva.

Prima di procedere al deposito dell'atto costitutivo, a norma dell'art. 2330 del codice civile, la società deve ottenere l'affiliazione da una o da più federazioni sportive nazionali riconosciute dal CONI.

Gli effetti derivanti dall'affiliazione restano sospesi fino all'adempiimento degli obblighi di cui all'art. 11.

L'atto costitutivo può sottoporre a speciali condizioni l'alienazione delle azioni o delle quote.

L'affiliazione può essere revocata dalla federazione sportiva nazionale per gravi infrazioni all'ordinamento sportivo.

La revoca dell'affiliazione determina l'inibizione dello svolgimento dell'attività sportiva.

Avverso le decisioni della federazione sportiva nazionale è ammesso ricorso alla giunta esecutiva del CONI, che si pronuncia entro sessanta giorni dal ricevimento del ricorso».

Nota all'art. 12:

— La legge 22 dicembre 1951, n. 1379, reca: «Istituzione di un'imposta unica sui giochi di abilità e sui concorsi pronostici disciplinati dal decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496».

Nota all'art. 14:

— Il testo dell'art. 88 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, è il seguente:

«Art. 88. — Non può essere concessa licenza per l'esercizio di scommessa, fatta eccezione per le scommesse nelle corse, nelle regate, nei giochi di palla o pallone e in altre simili gare, quando l'esercizio delle scommesse costituisce una condizione necessaria per l'utile svolgimento della gara.

Le società di corse di cavalli, debitamente costituite ed autorizzate, hanno esclusivamente il diritto di esercitare per le proprie corse tanto negli ippodromi quanto fuori di essi, i totalizzatori e le scommesse a libro, sia direttamente, sia per mezzo di allibratori, purché questi agiscano in nome e per conto della società, ed abbiano, oltre la licenza di cui alla prima parte di questo articolo, una speciale autorizzazione delle società stesse.

I contravventori sono puniti con l'arresto da due mesi ad un anno e con l'ammenda non inferiore a lire 5.000».

Note all'art. 16:

— Il testo dell'art. 6 della legge 22 dicembre 1951, n. 1379, concernente «Istituzione di un'imposta unica sui giochi di abilità e sui concorsi pronostici disciplinati dal decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496» è il seguente:

«Art. 6. — L'ammontare dell'imposta di cui all'art. 1 è iscritto nel bilancio dell'entrata:

per il 40 per cento in apposito capitolo intestato all'Ispettorato generale per il lotto e le lotterie;

per il 35 per cento in apposito capitolo intestato alla Direzione generale delle imposte dirette;

per il 25 per cento in apposito capitolo intestato alla Direzione generale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari, la quale provvederà a ripartire i 18/25 tra i comuni interessati in sostituzione dei diritti erariali devoluti ai comuni stessi a norma dell'art. 2 del decreto legislativo 26 marzo 1948, n. 261.

Il Ministro per le finanze è autorizzato ad affidare con proprio decreto alla Società italiana degli autori ed editori, alle condizioni da stabilire mediante apposita convenzione, il servizio di ripartizione della quota spettante ai comuni sulla imposta unica sui giochi, di cui al precedente comma».

— Il testo dell'art. 230 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, è il seguente:

«Art. 230. — I versamenti di somme nelle tesorerie devono essere fatti in danaro effettivo.

Le somme da versarsi in danaro possono anche essere spedite alla tesoreria col mezzo di titoli postali la cui spesa però resta, di regola, a carico dei mittenti.

Le ricevute di conto corrente postale hanno potere liberatorio nei confronti dei conti amministrativi e giudiziali.

Per il versamento di somme relative a particolari servizi possono essere utilizzati sentito il Ministro del tesoro, conti correnti postali "dedicati" intestati ad una sola sezione di tesoreria provinciale.

I versamenti presso la Tesoreria centrale dello Stato possono essere effettuati anche mediante vaglia cambiari della Banca d'Italia con esclusione di qualsiasi altro titolo di credito.

Gli agenti della riscossione e le sezioni di tesoreria provinciale possono accettare in versamento vaglia cambiari della Banca d'Italia, del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia, nonché assegni circolari o assegni bancari emessi da istituti o aziende di credito, non trasferibili, all'ordine dei medesimi agenti e sezioni. I vaglia cambiari e gli assegni devono essere a carico di banche, istituti o aziende di credito aventi filiali o corrispondenti nella provincia in cui ha sede la sezione di tesoreria o l'agente della riscossione ordinatari dei suddetti titoli di credito.

Gli agenti della riscossione devono girare per l'incasso i titoli di credito a loro ordine ricevuti in versamento esclusivamente in favore della sezione di tesoreria provinciale competente per territorio.

Gli agenti della riscossione, che sono autorizzati dal Direttore generale del Tesoro a versare soltanto somme in contanti in una sezione di tesoreria di provincia diversa da quella in cui risiedono, effettuano i loro versamenti sul conto corrente postale a nome della sezione di tesoreria della propria provincia.

Per i titoli di credito di cui al presente articolo, riconosciuti falsi o sospettati di falsità, si applica la procedura di cui all'art. 233».

Note all'art 17:

— Il testo del sesto comma dell'art. 30 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, in materia di accertamento delle imposte sui redditi, è il seguente:

«L'imposta sulle vincite nelle scommesse al totalizzatore ed al libro è compresa nell'importo dei diritti erariali dovuti a norma di legge».

— Il testo del primo comma, n. 6), dell'art. 10 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, concernente: «Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto», è il seguente:

«Art. 10 (*Operazioni esenti dall'imposta*). — Sono esenti dall'imposta:

1) - 5) (*omissis*);

6) le operazioni relative all'esercizio del lotto, d.l. lotterie nazionali e dei giochi di abilità o concorsi pronostici riservati allo Stato e agli enti indicati del D.Lgs. 14 aprile 1948, n. 496, nonché all'organizzazione e all'esercizio dei totalizzatori e delle scommesse di cui alla legge 24 marzo 1942, n. 315, ivi comprese le operazioni inerenti e connesse alla raccolta delle giocate».

Nota all'art. 39:

— Il testo del comma 78 dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, concernente: «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica» è il seguente:

«78. Con regolamento da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere delle competenti commissioni parlamentari, si provvede al riordino della materia dei giochi e delle scommesse relativi alle corse dei cavalli, per quanto attiene agli aspetti organizzativi, funzionali e fiscali, nonché al riparto dei relativi proventi. Il regolamento è ispirato ai seguenti principi:

a) individuazione dei casi in cui alla organizzazione ed alla gestione dei giochi, secondo criteri di efficienza e di economicità, provvede direttamente l'amministrazione ovvero è opportuno rivolgersi a terzi;

b) scelta del terzo concessionario secondo criteri di trasparenza ed in conformità alle disposizioni, anche comunitarie;

c) gestione congiunta tra i Ministeri delle finanze e delle risorse agricole, alimentari e forestali, dell'organizzazione e della gestione dei giochi e delle scommesse compatibilmente con quanto indicato nel criterio di cui alla lettera a) e assicurando il coordinamento, tra le amministrazioni;

d) ripartizione dei proventi al netto delle imposte in modo da garantire l'espletamento dei compiti istituzionali dell'Unione nazionale incremento razze equine (UNIRE) ed il finanziamento del monte premi delle corse e delle provvidenze per l'allevamento secondo programmi da sottoporre all'approvazione del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali».

98G0224

DECRETO 12 maggio 1998.

Modalità di presentazione della dichiarazione di opzione e di versamento dell'imposta sostitutiva sugli immobili strumentali degli enti non commerciali.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto l'art. 9, comma 2, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, recante «Riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociali» in base al quale l'ente non commerciale che, alla data del 1° gennaio 1998, utilizza beni immobili strumentali esclusivamente per l'esercizio dell'impresa commerciale, può, entro il 30 settembre 1998, optare, per l'esclusione dei beni stessi dal patrimonio dell'impresa, con effetto dall'anno 1998, mediante il pagamento di una somma a titolo d'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dell'imposta sul valore aggiunto;

Considerato che il predetto comma 2 del citato art. 9 stabilisce che l'imposta dovuta deve essere corrisposta mediante versamento diretto;

Visti gli articoli 6 e 7 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, che stabiliscono le modalità di versamento di imposte allo sportello del concessionario o mediante conto corrente postale allo stesso intestato;

Visto il comma 3 dell'art. 9 del predetto decreto legislativo n. 460 del 1997 nel quale è previsto che, con decreto del Ministro delle finanze da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo medesimo, saranno stabilite le modalità di presentazione della dichiarazione di opzione e di versamento delle imposte sostitutive;

Considerata la necessità di provvedere al riguardo;

Decreta:

Art. 1.

1. Gli enti non commerciali che si avvalgono delle disposizioni di cui all'art. 9, comma 2, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, devono, entro il 30 settembre 1998, esercitare l'opzione ivi prevista mediante apposita dichiarazione, in carta libera, conforme allo schema allegato al presente decreto, da spedire a mezzo raccomandata senza avviso di ricevimento, all'ufficio delle imposte dirette ovvero, ove esistente, all'ufficio delle entrate competente in ragione del domicilio fiscale alla data di presentazione della dichiarazione stessa, nonché effettuare, entro la medesima data, il versamento dell'imposta sostitutiva.

2. Nella dichiarazione di opzione di cui al comma 1, sono riportati gli estremi del versamento dell'imposta sostitutiva di cui al citato art. 9, comma 2, del decreto legislativo n. 460 del 1997. Alla stessa è allegata, altresì, copia della distinta rilasciata dal concessionario ovvero l'attestazione rilasciata dal competente ufficio postale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 maggio 1998

Il Ministro: VISCO

ALLEGATO

SCHEDA DI DICHIARAZIONE

All'ufficio delle imposte dirette o
all'ufficio delle entrate di

L'ente (denominazione),
con sede, via, n.,
in possesso del codice fiscale, dichiara di optare,
ai sensi dell'art. 9, comma 2, del decreto legislativo 4 dicembre 1997,
n. 460, per l'esclusione dal patrimonio dell'impresa dei sottoindicati
immobili strumentali per destinazione di cui all'art. 40, comma 2,
primo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

*Immobili strumentali provenienti dal patrimonio
relativo all'attività istituzionale*

N. ord.	Categoria catastale	Rendita catastale	Partita catastale	Comune, località provincia e indirizzo	Valore
1					
2					
3					

Totale valore L.

Immobili strumentali acquistati in regime di impresa

N. ord.	Categoria catastale	Rendita catastale	Partita catastale	Comune, località provincia e indirizzo	Valore
1					
2					
3					

Totale valore L.

- Imposta sostitutiva pari al 5% del valore degli immobili provenienti dal patrimonio relativo all'attività istituzionale L.
- Imposta sostitutiva pari al 10% del valore degli immobili acquistati in regime di impresa L.

Totale valore L.

estremi di versamento:

data del versamento
codice
importo

Si allega copia della distinta di versamento rilasciata dal concessionario o dell'attestazione rilasciata dall'ufficio postale.

Firma del rappresentante

98A4670

DECRETO 15 maggio 1998.

Accertamento del mancato o irregolare funzionamento della conservatoria dei registri immobiliari di Bari.

**IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DEL TERRITORIO**

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Vista la nota della direzione compartimentale del territorio per la Puglia e la Basilicata n. 2972/98 del 31 marzo 1998 con la quale sono state comunicate la causa ed il periodo di mancato funzionamento della conservatoria dei registri immobiliari di Bari;

Ritenuto che il mancato o irregolare funzionamento del citato ufficio è da attribuirsi allo sgombero dei locali effettuato il giorno 25 marzo 1998 da parte delle forze di polizia a seguito di una telefonata anonima che denunciava la presenza di una bomba nell'edificio;

Ritenuto che la suesposta causa deve considerarsi evento di carattere eccezionale, che ha causato il mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio creando disagi anche ai contribuenti;

Considerato che, ai sensi del citato decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, occorre accertare il periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio presso il quale si è verificato l'evento eccezionale;

Decreta:

Il periodo di mancato o irregolare funzionamento del sottoindicato ufficio è accertato come segue:

IL GIORNO 25 MARZO 1998

Regione Puglia:

Conservatoria dei registri immobiliari di Bari.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 maggio 1998

Il direttore generale: VACCARI

98A4669

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 19 maggio 1998.

Autorizzazione all'azienda ospedaliera, Ospedali riuniti di Trieste - Ospedale di Cattinara, ad espletare le attività di trapianto di rene da cadavere a scopo terapeutico.

**IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLE PROFESSIONI SANITARIE,
DELLE RISORSE UMANE E TECNOLOGICHE IN SANITÀ E
DELL'ASSISTENZA SANITARIA DI COMPETENZA STA-
TALE**

Vista l'istanza presentata dal direttore generale dell'azienda ospedaliera, ospedali riuniti di Trieste in data 10 settembre 1997 intesa ad ottenere una nuova autorizzazione all'espletamento delle attività di trapianto di rene da cadavere a scopo terapeutico presso l'azienda ospedaliera, ospedali riuniti di Trieste - Ospedale di Cattinara, già autorizzata con decreto ministeriale in data 23 ottobre 1992;

Vista la relazione favorevole dell'Istituto superiore di sanità, in data 2 febbraio 1998, in esito agli accertamenti tecnici effettuati;

Considerato che, in base agli atti istruttori, nulla osta alla concessione della richiesta autorizzazione;

Vista la legge 2 dicembre 1975, n. 644, che disciplina i prelievi di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 1977, n. 409, che approva il regolamento di esecuzione della sopracitata legge;

Vista la legge 13 luglio 1990, n. 198, recante modifiche delle disposizioni sul prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1994, n. 694, che approva il regolamento recante norme sulla semplificazione del procedimento di autorizzazione dei trapianti;

Decreta:

Art. 1.

L'azienda ospedaliera, ospedali riuniti di Trieste - Ospedale di Cattinara, è autorizzato ad espletare attività di trapianto di rene da cadavere a scopo terapeutico prelevato in Italia o importato gratuitamente dall'estero.

Art. 2.

Le operazioni di trapianto di rene devono essere effettuate presso le sale operatorie della divisione di urologia dell'azienda ospedaliera, ospedali riuniti di Trieste - Ospedale di Cattinara.

Art. 3.

Le operazioni di trapianto di rene devono essere eseguite dai seguenti sanitari:

Bianchi dott. Giampaolo, dirigente di secondo livello, primario della divisione urologica dell'azienda ospedaliera, ospedali riuniti di Trieste;

Caramuta dott. Umberto, dirigente di primo livello della divisione di urologia dell'azienda ospedaliera, ospedali riuniti di Trieste;

Dell'Adami dott. Andrea, dirigente di primo livello della divisione di urologia dell'azienda ospedaliera, ospedali riuniti di Trieste;

Boltar dott. Andrea, dirigente di primo livello della divisione di urologia dell'azienda ospedaliera, ospedali riuniti di Trieste;

Marega dott. Diego, dirigente di primo livello della divisione di urologia dell'azienda ospedaliera, ospedali riuniti di Trieste.

Art. 4.

Il presente decreto ha la validità di cinque anni a decorrere dalla sua data e può essere revocato in qualsiasi momento qualora vengano a mancare, in tutto o in parte, i presupposti che ne hanno consentito il rilascio.

Art. 5.

All'atto della scadenza della validità, ove non venga tempestivamente rinnovata l'autorizzazione, cessa automaticamente ogni attività di trapianto di rene.

Art. 6.

Il direttore, generale dell'azienda ospedaliera, ospedali riuniti di Trieste, è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 maggio 1998

Il dirigente generale: D'ARI

98A4672

DECRETO 19 maggio 1998.

Autorizzazione all'azienda ospedaliera Policlinico di Modena ad espletare le attività di trapianto di rene da cadavere a scopo terapeutico.

IL DIRIGENTE GENERALE

DEL DIPARTIMENTO DELLE PROFESSIONI SANITARIE,
DELLE RISORSE UMANE E TECNOLOGICHE IN SANITÀ
E DELL'ASSISTENZA SANITARIA DI COMPETENZA
STATALE

Vista l'istanza presentata dal direttore generale dell'azienda ospedaliera Policlinico di Modena in data 4 ottobre 1996 intesa ad ottenere l'autorizzazione allo espletamento delle attività di trapianto di rene da cadavere a scopo terapeutico presso l'azienda ospedaliera Policlinico di Modena;

Vista la successiva integrazione dell'istanza, in data 20 gennaio 1998, avanzata congiuntamente dal medesimo direttore generale e dal direttore generale dell'azienda unità sanitaria locale Modena, con la quale viene proposta per l'autorizzazione alle predette attività di trapianto una équipe mista, comprendente sanitari dell'unità operativa di urologia dell'azienda ospedaliera Policlinico di Modena e della unità operativa di chirurgia vascolare del presidio ospedaliero centro «Ospedale S. Agostino» della azienda unità sanitaria locale Modena, tale essendo la ripartizione tra le due aziende sanitarie delle competenze specialistiche, ritenute necessarie per l'esecuzione dei trapianti di rene;

Vista la relazione favorevole dell'Istituto superiore di sanità, in data 16 gennaio 1997 e 2 dicembre 1997, in esito agli accertamenti tecnici effettuati presso l'azienda ospedaliera Policlinico di Modena;

Preso atto altresì della comunicazione in data 17 novembre 1997 dell'assessore alla Sanità della regione Emilia-Romagna, con la quale si rende noto, facendolo proprio, il parere favorevole all'attivazione di un terzo polo per il trapianto di rene presso l'azienda ospedaliera Policlinico di Modena espresso dal comitato tecnico del centro di riferimento regionale per i trapianti, in considerazione dell'alto indice di donazione raggiunto nella regione per l'anno 1997;

Considerato che, in base agli atti istruttori, nulla osta alla concessione della richiesta autorizzazione;

Vista la legge 2 dicembre 1975, n. 644, che disciplina i prelievi di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 1977, n. 409, che approva il regolamento di esecuzione della sopracitata legge;

Vista la legge 13 luglio 1990, n. 198, recante modifiche delle disposizioni sul prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1994, n. 694, che approva il regolamento recante norme sulla semplificazione del procedimento di autorizzazione dei trapianti;

Decreta:

Art. 1.

L'azienda ospedaliera Policlinico di Modena è autorizzata ad espletare attività di trapianto di rene da cadavere a scopo terapeutico prelevato in Italia o importato gratuitamente dall'estero.

Art. 2.

Le operazioni di trapianto di rene devono essere eseguite presso le due sale operatorie del blocco operatorio del VI piano dell'azienda ospedaliera Policlinico di Modena.

Art. 3.

3. Le operazioni di trapianto di rene devono essere eseguite dai seguenti sanitari:

Artibani prof. Walter, professore straordinario di urologia, responsabile dell'unità operativa di urologia della cattedra di urologia dell'azienda ospedaliera Policlinico di Modena;

Coppi dott. Gioacchino, primario della divisione di chirurgia vascolare presso l'ospedale civile «S. Agostino» dell'azienda unità sanitaria locale Modena;

Pollastri dott. Carlo, dirigente primo livello, dell'azienda ospedaliera Policlinico di Modena;

Piazza dott. Rosario, dirigente primo livello, dell'azienda ospedaliera Policlinico di Modena;

Pescatori dott. Edoardo, dirigente primo livello, dell'azienda ospedaliera Policlinico di Modena;

Grassi dott. Daniele, dirigente primo livello, dell'azienda ospedaliera Policlinico di Modena;

Benassi Franciosi dott. Giulio, dirigente primo livello, dell'azienda unità sanitaria locale Modena;

Giovannoni dott. Massimo, dirigente primo livello, dell'azienda unità sanitaria locale Modena;

Silingardi dott. Roberto, dirigente primo livello, dell'azienda unità sanitaria locale Modena;

Calasso dott. Giuseppe, dirigente primo livello, dell'azienda unità sanitaria locale Modena.

Art. 4.

Il presente decreto ha la validità di cinque anni a decorrere dalla sua data e può essere revocato in qualsiasi momento qualora vengano a mancare, in tutto o in parte, i presupposti che ne hanno consentito il rilascio.

Art. 5.

All'atto della scadenza della validità, ove non venga tempestivamente rinnovata l'autorizzazione, cessa automaticamente ogni attività di trapianto di rene.

Art. 6.

Il direttore generale dell'azienda ospedaliera Policlinico di Modena ed il direttore generale dell'azienda unità sanitaria locale Modena sono incaricati dell'esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 maggio 1998

Il dirigente generale: D'ARI

98A4673

DECRETO 19 maggio 1998.

Autorizzazione all'azienda ospedaliera di rilievo nazionale e di alta specializzazione «Ospedali riuniti» di Bergamo ad includere un sanitario nell'équipe autorizzata ad espletare attività di trapianto di fegato in età pediatrica da cadavere a scopo terapeutico.

IL DIRIGENTE GENERALE

DEL DIPARTIMENTO DELLE PROFESSIONI SANITARIE,
DELLE RISORSE UMANE E TECNOLOGICHE IN SANITÀ
E DELL'ASSISTENZA SANITARIA DI COMPETENZA
STATALE

Visto il decreto ministeriale 10 giugno 1997 con il quale l'azienda ospedaliera di rilievo nazionale e di alta specializzazione «Ospedali riuniti» di Bergamo è stata autorizzata al trapianto di fegato in età pediatrica da cadavere a scopo terapeutico;

Vista l'istanza presentata dal direttore generale dell'azienda ospedaliera di rilievo nazionale e di alta specializzazione «Ospedali riuniti» di Bergamo in data 24 aprile 1998 intesa ad ottenere l'autorizzazione all'inclusione di un sanitario nell'équipe già autorizzata all'espletamento delle predette attività con il sopraccitato decreto ministeriale;

Considerato che, in base agli atti istruttori, nulla osta alla concessione della richiesta autorizzazione;

Vista la legge 2 dicembre 1975, n. 644, che disciplina i prelievi di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 1977, n. 409, che approva il regolamento di esecuzione della sopracitata legge;

Vista la legge 13 luglio 1990, n. 198, recante modifiche delle disposizioni sul prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1994, n. 694, che approva il regolamento recante norme sulla semplificazione del procedimento di autorizzazione dei trapianti;

Decreta:

Art. 1.

L'azienda ospedaliera di rilievo nazionale e di alta specializzazione «Ospedali riuniti» di Bergamo è autorizzata ad includere nell'équipe responsabile delle attività di trapianto di fegato in età pediatrica da cadavere a scopo terapeutico, di cui al decreto ministeriale 10 giugno 1997, il seguente sanitario:

Spada dott. Marco, dirigente medico di primo livello dell'azienda ospedaliera di rilievo nazionale e di alta specializzazione «Ospedali riuniti» di Bergamo.

Art. 2.

Il direttore generale dell'azienda ospedaliera di rilievo nazionale e di alta specializzazione «Ospedali riuniti» di Bergamo è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 maggio 1998

Il dirigente generale: D'ARI

98A4674

DECRETO 19 maggio 1998.

Autorizzazione all'azienda ospedaliera «Maggiore della carità» di Novara ad espletare le attività di trapianto di rene da cadavere a scopo terapeutico.

IL DIRIGENTE GENERALE

DEL DIPARTIMENTO DELLE PROFESSIONI SANITARIE,
DELLE RISORSE UMANE E TECNOLOGICHE IN SANITÀ
E DELL'ASSISTENZA SANITARIA DI COMPETENZA
STATALE

Vista l'istanza presentata dal direttore generale dell'azienda ospedaliera «Maggiore della carità» di Novara in data 29 luglio 1997 intesa ad ottenere l'autorizzazione all'espletamento delle attività di trapianto di rene da cadavere a scopo terapeutico presso l'azienda ospedaliera «Maggiore della carità» di Novara;

Vista la relazione favorevole dell'Istituto superiore di sanità, in data 20 novembre 1997, in esito agli accertamenti tecnici effettuati;

Visto il piano sanitario della regione Piemonte per il triennio 1997-1999, di cui alla legge regionale 12 dicembre 1997, n. 61, che, in considerazione della necessità di ampliare l'attività di trapianto renale, prevede l'attivazione di un secondo centro trapianti presso l'azienda ospedaliera, ospedale «Maggiore della carità» di Novara, il quale dispone dei necessari servizi specialistici e svolge una intensa attività di prelievo;

Considerato che, in base agli atti istruttori, nulla osta alla concessione della richiesta autorizzazione;

Vista la legge 2 dicembre 1975, n. 644, che disciplina i prelievi di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 1977, n. 409, che approva il regolamento di esecuzione della sopracitata legge;

Vista la legge 13 luglio 1990, n. 198, recante modifiche delle disposizioni sul prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1994, n. 694, che approva il regolamento recante norme sulla semplificazione del procedimento di autorizzazione dei trapianti;

Decreta:

Art. 1.

L'azienda ospedaliera «Maggiore della carità» di Novara, è autorizzata ad espletare attività di trapianto di rene da cadavere a scopo terapeutico prelevato in Italia o importato gratuitamente dall'estero.

Art. 2.

Le operazioni di trapianto di rene devono essere eseguite presso le due sale operatorie del blocco chirurgico situato nel padiglione B del complesso ospedaliero dell'azienda ospedaliera «Maggiore della carità» di Novara.

Art. 3.

Le operazioni di trapianto di rene devono essere eseguite dai seguenti sanitari:

Nessi dott. Franco, responsabile dell'unità operativa autonoma di chirurgia vascolare dell'azienda ospedaliera «Maggiore della carità» di Novara;

Franchini dott. Roberto, medico primo livello dirigenziale - Chirurgia generale dell'azienda ospedaliera «Maggiore della carità» di Novara;

Portigliotti dott. Gianfranco, medico primo livello dirigenziale - Chirurgia generale dell'azienda ospedaliera «Maggiore della carità» di Novara;

De Arcangelis dott. Daniele, medico primo livello dirigenziale - Chirurgia generale dell'azienda ospedaliera «Maggiore della carità» di Novara;

Martinengo dott. Carlo, medico primo livello dirigenziale - Urologia dell'azienda ospedaliera «Maggiore della carità» di Novara;

Minocci dott. Danilo, medico primo livello dirigenziale - Urologia dell'azienda ospedaliera «Maggiore della carità» di Novara.

Art. 4.

Il presente decreto ha la validità di cinque anni a decorrere dalla sua data e può essere revocato in qualsiasi momento qualora vengano a mancare, in tutto o in parte, i presupposti che ne hanno consentito il rilascio.

Art. 5.

All'atto della scadenza della validità, ove non venga tempestivamente rinnovata l'autorizzazione, cessa automaticamente ogni attività di trapianto di rene.

Art. 6.

Il direttore generale dell'azienda ospedaliera «Maggiore della carità» di Novara, è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 maggio 1998

Il dirigente generale: D'ARI

98A4675

DECRETO 19 maggio 1998.

Autorizzazione all'azienda ospedaliera materno-infantile «Ospedale infantile Regina Margherita - S. Anna» di Torino ad espletare le attività di trapianto di valvole cardiache (homograft) da cadavere a scopo terapeutico.

IL DIRIGENTE GENERALE

DEL DIPARTIMENTO DELLE PROFESSIONI SANITARIE,
DELLE RISORSE UMANE E TECNOLOGICHE IN SANITÀ
E DELL'ASSISTENZA SANITARIA DI COMPETENZA
STATALE

Vista l'istanza presentata dal direttore generale dell'azienda ospedaliera materno infantile «Ospedale infantile Regina Margherita - S. Anna» di Torino in data 26 novembre 1997 intesa ad ottenere l'autorizzazione all'espletamento delle attività di trapianto di valvole cardiache (homograft) da cadavere a scopo terapeutico presso l'azienda ospedaliera materno-infantile O.I.R.M. - S. Anna di Torino;

Vista la relazione favorevole dell'Istituto superiore di sanità, in data 5 marzo 1998, in esito agli accertamenti tecnici effettuati;

Considerato che, in base agli atti istruttori, nulla osta alla concessione della richiesta autorizzazione;

Vista la legge 2 dicembre 1975, n. 644, che disciplina i prelievi di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 1977, n. 409, che approva il regolamento di esecuzione della sopracitata legge;

Vista la legge 13 luglio 1990, n. 198, recante modifiche delle disposizioni sul prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1994, n. 694, che approva il regolamento recante norme sulla semplificazione del procedimento di autorizzazione dei trapianti;

Decreta:

Art. 1.

L'azienda ospedaliera materno infantile «Ospedale infantile Regina Margherita - S. Anna» di Torino è autorizzata ad espletare attività di trapianto di valvole cardiache (homograft) da cadavere a scopo terapeutico prelevato in Italia o importato gratuitamente dall'estero.

Art. 2.

Le operazioni di trapianto di valvole cardiache (homograft) devono essere eseguite presso il blocco operatorio sito al terzo piano del presidio ospedaliero «Regina Margherita» dell'azienda ospedaliera materno infantile «Ospedale infantile Regina Margherita - S. Anna» di Torino.

Art. 3.

Le operazioni di trapianto di valvole cardiache (homograft) devono essere eseguite dai seguenti sanitari:

Abruzzese prof. Pietro, primario della divisione di cardiocirurgia dell'Ospedale infantile «Regina Margherita» di Torino;

Bianco dott. Renzo, aiuto della divisione di cardiocirurgia dell'Ospedale infantile «Regina Margherita» di Torino;

Longo dott. Stefano, aiuto della divisione di cardiocirurgia dell'Ospedale infantile «Regina Margherita» di Torino;

Valori dott. Andrea, aiuto della divisione di cardiocirurgia dell'Ospedale infantile «Regina Margherita» di Torino;

Seberich dott. Carlo, aiuto della divisione di cardiocirurgia dell'Ospedale infantile «Regina Margherita» di Torino;

Santoro dott. Gaetano, aiuto della divisione di cardiocirurgia dell'Ospedale infantile «Regina Margherita» di Torino;

Cascarano dott.ssa Maria Teresa, aiuto della divisione di cardiocirurgia dell'Ospedale infantile «Regina Margherita» di Torino.

Art. 4.

Il presente decreto ha la validità di cinque anni a decorrere dalla sua data e può essere revocato in qualsiasi momento qualora vengano a mancare, in tutto o in parte, i presupposti che ne hanno consentito il rilascio.

Art. 5.

All'atto della scadenza della validità, ove non venga tempestivamente rinnovata l'autorizzazione, cessa automaticamente ogni attività di trapianto di valvole cardiache (homograft).

Art. 6.

Il direttore generale dell'azienda ospedaliera materno infantile «Ospedale infantile Regina Margherita - S. Anna» di Torino è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 maggio 1998

Il dirigente generale: D'ARI

98A4676

DECRETO 19 maggio 1998.

Autorizzazione all'azienda ospedaliera «Ospedale Niguarda Ca' Granda» di Milano ad espletare le attività di trapianto di cuore e di cuore-polmone da cadavere a scopo terapeutico.

IL DIRIGENTE GENERALE

DEL DIPARTIMENTO DELLE PROFESSIONI SANITARIE,
DELLE RISORSE UMANE E TECNOLOGICHE IN SANITÀ
E DELL'ASSISTENZA SANITARIA DI COMPETENZA
STATALE

Vista l'istanza presentata dal direttore generale dell'azienda ospedaliera «Ospedale Niguarda Ca' Granda» di Milano in data 19 maggio 1997 intesa ad ottenere il rinnovo dell'autorizzazione all'espletamento delle attività di trapianto di cuore e di cuore-polmone, prelevato da cadavere a scopo terapeutico, presso l'azienda ospedaliera «Ospedale Niguarda Ca' Granda di Milano»;

Vista la relazione favorevole, dell'Istituto superiore di sanità in data 10 aprile 1998 in esito agli accertamenti tecnici effettuati;

Considerato che, in base agli atti istruttori, nulla osta alla concessione della richiesta autorizzazione;

Vista la legge 2 dicembre 1975, n. 644 che disciplina i prelievi di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 1977, n. 409, che approva il regolamento di esecuzione della sopracitata legge;

Vista la legge 13 luglio 1990, n. 198, recante modifiche delle disposizioni sul prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1994, n. 694, che approva il regolamento recante norme sulla semplificazione del procedimento di autorizzazione dei trapianti;

Decreta:

Art. 1.

L'azienda ospedaliera «Ospedale Niguarda Ca' Granda» di Milano è autorizzata ad espletare attività di trapianto di cuore e di cuore-polmone da cadavere a scopo terapeutico prelevato in Italia o importato gratuitamente dall'estero.

Art. 2.

Le operazioni di trapianto di cuore e di cuore-polmone debbono essere eseguite presso il blocco operatorio della divisione di cardiocirurgia dell'Ospedale Niguarda Ca' Granda di Milano.

Art. 3.

Le operazioni di trapianto di cuore e di cuore-polmone devono essere eseguite dai seguenti sanitari:

Pellegrini prof. Alessandro, primario della divisione di cardiocirurgia dell'Ospedale Niguarda Ca' Granda di Milano;

Panzeri prof. Ezio, aiuto della divisione di cardiocirurgia dell'Ospedale Niguarda Ca' Granda di Milano;

Gordini dott. Veliano, aiuto della divisione di cardiocirurgia dell'Ospedale Niguarda Ca' Granda di Milano;

Taglieri dott. Corrado, aiuto della divisione di cardiocirurgia dell'Ospedale Niguarda Ca' Granda di Milano;

Marcazzan dott. Enrico, aiuto della divisione di cardiocirurgia dell'Ospedale Niguarda Ca' Granda di Milano;

Vitali dott. Ettore, aiuto della divisione di cardiocirurgia dell'Ospedale Niguarda Ca' Granda di Milano;

Nenov dott. Gavrail, aiuto della divisione di cardiocirurgia dell'Ospedale Niguarda Ca' Granda di Milano;

Pomè dott. Giuseppe, aiuto della divisione di cardiocirurgia dell'Ospedale Niguarda Ca' Granda di Milano;

Colombo dott. Tiziano, aiuto della divisione di cardiocirurgia dell'Ospedale Niguarda Ca' Granda di Milano;

Russo dott. Claudio, aiuto della divisione di cardiocirurgia dell'Ospedale Niguarda Ca' Granda di Milano;

Colucci dott. Vincenzo, assistente della divisione di cardiocirurgia dell'Ospedale Niguarda Ca' Granda di Milano;

Passini dott. Luca, assistente della divisione di cardiocirurgia dell'Ospedale Niguarda Ca' Granda di Milano;

Lanfranchi dott. Marco, assistente della divisione di cardiocirurgia dell'Ospedale Niguarda Ca' Granda di Milano.

Art. 4.

Il presente decreto ha la validità di cinque anni a decorrere dalla sua data e può essere revocato in qualsiasi momento qualora vengano a mancare in tutto o in parte, i presupposti che ne hanno consentito il rilascio.

Art. 5.

All'atto della scadenza della validità, ove non venga tempestivamente rinnovata l'autorizzazione, cessa automaticamente, ogni attività di trapianto di cuore e di cuore-polmone.

Art. 6.

Il direttore generale dell'azienda ospedaliera «Ospedale Niguarda Ca' Granda» di Milano è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 maggio 1998

Il dirigente generale: D'ARI

98A4677

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DECRETO 30 maggio 1998.

Ripartizione del contributo volontario ai movimenti o partiti politici per l'anno 1998.

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 2 gennaio 1997, n. 2, recante norme per la regolamentazione della contribuzione volontaria ai movimenti o partiti politici, d'ora in avanti individuata con il termine «legge»;

Visto l'art. 30 della legge 8 maggio 1998, n. 146, il quale prevede, tra l'altro, la ripartizione tra i movimenti e partiti politici della somma di 110 miliardi per l'anno 1998, con riserva di congruaggio negli anni 1999 e successivi;

Visti, in particolare, i commi 3, 4, 5 e 6 dell'art. 2 della legge concernenti le modalità della presentazione delle dichiarazioni di riferimento ad un movimento o partito politico da parte di ciascun deputato e ciascun senatore al Presidente della Camera di appartenenza;

Viste le dichiarazioni rese, ai sensi del predetto art. 2 della legge, da ciascun deputato e ciascun senatore circa il proprio riferimento ad un movimento o partito politico, rispettivamente trasmesse dal Presidente della Camera dei deputati con note n. 97022500052/PI del 25 febbraio 1997 e n. 97063000045/PI del 30 giugno 1997 e dal Presidente del Senato della Repubblica con note n. 305 del 25 febbraio 1997, n. 361, del 27 novembre 1997 e n. 365 del 23 dicembre 1997;

Viste le domande presentate dagli aventi diritto ai sensi dell'art. 2, comma 2, della legge, trasmesse dal Presidente della Camera dei deputati con nota n. 97110410082/PI del 4 novembre 1997 e numero 97121200074/PI del 12 dicembre 1997;

Visto il numero definitivo dei voti validi espressi in ambito nazionale a favore delle liste presentate dai partiti e movimenti politici per la più recente elezione alla Camera dei deputati comunicato dal Presidente della Camera dei deputati con nota n. 97051300043/PI del 13 maggio 1997;

Considerato che i suddetti valori sostituiscono i dati dell'ufficio elettorale centrale nazionale in precedenza comunicati dal Presidente della Camera dei deputati in allegato alla nota n. 97022500053/PI del 25 febbraio 1997;

Ritenuto, ai sensi dell'art. 3 della legge, di poter procedere alla ripartizione e conseguente erogazione ai movimenti e partiti politici della somma complessiva di L. 110.000.000.000, prevista per l'anno finanziario 1998 in base alla predetta legge n. 146/1998;

Visto, in particolare, l'art. 3, comma 3, della legge circa il criterio di ripartizione della predetta somma di L. 110.000.000.000 tra i movimenti e partiti politici;

Visto che, ai fini del terzo periodo del comma 3 del citato art. 3, tra i partiti e i movimenti politici che hanno presentato liste o candidature per l'elezione del Parlamento nazionale esclusivamente in circoscrizioni comprese in regioni il cui statuto speciale prevede una particolare tutela delle minoranze linguistiche, la candidatura avente il contrassegno «Pour la Vallée d'Aoste» ha presentato regolare domanda e dichiarazione di riferimento e che, pertanto, a detto movimento deve essere corrisposta una somma pari alla moltiplicazione di un novecentoquarantacinquesimo dell'attuale stanziamento di lire 110 miliardi per il numero dei parlamentari eletti nel Parlamento nazionale che hanno dichiarato di fare riferimento al movimento stesso;

Considerato che il numero dei parlamentari di cui al precedente capoverso è pari ad una unità;

Vista la lettera del 5 marzo 1997, con la quale il Presidente della Camera dei deputati, ad integrazione dei dati forniti con la citata nota del 25 febbraio 1997, ha, tra l'altro, comunicato che il partito Soudtiroler Volkspartei ha presentato candidati con il proprio contrassegno (stella alpina iscritta in un cerchio) esclusivamente nei collegi uninominali numeri 2, 3 e 4 della VI Circoscrizione Trentino-Alto Adige;

Ritenuto che al partito Soudtiroler Volkspartei vanno quindi riconosciuti i benefici di cui al terzo periodo del comma 3 del citato art. 3;

Considerato che il numero dei parlamentari di cui ai due precedenti capoversi è pari a 5 unità;

Considerato che, ai fini del quarto periodo del comma 3 dello stesso art. 3 della legge, i partiti e i movimenti politici che non hanno presentato proprie liste o candidati per le elezioni della quota di seggi della Camera dei deputati da attribuire in ragione proporzionale e ai quali si applica il criterio di cui al periodo terzo del comma 3 del ripetuto art. 3 della legge sono:

Movimenti e partiti politici	Numero dei parlamentari
1) Alleanza Democratica	4
2) Associazione Labour	2
3) Associazione Liberal Democratica per la Sicilia	1
4) Associazione Patto Segni	3
5) Associazione Politica Giuseppe Saragat	1
6) Associazione Socialisti Italiani	12
7) Cobas per l'Autorganizzazione	1
8) Coordinamento Nazionale dei Repubblicani per l'Unità della Sinistra Democratica	7
9) Cristiano-Sociali	9
10) Federazione Laburista	9
11) Italia Democratica	1
12) Italia Federale	1
13) Movimento dei Comunisti Unitari	8
14) Movimento Italiano Democratico	1
15) Movimento per la Democrazia la Rete	6
16) Movimento per la Dignità del Parlamentare e il rispetto della volontà dell'elettore	9
17) Movimento Rinnovamento Siciliano	1
18) Partito Federalista Lombardo	1
19) Union Autonomista Ladina	1
20) Unione di Centro	1
21) Union Valdotaïne	1
22) Associazione l'Ulivo i Democratici	3
23) Destra di Popolo	1
24) Federazione Laburista Lombarda	1
25) Lega delle Regioni	1
26) L'Ulivo Alleanza per il Governo	2
TOTALE . . .	88

Considerato che la quota unitaria pari ad un novecentoquarantacinquesimo di lire 110 miliardi, ammonta a L. 116.402.116,4, arrotondata per difetto a L. 116.402.110;

Ritenuto, di conseguenza, che la quota spettante ai sopraelencati aventi diritto, individuati secondo i criteri che precedono, è pari all'importo a fianco di ciascuno indicato:

1) Pour la Vallee d'Aoste	L.	116.402.110
2) Sudtiroler Volkspartei	»	582.010.550
3) Alleanza Democratica	»	465.608.440
4) Associazione Labour	»	232.804.220
5) Associazione Liberal Democratica per la Sicilia	»	116.402.110
6) Associazione Patto Segni	»	349.206.330
7) Associazione Politica Giuseppe Saragat	»	116.402.110
8) Associazione Socialisti Italiani	»	1.396.825.320
9) Cobas per l'Autorganizzazione	»	116.402.110
10) Coordinamento Nazionale dei Repubblicani per l'Unità della Sinistra Democratica	»	814.814.770
11) Cristiano-Sociali	»	1.047.618.990
12) Federazione Laburista	»	1.047.618.990
13) Italia Democratica	»	116.402.110
14) Italia Federale	»	116.402.110

15) Movimento dei Comunisti Unitari	L.	931.216.880
16) Movimento Italiano Democratico	»	116.402.110
17) Movimento per la Democrazia la Rete	»	698.412.660
18) Movimento per la Dignità del Parlamentare e il rispetto della volontà dell'elettore	»	1.047.618.990
19) Movimento Rinnovamento Siciliano	»	116.402.110
20) Partito Federalista Lombardo	»	116.402.110
21) Union Autonomista Ladina	»	116.402.110
22) Unione di Centro	»	116.402.110
23) Union Valdotaïne	»	116.402.110
24) Associazione l'Ulivo i Democratici	»	349.206.330
25) Destra di Popolo	»	116.402.110
26) Federazione Laburista Lombarda	»	116.402.110
27) Lega delle Regioni	»	116.402.110
28) L'Ulivo Alleanza per il Governo	»	232.804.220
TOTALE . . .		L. 10.941.798.340

Considerato pertanto che, ai fini del riparto e della successiva assegnazione ai sensi dei periodi uno e due del comma 3 dell'art. 3, sono disponibili L. 99.058.201.660 (110.000.000.000 - 10.941.798.340);

Considerato che, ai fini del primo e secondo periodo del comma 3 dell'art. 3 della legge, occorre ripartire la predetta somma residua di L. 99.058.201.660 in proporzione ai voti validi espressi in ambito nazionale a favore delle liste presentate dai movimenti e partiti politici per la più recente elezione alla Camera dei deputati e che nel caso di una lista espressione di due o più partiti o movimenti la somma spettante viene ripartita in proporzione al numero di candidati eletti riferibili a ciascun partito o movimento;

Considerato pertanto che, sulla base dei dati trasmessi ed integrati dalla Camera dei deputati e in relazione alle dichiarazioni di riferimento e alle domande presentate, le liste unitarie aventi diritto alla ripartizione della suddetta somma residua sono le seguenti con diritto ai contributi a fianco di ciascuna indicati:

Liste	Voti validi	%	Importo
1) Partito Democratico della Sinistra	7.897.483	21,2886097	L. 21.088.113.890
2) Forza Italia	7.715.541	20,7981632	» 20.602.286.492
3) Alleanza Nazionale	5.875.360	15,8377353	» 15.688.575.819
4) Lega Nord	3.777.736	10,1833391	» 10.087.432.542
5) Rifondazione Comunista	3.215.205	8,6669695	» 8.585.344.118
6) Rinnovamento Italiano - Lista Dini	1.627.886	4,3881613	» 4.346.833.715
7) Federazione dei Verdi	938.198	2,5290249	» 2.505.206.567
8) Lista Pannella-Sgarbi	702.369	1,8933196	» 1.875.488.363
9) Movimento Sociale Fiamma Tricolore	338.952	0,9136856	» 905.080.565
10) Partito Socialista	149.234	0,4022781	» 398.489.441
11) AT6 - Lega d'Azione Meridionale	71.834	0,1936371	» 191.813.464
12) Partito Sardo d'Azione	38.001	0,1024362	» 101.471.496
13) Partito Federalista	3.743	0,0100897	» 9.994.679

Considerato che, sempre sulla base delle dichiarazioni di riferimento rese dai candidati, le liste espressione di due o più partiti o movimenti sono le seguenti con diritto ai contributi a fianco di ciascuna indicati:

Liste	Voti validi	%	Importo	Eletti
1) Popolari	2.555.085	6,8875371	L. 6.675.946.303	91
Sudtiroler Volkspartei			» 0	0
Partito Repubblicano Italiano			» 146.724.095	2
Unione Democratica			» 0	0
Prodi			» 0	0
TOTALE . .			L. 6.822.670.397	
2) Centro Cristiano Democratico	2.190.596	5,9050134	L. 3.899.600.074	36
Cristiani Democratici Uniti			» 1.949.800.037	18
TOTALE .			L. 5.849.400.111	

Considerato che, effettuate le opportune compensazioni sull'ammontare dei contributi assegnati per il 1997 in base ai dati definitivi dei voti validi espressi in ambito nazionale a favore delle liste presentate dai partiti e movimenti politici per la più recente elezione alla Camera dei deputati comunicati con la citata nota del Presidente della Camera in data 13 maggio 1997, le somme relative alla ripartizione dei contributi per il 1998 come indicate nei due precedenti capoversi sono integrate algebricamente dei seguenti ammontari:

1) Partito Democratico della Sinistra	L. 589.155
2) Forza Italia	» 982.666
3) Alleanza Nazionale	» 9.651.562
4) Lega Nord	» -604.755
5) Rifondazione Comunista	» 578.884
6) Rinnovamento Italiano - Lista Dini	» -609.273
7) Federazione dei Verdi	» -3.305.739
8) Lista Pannella - Sgarbi	» -3.523.973
9) Movimento Sociale Fiamma Tricolore	» -2.091.174
10) Partito Socialista	» 1.042.716
11) AT6 - Lega d'Azione Meridionale	» -1.001.836
12) Partito Sardo d'Azione	» -64.121
13) Partito Federalista	» 5.932
14) Popolari	» -101.914
Sud Tiroler Volkspartei	» 0
Partito Repubblicano Italiano	» -2.240
Unione Democratica	» 0
Prodi	» 0
15) Centro Cristiano Democratico	» 367.604
16) Cristini Democratici Uniti	» 183.802

Visto l'atto di pignoramento presso terzi ad istanza della società «Grafiche Delfi S.r.l.» a carico del partito Cristiano Democratici Uniti (CDU) per la somma di L. 305.000.000, notificato a questo Ministero in data 13 ottobre 1997;

Considerato che occorre procedere all'accantonamento della suindicata somma;

Ritenuto di dover provvedere a ripartire la somma di lire 110 miliardi tra i movimenti e partiti politici ai sensi dell'art. 3 della legge;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi del terzo e quarto periodo del comma 3 dell'art. 3 della legge 2 gennaio 1997, n. 2, la somma di L. 10.941.798.340 viene ripartita e assegnata come segue:

1) Pour la Vallee d'Aoste	L.	116.402.110
2) Sudtiroler Volkspartei	»	582.010.550
3) Alleanza Democratica	»	465.608.440
4) Associazione Labour	»	232.804.220
5) Associazione Liberal Democratica per la Sicilia	»	116.402.110
6) Associazione Patto Segni	»	349.206.330
7) Associazione Politica Giuseppe Saragat	»	116.402.110
8) Associazione Socialisti Italiani	»	1.396.825.320
9) Cobas per l'Autorganizzazione	»	116.402.110
10) Coordinamento Nazionale dei Repubblicani per l'Unità della Sinistra Democratica	»	814.814.770
11) Cristiano - Sociali	»	1.047.618.990
12) Federazione Laburista	»	1.047.618.990
13) Italia Democratica	»	116.402.110
14) Italia Federale	»	116.402.110
15) Movimento dei Comunisti Unitari	»	931.216.880
16) Movimento Italiano Democratico	»	116.402.110
17) Movimento per la Democrazia la Rete	»	698.412.660
18) Movimento per la Dignità del Parlamentare e il rispetto della volontà dell'elettore	»	1.047.618.990
19) Movimento Rinnovamento Siciliano	»	116.402.110
20) Partito Federalista Lombardo	»	116.402.110
21) Union Autonomista Ladina	»	116.402.110
22) Unione di Centro	»	116.402.110
23) Union Valdotaïne	»	116.402.110
24) Associazione l'Ulivo i Democratici	»	349.206.330
25) Destra di Popolo	»	116.402.110
26) Federazione Laburista Lombarda	»	116.402.110
27) Lega delle Regioni	»	116.402.110
28) L'Ulivo Alleanza per il Governo	»	232.804.220

TOTALE . L. 10.941.798.340

Art. 2.

Ai sensi del primo e secondo periodo del comma 3 dell'art. 3 della legge 2 gennaio 1997, n. 2 la somma di L. 98.753.201.660 (L. 99.058.201.660 - 305.000.000) viene ripartita ed assegnata come segue:

1) Partito Democratico della Sinistra	L.	21.088.703.045
2) Forza Italia	»	20.603.269.157
3) Alleanza Nazionale	»	15.698.227.381
4) Lega Nord	»	10.086.827.787
5) Rifondazione Comunista	»	8.585.923.002
6) Rinnovamento Italiano - Lista Dini	»	4.346.224.442
7) Federazione dei Verdi	»	2.501.900.828
8) Lista Pannella - Sgarbi	»	1.871.964.390
9) Movimento Sociale Fiamma Tricolore	»	902.989.391
10) Partito Socialista	»	397.446.725
11) AT6 - Lega d'Azione Meridionale	»	190.811.628
12) Partito Sardo d'Azione	»	101.407.375
13) Partito Federalista	»	9.988.747
14) Popolari	»	6.675.844.389
15) Partito Repubblicano Italiano	»	146.721.855
16) Centro Cristiano Democratico	»	3.899.967.678
17) Cristini Democratici Uniti	»	1.644.983.839

TOTALE . . . L. 98.753.201.660

Art. 3.

Per le somme come sopra assegnate e ripartite per l'anno finanziario 1998 si fa riserva di congruaggio ai sensi di legge negli anni 1999 e successivi. Ai fini dell'erogazione delle medesime somme verranno emessi n. 45 ordinativi diretti, da estinguersi secondo le modalità indicate dagli aventi diritto.

La spesa relativa farà carico al capitolo 4507 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1998.

Roma, 30 maggio 1998

Il Ministro: CIAMPI

98A4766

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

PROVVEDIMENTO 29 maggio 1998.

Decadenza dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa nel ramo assistenza per la società Bernese Assicurazioni - Compagnia italo-svizzera di assicurazioni e riassicurazioni S.p.a. (Provvedimento n. 879).

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 26 novembre 1991, n. 393, recante norme in materia di assicurazioni di assistenza turistica, crediti e cauzioni e tutela giudiziaria;

Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 20, recante integrazioni e modifiche alla legge 12 agosto 1982, n. 576, e norme sul controllo delle partecipazioni di imprese o enti assicurativi e in imprese o enti assicurativi e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 385, recante semplificazione dei procedimenti amministrativi in materia di assicurazioni private e di interesse collettivo di competenza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, di attuazione della direttiva n. 92/49 CEE in materia di assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita;

Visto il provvedimento dell'ISVAP del 30 dicembre 1996, n. 470, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 7 gennaio 1997, n. 4, con il quale la società Bernese assicurazioni - Compagnia italo-svizzera di assicurazioni e riassicurazioni S.p.a., con sede in Roma, è stata autorizzata ad esercitare, nel territorio della Repubblica, l'attività assicurativa nel ramo (18) - assistenza - di cui al punto A) della tabella allegata al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175;

Considerato che l'impresa non ha dato inizio all'esercizio dell'attività assicurativa nel ramo assistenza entro un anno dalla pubblicazione del provvedimento di autorizzazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e che pertanto ricorrono i presupposti di cui all'art. 19, comma 1, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175;

Dichiara:

Ai sensi dell'art. 19, comma 3, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, che la società Bernese assicurazioni - Compagnia italo-svizzera di assicurazioni e riassicurazioni S.p.a., con sede in Roma, è decaduta dall'autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa nel ramo assistenza.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 maggio 1998

Il presidente: MANGHETTI

98A4678

CIRCOLARI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLO SPETTACOLO

CIRCOLARE 9 maggio 1998, n. 25.

Interventi a favore delle attività teatrali di prosa per la stagione 1998/1999.

Premessa.

Il Dipartimento dello spettacolo, di seguito definito «l'amministrazione», eroga finanziamenti alle attività teatrali di prosa per favorire l'eccellenza artistica e il costante rinnovamento della scena italiana, e per consentire ad un pubblico il più possibile ampio di accedere all'esperienza teatrale.

A tal fine, l'azione dell'amministrazione si atterrà ai seguenti principi:

1. Creazione e produzione:

a) sostegno alla qualità, all'innovazione, alla ricerca, alla sperimentazione di nuove tecniche e nuovi stili, anche favorendo il ricambio generazionale;

b) sostegno alla committenza di nuove opere e alla valorizzazione del repertorio contemporaneo italiano ed europeo;

c) conservazione e valorizzazione del repertorio classico anche tramite il recupero del patrimonio teatrale sommerso;

d) incentivazione a forme di creazione artistica interdisciplinare, tendenti alla contaminazione dei linguaggi espressivi (teatrale, musicale, coreutico, ecc.);

e) formazione e tutela delle professionalità in campo artistico, tecnico, organizzativo.

2. Distribuzione e diffusione:

a) incentivazione alla promozione di nuovi pubblici, tramite attività di incoraggiamento dei giovani e delle categorie meno favorite ad accostarsi al teatro;

b) sostegno al riequilibrio territoriale, favorendo il radicamento di iniziative teatrali e la circuitazione di compagnie nelle aree meno servite;

c) sostegno alla proiezione internazionale del teatro italiano, in particolare in ambito europeo, mediante iniziative di coproduzione e di scambio di ospitalità con qualificati organismi esteri.

3. Le caratteristiche di continuità e coerenza del progetto artistico e l'efficienza della gestione costituiscono elementi di particolare considerazione ai fini dell'intervento pubblico.

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Attività teatrali sovvenzionate

1. La presente circolare disciplina, nelle more dell'approvazione del disegno di legge di disciplina generale dell'attività teatrale e del regolamento di cui all'articolo 3, comma 2-bis, del decreto-legge 29 marzo 1995, n. 97, convertito, con modificazioni, in legge 30 maggio 1995, n. 203, gli stanziamenti del Fondo unico per lo spettacolo, di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, destinati alle attività di prosa.

2. Ai fini dell'intervento finanziario dello Stato, le attività di prosa considerate sono quelle relative alla produzione, distribuzione, esercizio, promozione, perfezionamento professionale, nonché a rassegne e festival, realizzate e promosse da:

a) enti di diritto pubblico;

b) istituzioni culturali a carattere nazionale;

- c) enti stabili di:
 - 1) produzione ad iniziativa pubblica;
 - 2) produzione di prioritario interesse pubblico ad iniziativa privata o mista pubblico-privata;
 - 3) produzione e promozione nel settore della sperimentazione teatrale;
 - 4) produzione e promozione nel settore del teatro per l'infanzia e la gioventù;
- d) soggetti privati di produzione;
- e) teatro di sperimentazione e per l'infanzia e la gioventù;
- f) organismi e imprese di distribuzione:
 - 1) circuiti territoriali;
 - 2) imprese private di esercizio;
 - 3) teatri municipali;
- g) organismi di promozione, perfezionamento professionale, teatri di figura di rilevanza nazionale;
- h) teatri universitari;
- i) enti promotori di rassegne e festival.

Art. 2.

Stagione teatrale

1. La stagione teatrale consiste nel periodo di attività di ciascuna delle categorie di soggetti disciplinati dalla presente circolare ed è relativa ai seguenti periodi:

a) dal 1° giugno al 31 maggio dell'anno successivo, per i soggetti di cui agli articoli 11, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21 e 23; per le iniziative culturali di cui all'articolo 23 il periodo di attività può riferirsi anche all'anno solare nel quale esse iniziano;

b) dal 1° settembre al 31 agosto dell'anno successivo, per gli enti stabili ad iniziativa pubblica o privata di cui agli articoli 9 e 10;

c) dal 1° gennaio al 31 dicembre dell'anno successivo, per i soggetti di cui agli articoli 8, 17, 18 e 22.

2. L'amministrazione in presenza di risorse finanziarie aggiuntive si riserva la facoltà di emanare, entro il 31 dicembre 1998, una ulteriore circolare relativa al periodo di attività fra il 1° giugno ed il 31 dicembre 1999, al fine di assicurare la coincidenza della stagione teatrale con l'anno solare 2000 e seguenti.

Art. 3.

Presupposti per l'ammissione agli interventi finanziari

1. Costituiscono presupposti per l'ammissione agli interventi finanziari la validità culturale e sociale delle iniziative, la natura professionale delle attività realizzate, nonché l'impiego per ogni spettacolo di almeno sei elementi tra artistici e tecnici, riducibili a tre per i soggetti di cui agli articoli 11 e 15.

2. Gli elementi artistici e tecnici di cui al comma 1 devono possedere adeguata professionalità, riferita ai requisiti desumibili dalle disposizioni dei contratti collettivi nazionali di lavoro della categoria. Il possesso di tali requisiti, nonché la conformità dei singoli rapporti

contrattuali ai relativi contratti collettivi nazionali di categoria, deve essere attestato dal legale rappresentante del soggetto richiedente il contributo.

3. Ai fini degli interventi finanziari sono prese in considerazione le rappresentazioni in pubblico alle quali chiunque può accedere con l'acquisto di biglietto di ingresso o di tessera.

4. Non possono essere assegnati contributi ai soggetti previsti dagli articoli 12, 13, 14, 15, 22 e 23, ove gli stessi presentino identità personale nelle cariche di legale rappresentante, di direttore artistico, di direttore amministrativo, con altri soggetti in favore dei quali siano stati assegnati nella medesima stagione teatrale interventi finanziari ai sensi dei suddetti articoli.

Art. 4.

Modalità per la presentazione delle domande e dei consuntivi

1. Le domande di ammissione agli interventi finanziari previsti per la stagione 1998-1999 devono essere redatte in tre esemplari, dei quali uno in regola con l'imposta di bollo, e presentate, direttamente o a mezzo del servizio postale, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento dello spettacolo - Ufficio III attività di prosa - via della Ferratella in Laterano n. 51 - 00184 Roma. Esse devono essere corredate da:

a) copia conforme all'originale dell'atto costitutivo e dello statuto, nonché elenco dei soci, qualora tali atti presentino variazioni rispetto a quelli allegati all'ultima domanda presentata;

b) copia del bilancio consuntivo per l'anno 1997, approvato secondo le disposizioni del codice civile;

c) programma di attività e preventivo finanziario, mediante appositi modelli predisposti dall'amministrazione.

2. I termini perentori per la presentazione delle domande sono:

a) 31 ottobre 1998, per le iniziative la cui attività è considerata ad anno solare;

b) 30 giugno 1998, per le iniziative la cui attività è considerata a stagione teatrale.

3. La documentazione relativa al programma di attività ed al preventivo finanziario deve essere improrogabilmente perfezionata, pena il rinvio dell'esame della domanda alla presentazione del consuntivo, prima dell'inizio dell'attività e comunque non oltre i seguenti termini:

a) 31 luglio 1998, per i soggetti la cui attività è considerata a stagione;

b) 31 ottobre 1998, per i soggetti di cui all'articolo 8;

c) 31 dicembre 1998, per i soggetti della promozione;

d) 30 aprile 1999, per i soggetti organizzatori di festival e rassegne.

4. L'amministrazione decide sugli interventi finanziari, in linea di massima entro i seguenti termini:

a) 31 ottobre 1998, per i soggetti di cui al comma 3, lettera a);

b) 30 novembre 1998, per i soggetti di cui al comma 3, lettera b);

c) 28 febbraio 1999, per i soggetti di cui al comma 3, lettera c);

d) 30 giugno 1999, per i soggetti di cui al comma 3, lettera d).

5. Il consuntivo dell'attività svolta, redatto su modello predisposto dall'amministrazione, deve essere presentato entro trenta giorni dal termine dell'attività, come indicato all'art. 2, ad eccezione dei soggetti di cui agli articoli 9 e 10, per i quali il termine è di sessanta giorni. In difetto di tale presentazione, l'amministrazione non procede alla definitiva assegnazione dell'intervento finanziario ed all'esame della documentazione presentata per la stagione successiva.

6. In presenza di difformità tra attività svolta e programma preventivato, che abbia comportato una modifica dei dati finanziari o artistici, ovvero in presenza di documentazione inidonea a giustificare, in tutto o in parte, il consuntivo, l'amministrazione può, rispettivamente, sentita la Commissione consultiva, procedere alla riduzione o alla revoca dell'intervento finanziario, ovvero, di ufficio, ad una riduzione corrispondente alle somme oggetto di documentazione inidonea.

Art. 5.

Criteri per l'intervento finanziario dello Stato

1. Lo Stato interviene finanziariamente in relazione ai costi delle attività teatrali di cui all'art. 1, in base ai criteri e modalità previsti agli articoli successivi, ed inoltre secondo i criteri di seguito enunciati.

2. Per le attività di produzione, i costi presi a riferimento riguardano, in particolare, gli oneri previdenziali ed assistenziali versati complessivamente dall'organismo teatrale, maggiorati di una quota forfettaria a remunerazione dei costi di allestimento; per gli enti stabili ad iniziativa pubblica i costi di allestimento sono oggetto di separata valutazione. Nell'ambito di un generale contenimento dei costi, per ogni iniziativa, gli oneri previdenziali riferiti all'ENPALS potranno essere presi in considerazione fino ad un massimale di lire 1.000.000 di retribuzione fissato dalla vigente normativa in materia. La somma degli oneri eccedenti il predetto tetto è portata in detrazione dell'ammontare complessivo degli oneri presi a riferimento per gli interventi finanziari. In aggiunta a quanto previsto:

a) per i soggetti di cui agli articoli 9, 10 e 11, in caso di prevalenza di recite di autore italiano contem-

poraneo o di paese dell'Unione europea i costi presi a riferimento per la determinazione del contributo sono maggiorati di una quota forfettaria;

b) per i soggetti di cui agli articoli 12, 13 e 15 gli oneri previdenziali e assistenziali sono maggiorati di una quota forfettaria in presenza di una prevalenza di rappresentazioni di opere di autore italiano contemporaneo o di paese dell'Unione europea, nonché di una ulteriore quota forfettaria in caso di recite con contratti a percentuale non inferiori al 60% delle recite complessivamente realizzate.

3. Per le attività di ospitalità, i costi presi in considerazione ai fini della determinazione dell'intervento finanziario sono:

a) i costi relativi a recite finanziate con compensi a percentuale sugli incassi o con compensi fissi, corrisposti alle formazioni teatrali sovvenzionate dallo Stato. In particolare, per i soggetti di cui agli articoli 9, 10 e 11, i compensi fissi sono considerati fino all'importo di lire 18 milioni; per i soggetti di cui agli articoli 11 e 15 i contratti stipulati con compenso fisso non superiore alla somma di 5 milioni sono equiparati ai contratti a percentuale;

b) i costi di ospitalità di formazioni teatrali non sovvenzionate dallo Stato, con prioritario riferimento alle giovani formazioni, valutati con le modalità di cui alla lettera a), fino al 25% dei costi delle compagnie sovvenzionate.

4. Per la distribuzione, i costi presi a riferimento riguardano quelli relativi a soggetti beneficiari di intervento finanziario dello Stato, con le stesse modalità stabilite al comma 3, nonché le spese connesse alla gestione della sala, alla promozione e alla pubblicità.

5. Per la promozione, consistente nell'attività mirata alla informazione e valorizzazione della cultura teatrale, realizzata attraverso convegni, seminari e mostre, i costi presi a riferimento riguardano quelli concernenti l'attività istituzionale, con esclusione delle spese generali.

6. Per le rassegne ed i festival, i costi presi a riferimento sono quelli riguardanti l'ospitalità, la produzione e la pubblicità.

7. L'intervento finanziario non può eccedere il pareggio di bilancio e comunque il 60% delle uscite ivi rappresentate, ad eccezione delle iniziative di cui agli articoli 8 e 23; tra le uscite può essere inserita la quota di ripiano del bilancio di stagioni teatrali precedenti a quella considerata.

8. L'amministrazione, sentita la Commissione consultiva per la prosa, si riserva la facoltà di disporre gli interventi finanziari a titolo diverso da quello richiesto, qualora le caratteristiche soggettive del richiedente o l'oggetto della domanda possono essere diversamente classificate.

9. È ammesso il finanziamento di coproduzioni, preferibilmente fra due organismi, solo per la realizzazione di spettacoli che richiedano un particolare impegno artistico, finanziario e organizzativo, motivato da ade-

guata relazione dei rispettivi direttori artistici. In tal caso, le recite realizzate in coproduzione saranno valutate nei limiti dei rispettivi apporti ai costi di produzione, regolarmente documentati.

10. Al fine di ottimizzare le risorse disponibili, l'amministrazione si riserva di definire i limiti di oscillazione dell'intervento finanziario in relazione alla dimensione del contributo della stagione teatrale precedente definitivamente assegnato in sede consuntiva.

11. In sede di esame del preventivo i costi potranno essere considerati compatibilmente con le disponibilità finanziarie dello stanziamento annuale destinato alle attività di prosa. Nella determinazione dell'ammontare dell'intervento finanziario, l'amministrazione si riserva la facoltà di commisurarne l'entità ad una parte degli investimenti previsti, quali gli oneri sociali e i costi connessi allo svolgimento dell'attività.

12. Salvo che nei casi di errore materiale o di violazioni di legge o di norme della presente circolare, è esclusa la possibilità di riesame o di assegnazione di interventi integrativi, anche in presenza di maggiori costi per l'attività svolta, salvo che per gli enti di cui all'art. 8, o nei casi in cui, in sede di prima assegnazione, sia fatta esplicita riserva di ulteriori interventi finanziari.

13. L'amministrazione può procedere a verifiche amministrativo-contabili, anche a campione, mediante il proprio Ufficio VI - Attività ispettive, ed anche tramite gli organi ispettivi del Ministero del tesoro, al fine di accertare la regolarità dei bilanci e degli altri atti relativi all'attività teatrale, a tal fine accedendo anche alla documentazione conservata presso il beneficiario, in base alle disposizioni vigenti. L'amministrazione ha la facoltà di erogare il contributo dopo l'effettuazione di ispezione che accerti l'attendibilità dei dati presentati dal soggetto istante.

14. L'amministrazione esclude dai finanziamenti, per un periodo di un anno, i soggetti che abbiano reso dichiarazioni o presentato documentazioni non veritiere. Nei casi di particolare gravità, la sanzione dell'esclusione può essere aumentata fino a tre anni.

Art. 6.

Valutazione qualitativa

1. Ai fini della valutazione qualitativa delle iniziative, si tiene conto dei seguenti elementi:

- a) validità culturale del progetto artistico;
- b) direzione artistica;
- c) validità organizzativa e gestionale dei soggetti, valutata anche tenendo conto della esatta e tempestiva corresponsione dei compensi, pattuiti contrattualmente, agli scritturati e alle compagnie ospitate, nonché dell'equilibrio finanziario della gestione;
- d) continuità del nucleo artistico e della stabilità pluriennale dell'impresa;

e) spazio riservato al repertorio contemporaneo, con particolare riferimento a quello italiano e di paesi dell'Unione europea;

f) committenza di nuove opere;

g) attenzione prestata alla drammaturgia contemporanea, rapportata alle problematiche della vita civile;

h) qualità e numero degli spettacoli ospitati;

i) specifica e collaudata peculiarità delle compagnie che operano nel settore della sperimentazione e del teatro per l'infanzia e la gioventù;

j) innovazione del linguaggio, delle tecniche recitative e strutturali;

k) coproduzione di progetti interdisciplinari realizzati anche con organismi operanti in altri settori dello spettacolo.

2. Una particolare valutazione qualitativa è riservata a non più di dieci compagnie, in ragione della specificità e dell'organicità del progetto drammaturgico e culturale elaborato. Speciale attenzione è, altresì, riservata ai teatri e alle compagnie che presentano, nell'ambito del progetto globale, un programma organico di promozione del pubblico dei giovani, ai sensi dell'articolo 26.

3. In sede di valutazione del progetto si tiene inoltre conto dei seguenti elementi:

a) interesse pubblico, con riferimento al territorio in cui operano i soggetti e in particolare, alle aree carenti di strutture e di offerta culturale;

b) funzione di servizio sul territorio;

c) vocazione sociale delle associazioni culturali e delle imprese cooperative autogestite.

4. In difetto del requisito di cui al comma 1, lettera a), per soggetti che hanno anteriormente ricevuto finanziamenti per cinque anni, l'intervento finanziario non può essere ridotto, per il solo anno di riferimento, di una percentuale superiore al 50 per cento dell'ultimo contributo erogato.

Art. 7.

Acconti

1. Può essere disposta la liquidazione di un acconto del contributo assegnato, fino ad un massimo del 60%, in favore di soggetti, che ne abbiano fatta richiesta e che siano stati destinatari dell'intervento finanziario dello Stato per almeno tre anni negli ultimi cinque, ed abbiano regolarizzato la documentazione relativa agli anni precedenti.

2. Può essere disposta la liquidazione di un acconto del contributo, fino a un massimo dell'80%, in favore di soggetti che ne abbiano fatta richiesta e che siano stati destinatari dell'intervento finanziario dello Stato da almeno sei anni e abbiano regolarizzato la documentazione relativa agli anni precedenti.

3. Per i festival e le rassegne di rilevanza nazionale ed internazionale, di cui all'art. 22, può essere concesso un acconto fino al 40% del contributo assegnato, su

richiesta e previa presentazione di documentazione di pari importo relativa alle spese già sostenute per la preparazione e l'organizzazione della manifestazione.

4. In mancanza o in caso di incompletezza della documentazione relativa al consuntivo, decorso un anno dalla chiusura della stagione teatrale, è disposta la decadenza dall'acconto ed è disposto il recupero. In tale ipotesi il soggetto è escluso dai contributi per un periodo di tre anni e comunque fino a restituzione delle somme percepite.

5. La documentazione prevista dal comma 3 può essere sostituita da autocertificazione, ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Art. 8.

Disposizioni per l'ETI, l'INDA e l'Accademia nazionale d'arte drammatica «Silvio D'Amico»

1. In attesa della approvazione del disegno di legge sulla disciplina generale dell'attività teatrale, all'Ente teatrale italiano (ETI) è assegnato e liquidato un contributo annuo, all'inizio dell'esercizio finanziario, su presentazione del programma e del bilancio preventivo, deliberato dai competenti organi statutari.

2. All'ETI nell'ambito delle proprie finalità istituzionali, possono essere concessi, ad integrazione del contributo annuo, contributi finalizzati a particolari progetti di attività, sia in Italia che all'estero, con particolare riferimento a progetti rivolti a favorire gli scambi internazionali; al sostegno di protocolli di attività interministeriali; all'esigenza di sostenere e di promuovere le nuove generazioni di artisti e di trasmettere le esperienze maturate; alla diffusione della cultura teatrale, anche con il supporto delle nuove tecnologie, con particolare riferimento ai centri di promozione presso i teatri direttamente gestiti; a progetti volti alla formazione professionale, in collaborazione con organismi stranieri; alla documentazione e conservazione della memoria dell'arte teatrale attraverso la creazione di una banca dati multimediale, anche in convenzione con l'Osservatorio dello spettacolo, e di una teatroteca nazionale.

3. L'ETI, in relazione ai propri compiti istituzionali di coordinamento e alle finalità di cui alla legge 14 dicembre 1978, n. 836, promuove un progetto nazionale di diffusione e di distribuzione teatrale in collaborazione con istituzioni, organismi locali e regionali. A tal fine l'ETI provvede, per la stagione 1998/99, ad una rilevazione degli spettacoli proposti da compagnie sovvenzionate dallo Stato e predispone un elenco di spettacoli caratterizzati da tematiche contemporanee, da capacità di rinnovamento di linguaggio teatrale e dalla finalità di coinvolgimento del pubblico, stabilendo un adeguato equilibrio tra gli spettacoli già rappresentati e i nuovi allestimenti. Tale elenco costituisce la base del progetto nazionale di distribuzione, che tiene conto della disponibilità di spazi teatrali idonei sotto il profilo tecnico e dell'entità del bacino di utenza, con esclusione di concorsi finanziari alle spese di gestione ordinaria

delle sale, ed inoltre destina una particolare attenzione alle aree depresse in un'ottica di equilibrio delle risorse e delle opportunità.

4. L'ETI può riservare il 25% delle recite realizzate nella stagione 1998/99 a giovani formazioni non sovvenzionate e, fatta eccezione per le iniziative promozionali, pratica preferibilmente rapporti contrattuali a percentuale.

5. Alla fondazione Istituto nazionale del dramma antico è assegnato e liquidato un contributo annuo per lo svolgimento dell'attività istituzionale all'inizio dell'esercizio finanziario, su presentazione del programma e del bilancio preventivo deliberato dai competenti organi statutari, tenuto conto della attività presso il teatro di Siracusa e della valorizzazione dei teatri greci e romani sul territorio nazionale.

6. All'Accademia nazionale d'arte drammatica «Silvio D'Amico» è assegnato e liquidato un contributo annuo, all'inizio dell'esercizio finanziario, su presentazione del programma e del bilancio preventivo deliberato dai competenti organi statutari. Una quota di tale contributo può essere destinata al sostegno di iniziative anche produttive realizzate direttamente con la prevalente utilizzazione dei propri allievi o assunte in collaborazione con altri enti teatrali. Ad integrazione del contributo annuo, può essere concesso un contributo finalizzato al perfezionamento professionale di artisti.

Capo II

ENTI STABILI DI PRODUZIONE ED ESERCIZIO

Art. 9.

Enti stabili di produzione ad iniziativa pubblica

1. Fermo quanto previsto dal decreto ministeriale 29 novembre 1990 e successive modificazioni, gli enti stabili di produzione ad iniziativa pubblica, di seguito denominati «teatri stabili pubblici», sono promossi nei comprensori di rispettiva competenza su iniziativa delle regioni e degli enti locali, direttamente o attraverso forme associative o consortili di loro emanazione. Essi si caratterizzano per le particolari finalità artistiche, culturali e sociali, per il ruolo di sostegno e di diffusione del teatro nazionale d'arte e di tradizione, con particolare riferimento all'ambito cittadino o regionale e si distinguono in:

a) teatri metropolitani, istituiti in città con almeno 500.000 abitanti;

b) teatri regionali di produzione e distribuzione teatrale, che, oltre l'attività di diretta produzione, devono curare la diffusione e la razionale distribuzione sul territorio di competenza degli spettacoli di propria produzione o ospitati, considerati come spettacoli effettuati in sede, sempre che tale attività avvenga in teatri agibili con capienza non inferiore a 300 posti, fermo restando che la sala principale abbia almeno 500 posti;

c) teatri di minoranze linguistiche, che possono essere istituiti in zone di confine, in comunità plurilinguistiche o a tutela di minoranze etniche. Tali teatri, ai fini dell'ammissione agli interventi finanziari, in deroga al comma 4, devono raggiungere annualmente 100 recite di spettacoli direttamente prodotti.

2. I teatri stabili pubblici hanno i seguenti compiti:

a) curare la formazione, l'aggiornamento ed il perfezionamento di quadri artistici e tecnici, anche tramite convenzioni con l'università o con scuole di riconosciuta rilevanza nazionale;

b) porre in essere le iniziative idonee per la piena valorizzazione del repertorio italiano contemporaneo;

c) sostenere le attività di ricerca e di sperimentazione, anche in coordinamento con le università;

d) favorire la partecipazione del pubblico agli spettacoli con cicli di recite a prezzi ridotti o speciali condizioni di abbonamento.

3. Ai teatri stabili pubblici sono assegnati contributi in presenza dei seguenti requisiti:

a) statuto conforme alle disposizioni del decreto ministeriale 29 novembre 1990;

b) esclusiva disponibilità di una sala teatrale di almeno 500 posti, direttamente gestita e idonea alla rappresentazione in pubblico di spettacoli;

c) esclusività, autonomia e comprovata qualificazione professionale della direzione, con esclusione dello svolgimento di altre attività manageriali, organizzative, di consulenza e prestazione artistica presso strutture produttive o distributive sovvenzionate nel campo del teatro di prosa;

d) autonoma amministrazione;

e) stabilità biennale del nucleo artistico assunto con contratto stagionale per almeno il 50% di interpreti; stabilità biennale dell'organico amministrativo e tecnico per almeno il 60% del personale;

f) qualità delle attività di produzione e di ospitalità, quest'ultima in misura non prevalente rispetto alla attività di produzione.

4. Per i fini di cui al comma 3, i teatri stabili pubblici devono presentare un progetto biennale di produzione, promozione e ospitalità con caratteristiche di attendibilità finanziaria ed operativa. Il progetto, relativamente al secondo anno, può limitarsi ad indicazioni di massima, purché rientranti in linee programmatiche biennali. Nell'ambito del progetto, i teatri stabili pubblici devono:

a) raggiungere 8.000 giornate lavorative e 240 giornate recitative di spettacoli direttamente prodotti per i teatri metropolitani e 220 per i teatri regionali;

b) rappresentare in sede almeno il 60% del minimo delle recite di spettacoli direttamente prodotti. Al fine del raggiungimento di tale limite, sono computate, comunque in misura non superiore ad un quarto del predetto minimo, anche le recite rappresentate presso altri teatri stabili ad iniziativa pubblica;

c) allestire almeno un'opera teatrale originale di autore italiano contemporaneo non caduta in pubblico dominio.

5. Ai fini della determinazione dell'intervento dello Stato gli oneri sociali sono considerati esclusivamente per il personale artistico e tecnico.

6. Per l'ammissione agli interventi finanziari, l'Autorità di Governo competente in materia di spettacolo, sentita la Commissione consultiva della prosa, approva con decreto biennale, in presenza dei requisiti richiesti dal decreto ministeriale 29 novembre 1990 e successive modificazioni e dalla presente circolare, nonché previa valutazione dei risultati artistici ed organizzativi conseguiti, e comunque in presenza di una attività svolta per almeno due anni secondo i criteri indicati nei commi precedenti, l'elenco dei teatri stabili pubblici. Per tale inclusione, i predetti teatri devono avere disponibilità finanziaria propria, derivante dall'attività o da contributi di altri soggetti, non inferiore ai costi generali di gestione.

Art. 10.

Enti stabili di prioritario interesse pubblico ad iniziativa privata o mista pubblico-privata

1. Gli enti stabili di prioritario interesse pubblico ad iniziativa privata o mista pubblico-privata, di seguito denominati «teatri stabili privati», sono promossi da organismi che abbiano un preciso riferimento socio culturale nel territorio dove essi operano e si caratterizzano per un progetto artistico integrato di produzione, formazione, promozione, ospitalità e gestione di esercizio, avente prioritario interesse pubblico.

2. Ai teatri stabili privati, sono assegnati contributi annuali in presenza dei seguenti requisiti:

a) esclusiva disponibilità di una sala teatrale di almeno 500 posti direttamente gestita e idonea alla rappresentazione in pubblico di spettacoli, ovvero in Sicilia e Sardegna, qualora non esista alcun teatro stabile pubblico o privato, la gestione per almeno 150 giornate di una sala teatrale della quale l'ente locale assicuri la disponibilità;

b) direzione artistica ed organizzativa di comprovata qualificazione professionale in esclusiva. Tale esclusività concerne le prestazioni artistiche e organizzative in Italia nel settore teatrale;

c) autonoma amministrazione;

d) stabilità biennale del nucleo artistico, pari ad almeno il 30% dell'intero organico artistico e stabilità del rapporto di lavoro del personale amministrativo e tecnico.

3. Ai fini dell'ammissione agli interventi finanziari, i teatri stabili privati devono presentare un progetto biennale di produzione, promozione e ospitalità, con caratteristiche di attendibilità finanziaria ed operativa. Il progetto, relativamente al secondo anno, può limitarsi ad indicazioni di massima, purché rientranti in

linee programmatiche biennali. Nell'ambito di tale progetto, gli enti devono raggiungere annualmente 4.000 giornate lavorative e 100 giornate recitative di spettacoli prodotti direttamente, di cui almeno il 50% rappresentati in sede.

4. I teatri stabili privati possono programmare una qualificata ospitalità in sede, che, comunque, non deve assumere carattere prevalente rispetto all'attività produttiva, complessivamente realizzata nella stagione teatrale. Essi devono dimostrare adeguate entrate finanziarie, comunque non inferiori al 40% del fabbisogno complessivo, ed hanno il compito di porre in essere le iniziative idonee per la piena valorizzazione del repertorio italiano contemporaneo e per favorire la partecipazione del pubblico agli spettacoli, realizzando cicli di recite a prezzi ridotti o speciali condizioni di abbonamento.

5. Per l'ammissione agli interventi finanziari, l'Autorità di Governo competente in materia di spettacolo, sentita la Commissione consultiva della prosa, approva con decreto biennale, un elenco dei teatri stabili privati, in presenza dei requisiti richiesti e dei risultati artistici ed organizzativi conseguiti, con riguardo ad una attività svolta per almeno due anni secondo i criteri indicati nei commi precedenti, tenuto conto del programma realizzato e della funzione socio-culturale svolta sul territorio.

6. Non può essere riconosciuto in ogni regione più di un teatro stabile privato; possono, comunque, essere, confermati quelli già riconosciuti anche se in numero superiore ad uno per regione.

Art. 11.

Enti stabili di produzione, promozione e ricerca teatrale nel campo della sperimentazione e del teatro per l'infanzia e la gioventù.

1. Agli enti stabili di produzione, promozione e ricerca teatrale nel campo della sperimentazione, di seguito denominati «enti di ricerca teatrale», riconosciuti nel decreto di cui al comma 6, possono essere assegnati contributi annuali qualora gli stessi svolgano con carattere di continuità attività di produzione e promozione nel campo della sperimentazione e della ricerca. La loro attività deve caratterizzarsi per finalità pubblica del progetto artistico-culturale; particolare attenzione dedicata al rinnovamento del linguaggio teatrale ed alle nuove drammaturgie; sviluppo del metodo di ricerca anche in collaborazione con le Università; rapporto con il territorio, con particolare riferimento alle zone culturalmente carenti ovvero a contesti socialmente rilevanti.

2. Agli enti stabili di produzione, promozione e ricerca teatrale nel campo del teatro per l'infanzia e la gioventù, riconosciuti nel decreto di cui al comma 6, possono essere assegnati contributi annuali, qualora gli stessi svolgano con carattere di continuità attività

di produzione, promozione e ricerca nel campo del teatro per l'infanzia e la gioventù. La loro attività deve caratterizzarsi per finalità pubblica del progetto artistico-culturale; innovazione del linguaggio teatrale con particolare attenzione alle diverse fasce di età del pubblico dei giovani; rapporto con il territorio, con particolare riferimento alle caratteristiche ambientali; collaborazione con le strutture scolastiche mirata alle finalità pedagogiche ed alla formazione degli insegnanti.

3. Presupposti per l'ammissione dei soggetti di cui ai commi 1 e 2 agli interventi finanziari previsti dal presente articolo sono:

a) organico progetto annuale di produzione, promozione, laboratorio e ospitalità con particolare riguardo a quello di qualificate compagnie specializzate nei rispettivi settori;

b) direzione artistica e organizzativa di comprovata qualificazione professionale in esclusiva. Tale esclusività concerne le prestazioni artistiche ed organizzative in Italia. Il direttore artistico non può svolgere oltre la metà delle regie degli spettacoli prodotti;

c) nucleo artistico stabile;

d) sale direttamente gestite e idonee alle rappresentazioni in pubblico di spettacoli, di cui almeno una con capienza non inferiore a 200 posti, ridotta alla metà per gli organismi operanti in Sicilia e Sardegna;

e) apporti di enti locali o di altri soggetti pubblici o privati, che non costituiscano corrispettivo di recite, in misura non inferiore al 15% del fabbisogno complessivo;

f) attività di laboratorio;

g) attività minima di 100 giornate recitative, che non può essere inferiore a 50 giornate recitative di spettacoli prodotti, di cui almeno la metà rappresentati in sede, e 50 giornate recitative di spettacoli ospitati, delle quali non oltre la metà realizzate da altri centri riconosciuti.

4. Per l'ammissione agli interventi finanziari, ogni biennio, considerati i risultati conseguiti, l'Autorità di Governo competente in materia di spettacolo, sentita la Commissione consultiva della prosa, approva con proprio decreto un elenco degli enti di cui ai commi 1 e 2. Non può essere riconosciuto in ogni regione più di un soggetto di cui al comma 1 e più di un soggetto di cui al comma 2. Possono, comunque essere confermati quelli già riconosciuti, anche se in numero superiore ad uno per regione. Nelle città con popolazione superiore a 1.000.000 di abitanti è ammesso il riconoscimento di due organismi per ciascun settore di attività.

5. Ai fini dell'assegnazione dei contributi statali gli enti di cui ai commi 1 e 2 sono considerati per categorie separate.

Capo III**SOGGETTI TEATRALI DI PRODUZIONE A CARATTERE PRIVATO, INDIVIDUALE, COLLETTIVO E AUTOGESTITO****Art. 12.***Imprese di produzione teatrale di prosa*

1. Le iniziative teatrali di produzione, che si distinguono per la validità artistica del progetto e per la capacità organizzativa dell'impresa, possono essere ammesse agli interventi finanziari, purché effettuino un minimo di 80 giornate recitative e 700 giornate lavorative.

2. Tali imprese si distinguono in:

a) imprese che si qualificano per la funzione di servizio sull'intero territorio nazionale. Esse devono svolgere attività in almeno trenta piazze diverse dislocate in non meno di quattro regioni. La quantificazione dell'intervento finanziario, così come indicata all'art. 5, comma 2, è maggiorata di una quota forfettaria sugli oneri sociali in considerazione del numero di piazze previsto;

b) imprese che garantiscono continuità di offerta teatrale sul territorio. La quantificazione degli interventi finanziari è rapportata al costo del lavoro, di cui all'art. 5, comma 2;

c) imprese che richiedono contributi a remunerazione dei costi di attività, per la quali l'intervento finanziario è rapportato agli oneri previdenziali ed assistenziali complessivamente versati. È, inoltre, corrisposto un contributo forfettario pari alla rivalsa dell'imposta sugli spettacoli riscossa dalla SIAE per conto dell'amministrazione finanziaria. Detto contributo forfettario è elevato del 20% per gli spettacoli di commedia musicale di particolare livello qualitativo e che richiedano l'utilizzazione di un numero di elementi artistici e tecnici non inferiore a 30.

3. Sulla base della qualità degli spettacoli realizzati nonché dei risultati artistico-organizzativi verificati a consuntivo, possono essere concessi, nell'ambito delle disponibilità finanziarie accertate, non più di 30 premi finali alle imprese di cui alle lettere a) e b) del comma 2, commisurati ad una percentuale dell'intervento finanziario disposto a consuntivo. A detti premi potranno concorrere le imprese che abbiano effettuato almeno il 60% delle recite con contratti a percentuale ed abbiano allestito almeno un'opera teatrale originale di autore contemporaneo italiano non caduta in pubblico dominio.

Art. 13.*Imprese di produzione a carattere autogestito*

1. Per le imprese a carattere autogestito, con esperienza pluriennale, continuità del nucleo artistico ed organizzativo, progettualità sviluppata nel tempo e direzione artistica qualificata, la quantificazione del-

l'intervento finanziario è effettuata ai sensi dell'art. 12, comma 2, lettera a), con esclusione del rispetto dei limiti ivi previsti per lo svolgimento dell'attività.

Art. 14.*Progetto giovani*

1. Al fine di favorire un graduale e qualificato inserimento di nuove iniziative nel settore della produzione teatrale di prosa, anche in collaborazione con soggetti finanziatori esterni, sono assegnati contributi, per non più di due anni, a favore di compagnie, in numero non superiore a cinque, che non abbiano mai usufruito dell'intervento finanziario dello Stato e che siano in possesso dei seguenti requisiti:

a) progetto produttivo biennale, con particolare attenzione alla nuova drammaturgia contemporanea italiana e al rinnovamento del linguaggio teatrale, e un bilancio di previsione annuale nel quale si evidenzia efficienza ed autonomia organizzativa e gestionale in grado di garantire la realizzazione di un minimo di 55 giornate recitative e non meno di 500 giornate lavorative, assicurando agli elementi impegnati il rispetto dei contratti collettivi nazionali del lavoro;

b) nucleo artistico composto da elementi, di età non superiore a 35 anni, diplomati ovvero professionisti con esperienza biennale in compagnie che abbiano svolto attività, senza rilievi, nei due anni precedenti. È comunque consentita la scritturazione di attori di età superiore, in relazione alle specifiche esigenze dei lavori teatrali rappresentati.

2. I contributi sono assegnati con priorità a compagnie che allegano alla domanda una dettagliata relazione dell'attività svolta nelle due stagioni precedenti.

3. L'amministrazione individua, sentita la Commissione consultiva per la prosa, le compagnie alle quali assegnare il contributo di cui al comma 1, in misura forfettaria, non inferiore a 50 e non superiore a 100 milioni, sulla base del progetto di attività.

4. L'amministrazione favorisce l'instaurazione di un rapporto di collaborazione tra ciascuna delle compagnie selezionate ed un organismo della stabilità al fine di assicurare alle predette spazi di attività e utili forme di tutoraggio.

Art. 15.*Teatro di sperimentazione e per l'infanzia e la gioventù*

1. Fermo quanto previsto dall'art. 11, l'Autorità di Governo competente in materia di spettacolo, approva con proprio decreto, all'inizio di ciascuna stagione teatrale, sulla base del progetto artistico presentato e considerata l'attività svolta nell'ambito del settore, due elenchi di soggetti, non superiori a 25 ed a 20, che svolgono, ad alto e qualificato livello, attività di produzione rispettivamente nel campo della sperimentazione e nel campo del teatro per l'infanzia e la gioventù.

2. Tali iniziative devono caratterizzarsi per la continuità e l'identità del nucleo artistico; l'autonomia creativa e organizzativa; la disponibilità, anche temporanea, di una sede idonea per la svolgimento di attività laboratoriale; programmi che realizzino un intervento creativo su testi teatrali.

3. I soggetti di cui al comma 1, hanno l'obbligo di effettuare almeno 65 giornate recitative e 550 giornate lavorative, ivi incluse per non oltre 10 giornate recitative, le attività di laboratorio. Ai medesimi soggetti sono concessi gli stessi benefici finanziari previsti dall'art. 12, comma 2, lettere a) e b), nonché all'art. 13. Ai medesimi soggetti è inoltre riconosciuto un premio iniziale per la qualità del progetto, sia in termini artistici che organizzativi, qualora effettuino almeno la metà delle recite con contratti a percentuale e rappresentino un'opera teatrale originale di autore italiano contemporaneo non caduta in pubblico dominio.

Capo IV

INIZIATIVE CULTURALI

Art. 16.

Teatro universitario

1. Possono essere concessi contributi a favore di organismi teatrali che operano stabilmente in strutture universitarie statali o parificate per l'attuazione di iniziative di produzione e promozione teatrale, nell'ambito di programmi di studio e di ricerca, anche in collaborazione con gli enti di cui agli articoli 8, 9, 10, 11, 15 e 21.

2. I contributi sono concessi ad integrazione di un prevalente apporto da parte degli organismi scolastici in termini finanziari o di servizi finanziariamente quantificabili.

Art. 17.

Promozione e perfezionamento professionale

1. Possono essere concessi contributi a favore di:

a) enti e soggetti pubblici e privati, per l'attuazione di iniziative di promozione disposte dall'amministrazione;

b) enti a iniziativa pubblica o privata che realizzano progetti mirati alla promozione, divulgazione e informazione nel campo teatrale nonché alla valorizzazione della cultura teatrale, con particolare riguardo alla drammaturgia italiana contemporanea. Tali progetti possono articolarsi in stages, seminari, convegni, mostre, attività di laboratorio, con particolare riguardo all'uso di nuove metodologie e alle interazioni con gli altri linguaggi dello spettacolo;

c) enti che svolgono istituzionalmente e con carattere di continuità attività di perfezionamento professionale di quadri artistici, tecnici ed amministrativi del settore teatrale e che dimostrano di possedere un corpo

docente di accertata qualificazione professionale ed adeguati spazi attrezzati per l'attività didattica e teatrale;

d) enti a carattere nazionale che coordinano e sostengono l'attività di gruppi teatrali non professionisti ad essi aderenti.

2. L'eventuale attività produttiva degli enti di cui alle lettere b) e c) può configurarsi solo come saggio finale connesso all'attività realizzata e non può assumere carattere prevalente.

3. Per gli enti di cui alla lettera c), l'intervento dello Stato può essere solo integrativo e comunque non superiore al 30% degli interventi degli enti locali.

4. Non possono essere sovvenzionati ai sensi del presente articolo soggetti che beneficiano di interventi finanziari previsti dalla presente circolare ad altro titolo.

Art. 18.

Teatro di figura di rilevanza nazionale

1. Possono essere concessi contributi a favore di enti di promozione che nel campo del teatro di figura svolgono attività di conservazione e trasmissione della tradizione, di aggiornamento delle tecniche, di rinnovamento espressivo anche attraverso iniziative seminariali, di formazione, di rassegne e festival, nonché a soggetti di produzione che allestiscono annualmente almeno un nuovo spettacolo. Ove i predetti soggetti hanno la disponibilità di una propria sala teatrale, l'intervento finanziario dello Stato tiene conto anche delle relative spese di gestione.

2. Non possono essere sovvenzionati ai sensi del presente articolo soggetti che beneficiano di interventi finanziari previsti dalla presente circolare ad altro titolo.

Capo V

DISTRIBUZIONE TEATRALE

Art. 19.

Circuiti territoriali

1. Possono essere concessi contributi ad enti pubblici o privati che svolgono attività di distribuzione e promozione teatrale nell'ambito della propria regione ed anche in non più di una regione limitrofa nella quale non esistono circuiti riconosciuti.

2. Costituiscono presupposti per l'ammissione alle sovvenzioni:

a) progetto di attività che prevede la programmazione di almeno 130 giornate recitative riferite a compagnie assegnatarie di intervento finanziario dello Stato, alle quali vengano corrisposti compensi a percentuale, ovvero compensi fissi con un massimale, pari alla somma di lire 13 milioni. Le giornate recitative devono

essere articolare su almeno 10 piazze; distribuite in modo che il circuito sia presente in ogni provincia; effettuate in idonee sale teatrali, ovvero in ambiti diversi e muniti delle prescritte autorizzazioni.

I circuiti sono, altresì, autorizzati, ai fini della quantificazione dei contributi, ad includere nel programma di attività, fino ad un massimo del 25% del totale delle recite ospitate nonché dei costi di ospitalità, anche compagnie teatrali non sovvenzionate, con riferimento prioritario a giovani formazioni, nonché compagnie di danza sovvenzionate ai sensi della legge 14 agosto 1967, n. 800;

b) progetto di attività che assicuri un equilibrato rapporto di circuitazione fra le varie forme di produzione teatrale, sulla base di un repertorio particolarmente qualificato sotto il profilo culturale, anche con riferimento a quello contemporaneo italiano ed europeo non caduto in pubblico dominio;

c) stabile struttura organizzativa con autonomia amministrazione e gestione.

3. Per la quantificazione dei contributi si tiene conto del costo delle compagnie ospitate direttamente sostenuto dal circuito, con le modalità di cui all'art. 5, comma 3, delle spese di promozione e pubblicità, con esclusione del costo fisso del personale dipendente. Per i circuiti che operano in Sicilia ed in Sardegna si tiene altresì conto del maggior costo dei viaggi delle compagnie ospitate.

4. L'amministrazione, tenuto conto dell'opportunità che sia finanziato non più di un circuito per regione, favorirà l'accorpamento dei circuiti presenti nella medesima regione.

Art. 20.

Esercizio teatrale

1. Alle imprese che gestiscono sale teatrali, possono essere concessi contributi sul costo della gestione della sala, ivi compreso quello relativo alla pubblicità ed alla promozione del pubblico, tenuto conto del numero degli spettatori ed in particolare degli abbonati e del pubblico organizzato, riscontrato nella stagione teatrale precedente.

2. Costituiscono presupposti di ammissione ai contributi:

a) la licenza di esercizio intestata al richiedente il contributo, ove prevista dalla legge, ovvero altro documento attestante la titolarità dell'esercizio;

b) la programmazione di almeno 130 giornate recitative per le iniziative ad attività stabile;

c) la programmazione di almeno 80 giornate recitative per le iniziative ad attività stagionale;

d) l'effettuazione di almeno il 50% di recite da parte di compagnie organizzate da impresa diversa da quella che gestisce il teatro. A tal fine si applica l'art. 3, comma 4;

e) la programmazione per almeno il 30% delle recite ospitate di opere teatrali originali di autore italiano contemporaneo, non cadute in pubblico dominio.

3. Ai fini dell'assegnazione del contributo, si tiene conto della qualità degli spettacoli ospitati e del complessivo spazio riservato al repertorio nazionale e di paesi dell'Unione europea.

4. Ai fini del raggiungimento del minimo delle giornate recitative e comunque non oltre il 25% dello stesso, possono essere computate le giornate recitative effettuate da compagnie teatrali non sovvenzionate dallo Stato, nonché da compagnie di danza sovvenzionate ai sensi della legge 14 agosto 1967, n. 800.

Art. 21.

Teatri municipali

1. Ai teatri municipali, ai quali viene riconosciuta la rilevante funzione culturale e sociale sul territorio, possono essere assegnate sovvenzioni purché abbiano una capienza non inferiore a 500 posti e programmino un'attività di almeno 60 giornate recitative con le stesse modalità e termini di cui all'art. 20.

2. Ai fini della quantificazione del contributo si tiene conto fino al 50% dei costi di pubblicità e promozione del pubblico.

3. Ai fini della valutazione qualitativa si tiene conto:

a) della qualità degli spettacoli ospitati e dello spazio riservato al teatro di ricerca;

b) delle attività di promozione, comprensive di iniziative editoriali e della conservazione audiovisiva delle attività programmate;

c) dello spazio riservato al repertorio contemporaneo italiano e dei paesi dell'Unione europea;

d) della partecipazione a progetti regionali o sub-regionali, finalizzati al coordinamento delle attività singolarmente programmate ed alla realizzazione di specifiche manifestazioni da effettuarsi in diversi teatri collegati al territorio;

e) dell'affluenza del pubblico registrata nella stagione precedente, tenuto conto della capienza del teatro.

Capo VI

PROGETTI FINALIZZATI

Art. 22.

Rassegne e festival

1. Possono essere concessi contributi a enti pubblici o privati, organizzatori di rassegne e festival di particolare rilevanza nazionale od internazionale, che contribuiscono alla diffusione ed al rinnovamento del teatro in Italia, allo sviluppo della cultura teatrale, anche in relazione alle politiche nazionali e territoriali di promozione del turismo culturale, e che comprendono una

pluralità di spettacoli di prosa, nell'ambito di un coerente progetto culturale, effettuato in un arco di tempo limitato ed in un medesimo luogo.

2. L'intervento finanziario dello Stato ha carattere integrativo di altri apporti finanziari.

3. All'inizio di ogni esercizio finanziario l'Autorità di Governo competente in materia di spettacolo, sulla base dei consuntivi dell'anno precedente e dei programmi presentati, approva, con proprio decreto, un elenco di iniziative, non superiori a 15, alle quali può essere assegnato un contributo non eccedente il 40% delle altre entrate. Ai fini dell'inclusione nell'elenco, le iniziative devono possedere i seguenti requisiti:

a) essere sovvenzionate da uno o più enti pubblici da almeno tre anni;

b) disporre di un direttore artistico, in esclusiva rispetto ad altri festival, dotato di prestigio culturale e di capacità professionale;

c) disporre di una struttura tecnico-organizzativa permanente;

d) prevedere una pluralità di spettacoli, dei quali almeno un terzo presentato in prima nazionale;

e) programmare in prevalenza spettacoli, sia per ospitalità sia in coproduzione, di soggetti italiani sovvenzionati per almeno tre anni nell'ultimo quinquennio, nonché di soggetti stranieri che svolgano un'attività di elevata qualità artistica.

Art. 23.

Progetti speciali

1. Per ogni esercizio finanziario l'Autorità di Governo competente in materia di spettacolo può promuovere fino a tre progetti, nell'ambito delle seguenti finalità: realizzazione o sostegno di eventi di cultura teatrale o interdisciplinare di notevole rilevanza nazionale od internazionale; promozione della cultura e delle attività teatrali nelle aree meno provviste; sostegno ad iniziative di turismo culturale.

2. Per ogni esercizio finanziario, possono essere assegnati, tenendo anche conto di un criterio di rotazione, contributi forfettari a non più di due progetti speciali, particolarmente qualificati sotto il profilo creativo, artistico e organizzativo, finalizzati allo studio e dalla ricerca di nuovi linguaggi teatrali, e che si caratterizzano per i seguenti requisiti:

a) direzione artistica affidata ad una personalità di fama nazionale ed internazionale nel settore, dotata di esperienza professionale ed organizzativa;

b) progettualità annuale inserita in un programma pluriennale di sperimentazione nel campo del rinnovamento del linguaggio teatrale e del metodo di ricerca;

c) attività laboratoriale con disponibilità di una sede appositamente attrezzata;

d) seminari, convegni, pubblicazioni;

e) eventuale allestimento di spettacolo.

3. I progetti di cui al comma 2 possono essere sovvenzionati a condizione che vi sia alternatività dell'intervento finanziario richiesto con qualsiasi altro intervento previsto nella presente circolare e sia rispettata l'incompatibilità della direzione artistica ed organizzativa con analoghe cariche presso strutture sovvenzionate dallo Stato nel teatro di prosa.

Capo VII

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 24.

Teatri d'Europa

1. L'attività dell'Ente autonomo piccolo teatro della città di Milano, quale teatro d'Europa, disciplinata dal decreto ministeriale 29 novembre 1991, consiste in:

a) svolgere attività di diffusione dei valori della scena italiana in Europa;

b) costituirsi come permanente e concreto punto di incontro della creazione teatrale europea, favorendo scambi continuativi ed organici di lavoro comune con i registi, gli scrittori, gli autori, gli scenografi, i creatori ed i tecnici europei;

c) collegarsi con le attività di analoghe istituzioni europee, dando vita ad avvenimenti teatrali di produzione e coproduzione europea.

2. Per l'assolvimento dei compiti di cui al comma 1, è assegnato annualmente un contributo, comunque non superiore al contributo ordinario assegnato sulla quota del Fondo unico dello spettacolo, destinato al teatro di prosa, mediante trasferimento dal fondo di cui all'articolo 2, secondo comma, della legge 30 aprile 1985, n. 163. La quantificazione è effettuata sulla base di un progetto annuale di attività, presentato entro il 31 marzo di ciascun anno, ed approvato, sentita la Commissione consultiva per la prosa. Il contributo non è computato ai fini della determinazione della contribuzione ordinaria annua complessiva degli enti locali territoriali, di cui alla lettera c), dell'art. 2 del decreto ministeriale 29 novembre 1990.

3. Il conferimento della qualifica «Teatro d'Europa», di cui al decreto ministeriale 29 novembre 1991, è soggetto, sentita la Commissione consultiva per la prosa, a verifica annuale in sede di riscontro dell'attività svolta in rapporto al progetto di cui al comma 2.

4. L'Autorità di Governo competente in materia di spettacolo può riconoscere la qualifica di «Teatro d'Europa» all'Associazione teatro di Roma.

Art. 25.

Iniziative di collaborazione teatrale con Paesi esteri e partecipazione a programmi dell'Unione europea

1. L'intervento finanziario dello Stato per la realizzazione di iniziative all'estero è disciplinato dalla circolare 11 agosto 1989, n. 4 (promozione all'estero dello spettacolo italiano), e successive modificazioni, tenendo altresì conto dei seguenti elementi:

- a) qualità dell'organismo;
- b) qualità del progetto;
- c) rapporto costi-benefici del contributo in relazione al numero delle recite, ampiezza della tournée, bacino d'utenza, prestigio del soggetto ospitante;
- d) valenza di politica culturale internazionale.

2. Ai soli fini del raggiungimento del numero minimo delle giornate recitative, possono essere computati in misura non superiore al 20% del predetto minimo, le giornate recitative effettuate all'estero nell'ambito di tournée sovvenzionate ai sensi del presente articolo. Le giornate recitative realizzate in paesi dell'Unione europea, anche se non beneficiarie di contributi, possono essere computate fino al 30% del predetto minimo, previa motivata istanza da esaminarsi in sede di definizione dell'intervento finanziario per l'attività in Italia.

3. Al fine di favorire una sempre più ampia e qualificata collaborazione con il teatro internazionale ed in particolare con quello europeo, sono valutate con particolare riguardo le iniziative in coproduzione fra organismi teatrali italiani e stranieri, nonché l'ospitalità a qualificati progetti teatrali provenienti dall'estero, con le modalità di intervento previste dalla presente circolare per le formazioni teatrali sovvenzionate dallo Stato.

4. Nei limiti delle disponibilità finanziarie, possono essere assegnati contributi speciali per la partecipazione a progetti comunitari.

5. Al fine di favorire l'informazione degli operatori del settore, e istituito, nell'ambito dell'Osservatorio dello spettacolo, un servizio d'informazione sui programmi dell'Unione europea e sull'utilizzo dei fondi comunitari nel settore dello spettacolo.

Art. 26.

Promozione del pubblico dei giovani

1. Nell'ambito del contributo ordinario, sono concessi particolari incentivi a quei soggetti che presentano un programma organico di promozione del pubblico dei giovani.

2. L'amministrazione promuove, con la collaborazione dell'ETI, una iniziativa di promozione diffusa in tutto il territorio nazionale e rivolta ad avvicinare i giovani al mondo del teatro. All'ETI è inoltre assegnato un apposito contributo per la diffusione della formazione e cultura teatrale nelle scuole, nell'ambito del protocollo d'intesa tra Dipartimento dello spettacolo, Ministero della pubblica istruzione ed ETI.

Art. 27.

Disposizioni finali

1. L'Autorità di Governo competente in materia di spettacolo determina con proprio provvedimento, sentito il Comitato per i problemi dello spettacolo, le percentuali di incidenza dei singoli costi presi a riferimento per la quantificazione del contributo. Con il medesimo provvedimento, è definito un incentivo finanziario da assegnare agli organismi teatrali che utilizzano, insieme a professionisti di collaudata esperienza, giovani attori e tecnici nel loro primo triennio di attività professionale.

2. Il numero delle giornate lavorative va inteso con riferimento al personale artistico e tecnico complessivamente impiegato nel corso della stagione e deve essere comprovato a mezzo dei modelli ENPALS 031.

3. Le distinte di incasso da esibire, a titolo di documentazione dell'attività recitativa, oltre che essere in regola con il pagamento delle imposte dovute, devono risultare timbrate e vistate dai competenti organi della SIAE.

4. I componenti dei complessi teatrali, muniti della speciale tessera rilasciata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento dello spettacolo, possono beneficiare delle facilitazioni per i viaggi per effetto della convenzione eventualmente stipulata con le Ferrovie dello Stato S.p.a.

5. Il legale rappresentante del soggetto beneficiario degli interventi finanziari, deve sottoscrivere, assumendosene la responsabilità civile e penale, tutta la documentazione richiesta dalla presente circolare, con particolare riferimento ai bilanci preventivi; ai bilanci consuntivi, ai programmi di attività. Ai fini della presentazione della documentazione richiesta, si applicano gli articoli 2 e 3 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

6. Gli interventi finanziari per attività che si svolgono in un intero anno teatrale e che interessano la competenza di due esercizi finanziari, possono essere imputate per quote ai fondi di detti esercizi oppure ai fondi dell'esercizio nel quale è stata effettuata in prevalenza l'attività sovvenzionata.

7. L'assegnazione e la liquidazione degli interventi finanziari sono comunque subordinate alle disponibilità della quota del Fondo unico per lo spettacolo, annualmente destinata alle attività teatrali di prosa. Fermo quanto previsto dall'art. 7, la liquidazione degli interventi finanziari è disposta al termine dell'attività sulla base della documentazione consuntiva.

8. La presente circolare ha validità per la stagione 1998/1999 e resta in vigore per le successive, salvo espressa modifica, abrogazione o sostituzione.

Il Ministro: VELTRONI

*Registrata alla Corte dei conti il 29 maggio 1998
Registro n. 1 Presidenza, foglio n. 292*

98A4761

**PRESIDENZA
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA**

CIRCOLARE 29 maggio 1998, n. 5/1998.

Anagrafe delle prestazioni e degli incarichi dei pubblici dipendenti. Adempimenti da eseguire entro il 30 giugno 1998 - articoli 26 e 45, comma 14, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, pubblicato nel S.O. alla Gazzetta Ufficiale dell'8 aprile 1998.

*Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
Segretariato generale*

A tutti i Ministri

*Al Consiglio di Stato - Ufficio del segretario
generale*

*Alla Corte dei conti - Ufficio del segretario
generale*

*All'Avvocatura generale dello Stato - Ufficio
del segretario generale*

*Alle Amministrazioni dello Stato ad ordina-
mento autonomo (tramite i Ministeri vigi-
lanti)*

Ai prefetti

Alle regioni

Alle province

Ai comuni

Alle comunità montane

*Agli enti pubblici non economici (tramite i
Ministeri vigilanti)*

*Agli enti di ricerca (tramite i Ministeri vigi-
lanti)*

*Alle aziende del Servizio sanitario nazionale
(tramite le regioni)*

Alle università

*Alle istituzioni scolastiche (tramite i provvedi-
torati agli studi)*

Alle autorità di coordinamento e vigilanza

*All'Agenzia autonoma per la gestione dell'albo
dei segretari comunali e provinciali*

Premessa.

Il 30 giugno p.v. scade il termine per quattro importanti adempimenti, previsti dai commi 12, 13 e 14 dell'art. 58 del decreto legislativo n. 29/1993 come modificato dall'art. 26 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80. A questi adempimenti sono tenute le amministrazioni pubbliche che conferiscono o autorizzano incarichi ai propri dipendenti.

Infatti, esse sono obbligate a trasmettere, entro il 30 giugno di ogni anno, all'Anagrafe delle prestazioni, gestita dal Dipartimento della funzione pubblica, una serie di dati relativi a tali incarichi.

Come è noto per i dipendenti pubblici vige il divieto di svolgere incarichi retribuiti che non siano stati conferiti o preventivamente autorizzati dalle amministrazioni alle quali organicamente appartengono. Tale divieto è stato ribadito dal comma 7, dell'art. 58, con

alcune opportune esclusioni soggettive ed oggettive previste nel comma 6 (vedi n. 2). Lo stesso comma 7 ha aggravato le sanzioni per la violazione del divieto.

In correlazione con il riferito divieto, i commi 8 e 9 impongono rispettivamente alle amministrazioni pubbliche diverse da quelle di appartenenza, agli enti pubblici economici e ai soggetti privati che intendono conferire incarichi retribuiti a dipendenti pubblici, di richiedere preventivamente l'autorizzazione alle amministrazioni di appartenenza dei dipendenti stessi.

Inoltre, il comma 11 pone a carico dei medesimi soggetti pubblici e privati l'obbligo di comunicare (entro il 30 aprile di ogni anno) alle amministrazioni di appartenenza i dati relativi ai compensi erogati nell'anno precedente per lo svolgimento degli incarichi conferiti a dipendenti pubblici.

La violazione di questi obblighi è rispettivamente sanzionata negli stessi commi 8, 9 e 11.

Si è in tal modo assicurato l'obiettivo di concentrare tutte le informazioni relative agli incarichi in questione nelle amministrazioni di appartenenza.

Perciò l'obbligo di riversare le predette informazioni nell'Anagrafe gestita dal Dipartimento della funzione pubblica è posto **esclusivamente** a carico delle amministrazioni di appartenenza.

Il comma 15 prevede distinte sanzioni per la violazione degli obblighi di cui ai commi 11, 12, 13 e 14. Queste sono diversamente graduate se poste in essere da altre amministrazioni pubbliche, da enti pubblici economici o da soggetti privati (vedi n. 4).

1) Adempimenti da eseguire entro il 30 giugno (commi 12, 13 e 14).

a. Primo adempimento. In base al comma 12, tutte le amministrazioni pubbliche, che conferiscono o autorizzano ai propri dipendenti incarichi retribuiti non compresi nei compiti e doveri di ufficio, devono trasmettere al Dipartimento della funzione pubblica l'elenco degli incarichi conferiti o autorizzati ai dipendenti stessi nell'anno precedente.

Tale elenco deve essere compilato secondo le specifiche indicate nell'apposito programma informatico le cui modalità di acquisizione sono indicate al paragrafo 5. Esso dovrà contenere: **a)** i dati identificativi dei dipendenti pubblici interessati (generalità, qualifica, codice fiscale); **b)** l'indicazione dell'oggetto dell'incarico; **c)** l'indicazione del compenso lordo **previsto o presunto**. L'elenco deve essere accompagnato da una relazione nella quale siano indicate le norme in base alle quali vengono conferiti o autorizzati gli incarichi, la coerenza di questi ultimi con i principi del buon andamento dell'amministrazione e le eventuali misure adottate per il contenimento delle spese ad essi relativi.

Entro il 30 giugno di ogni anno, anche le amministrazioni che nell'anno precedente non hanno conferito o autorizzato incarichi ai propri dipendenti, devono comunicare di non avere conferito incarichi rientranti nelle fattispecie assoggettate a comunicazione.

Questo primo adempimento serve ad aggiornare annualmente la banca dati (Anagrafe) con le informazioni relative ai **nuovi** incarichi conferiti o autorizzati dalle amministrazioni pubbliche ai propri dipendenti nell'anno precedente. In tal modo il Dipartimento della funzione pubblica acquisisce tutte le informazioni necessarie per tenere sotto controllo la complessa materia degli incarichi, come richiede il comma 16.

b. Secondo adempimento. In base al comma 13 le amministrazioni pubbliche devono comunicare al Dipartimento della funzione pubblica i compensi da esse erogati nell'anno precedente o della cui erogazione siano state informate da parte dei soggetti pubblici e privati ai sensi del comma 11. Tale comunicazione deve essere effettuata per ciascuno dei propri dipendenti e distintamente per ogni incarico conferito o autorizzato.

Questo secondo adempimento è complementare al precedente. Esso serve ad aggiornare annualmente l'Anagrafe con i dati dei compensi effettivamente **percepiti** da ciascun dipendente nell'anno precedente per lo svolgimento di ciascuno degli incarichi già comunicati.

Inoltre, questo adempimento consente di acquisire anche quelle informazioni che, al momento del conferimento o dell'autorizzazione, nella maggioranza dei casi, possono essere soltanto presuntive.

c. Terzo adempimento. La prima parte del comma 14 prevede che le amministrazioni pubbliche comunichino al Dipartimento della funzione pubblica l'ammontare dei compensi **percepiti** dai propri dipendenti **anche per gli incarichi relativi a compiti e doveri di ufficio**, con l'indicazione della ragione dell'incarico e dell'ammontare dei compensi corrisposti.

Questo adempimento è correlato alle previsioni dell'art. 1, commi 123 e 124, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, finalizzato alle verifiche previste dal successivo comma 127. Il comma 123, con riferimento a tutti gli incarichi retribuiti, siano o no compresi nei compiti e doveri di ufficio, prevede che «*gli emolumenti, compensi, indennità percepiti dai dipendenti delle amministrazioni pubbliche ... per l'espletamento di incarichi affidati dalle amministrazioni di appartenenza, da altre amministrazioni ovvero da società o imprese controllate direttamente o indirettamente dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque autorizzati dall'amministrazione di appartenenza sono versati* (secondo le modalità prescritte dalla stessa norma) *per il 50 per cento degli importi lordi superiori a 200 milioni di lire annue, nel conto dell'entrata del bilancio dell'amministrazione di appartenenza del dipendente*».

Il comma 124 esclude da tale disciplina «*... le somme corrisposte dall'amministrazione di appartenenza o presso la quale il dipendente presta servizio in posizione di comando o fuori ruolo, nonché i diritti d'autore, i com-*

pensi per l'attività di insegnamento e i redditi derivanti dall'esercizio di attività libero-professionali ove consentita ai pubblici dipendenti e per la quale sia previsto l'obbligo di iscrizione al relativo albo professionale».

La disposizione va integrata con le esclusioni (vedi n. 2) di cui al comma 6, dell'art. 58 del decreto legislativo n. 29/1993, come modificato dall'art. 26 del decreto legislativo n. 80/1998.

Poiché i compensi percepiti per incarichi retribuiti non compresi nei compiti e doveri di ufficio devono essere comunicati in applicazione del comma 13, ai fini dell'adempimento in esame, le amministrazioni di appartenenza possono integrare tali comunicazioni con la distinta indicazione dei compensi per incarichi compresi nei compiti e doveri di ufficio. Tali sono non solo gli incarichi retribuiti che, per disposizioni di leggi o regolamenti, siano attribuiti al titolare di un determinato ufficio, ma anche gli incarichi dal cui svolgimento il dipendente non possa esimersi in quanto rientranti nei suoi doveri di ufficio.

Anche per l'inosservanza di questo adempimento si applicano le sanzioni di cui al comma 15.

d. Quarto adempimento. L'ultima parte del comma 14 prevede che tutte le amministrazioni inviino al Dipartimento della funzione pubblica l'elenco dei collaboratori esterni e dei soggetti ai quali sono stati affidati incarichi di consulenza. L'elenco deve essere inviato ogni sei mesi e deve contenere l'indicazione della ragione dell'incarico e dell'ammontare dei compensi corrisposti. Questo adempimento è correlato alla disposizione del comma 127 dell'art. 1 della legge n. 662/1996.

2) Amministrazioni tenute alle comunicazioni. Esclusioni soggettive e oggettive.

Le amministrazioni pubbliche tenute agli adempimenti di cui sopra, secondo l'art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 29/1993 sono: *tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le regioni, le province, i comuni e le comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli istituti autonomi case popolari, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, compresi gli enti di ricerca, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale.*

Tra le amministrazioni obbligate sono comprese anche le amministrazioni alle quali appartiene il personale di cui ai commi 4 e 5 dell'art. 2 del decreto legislativo n. 29/1993 e cioè: *i magistrati ordinari, amministrativi e contabili, gli avvocati e procuratori dello Stato, il personale delle Forze di polizia di Stato, il personale della carriera diplomatica e della carriera prefettizia, quest'ultima a partire da vice consigliere di prefettura, i dipendenti di enti che svolgono la loro attività nelle materie*

contemplate dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691, e dalle leggi 4 giugno 1985, n. 281, e 10 ottobre 1990, n. 287, nonché professori e ricercatori universitari a tempo pieno.

Gli obblighi di comunicazione previsti nei commi da 11 a 13 si riferiscono a tutti i dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui sopra e riguardano soltanto gli incarichi retribuiti.

La disciplina in esame non si applica alle prestazioni rese nell'esercizio di cariche pubbliche elettive o equiparate.

Inoltre, la nuova normativa, al comma 6, prevede alcune esclusioni soggettive ed altre oggettive.

Le **esclusioni soggettive** riguardano: *i dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale con prestazione lavorativa non superiore al cinquanta per cento di quella a tempo pieno, i docenti universitari e i ricercatori a tempo definito, i professori della scuola statale iscritti agli albi professionali e autorizzati all'esercizio della libera professione e le altre categorie di dipendenti pubblici ai quali è consentito da disposizioni speciali lo svolgimento di attività libero-professionali.*

Le **esclusioni oggettive** riguardano gli incarichi i cui compensi derivano:

- a) *dalla collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili;*
- b) *dalla utilizzazione economica, da parte dell'autore o inventore, di opere dell'ingegno e di invenzioni industriali;*
- c) *dalla partecipazione a convegni e seminari;*
- d) *da prestazioni per le quali è corrisposto solo un rimborso delle spese documentate;*
- e) *da prestazioni per lo svolgimento delle quali il dipendente è posto in posizione di aspettativa, di comando o di fuori ruolo;*
- f) *da compiti attribuiti dalle organizzazioni sindacali a dipendenti presso le stesse distaccati o in aspettativa non retribuita.*

3) *Disciplina transitoria (art. 45, comma 14).*

L'art. 45, comma 14, del decreto legislativo n. 80/1998, detta la disciplina transitoria per l'anno in corso. Pertanto, ai primi due adempimenti non sono tenute le amministrazioni pubbliche che hanno effettuato le comunicazioni previste dalla normativa vigente, fornendo i dati richiesti con le modalità prescritte, prima del 23 aprile 1998 (data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 80/1998). Resta fermo l'obbligo di provvedere al terzo e al quarto adempimento entro il 30 giugno.

Si considerano trasmesse entro il 23 aprile 1998 le comunicazioni inviate per posta entro lo stesso termine. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale, oppure il timbro dell'ufficio di protocollo del Dipartimento della funzione pubblica, nel caso in cui siano state inviate per corriere. In relazione alle specifiche modalità di rilevazione e di trasmissione delle informazioni, previste dalla circolare del 19 dicembre 1995,

n. 24, possono rinviare all'anno 1999 l'applicazione delle nuove disposizioni anche gli enti locali e le camere di commercio, industria e artigianato. Questa possibilità è limitata ai casi nei quali le comunicazioni per l'aggiornamento dell'Anagrafe siano state trasmesse, rispettivamente alle competenti Prefetture e all'Unioncamere entro il 23 aprile 1998.

Al fine di individuare tempestivamente le amministrazioni che, non avendo provveduto nei termini di cui all'art. 45 del decreto legislativo n. 80/1998, sono tenute all'immediata applicazione della nuova disciplina, è necessario che le prefetture e l'Unioncamere trasmettano entro il 30 giugno 1998, al Dipartimento della funzione pubblica le informazioni ad esse inoltrate dagli enti locali e dalle camere di commercio anteriormente al 23 aprile 1998.

In considerazione delle precisazioni fornite dal Ministero dell'interno con circolare telegrafica n. 17200.16832.17721.16236 del 10 aprile 1998, le prefetture comunicano al Dipartimento della funzione pubblica anche le informazioni relative agli incarichi conferiti o autorizzati ai Segretari comunali e provinciali nell'anno 1997. Invece per gli incarichi conferiti o autorizzati a partire dal 1998, tale incombenza sarà a carico dell'Agenzia autonoma per la gestione del relativo «Albo».

4) *Sanzioni.*

Il comma 15 vieta alle amministrazioni pubbliche, che abbiano omesso gli adempimenti inerenti alle comunicazioni previste dai commi 11, 12, 13 e 14, di conferire ulteriori incarichi fino a quando non vi avranno provveduto. Nei confronti degli enti pubblici economici e dei soggetti privati che, entro il 30 aprile di ciascun anno, non comunicano alle amministrazioni di appartenenza i compensi erogati nell'anno precedente ai dipendenti delle medesime, si applicano le sanzioni previste dall'art. 6, comma 1, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140. La sanzione consiste nel pagamento di una somma pecuniaria pari al doppio degli emolumenti corrisposti sotto qualsiasi forma a dipendenti pubblici. Ad essa si aggiungono le sanzioni per eventuali violazioni tributarie o contributive.

I servizi di controllo interno di ciascuna amministrazione devono verificare il rispetto delle nuove disposizioni in materia di Anagrafe delle prestazioni e degli incarichi.

5) *Modalità di trasmissione.*

Tutte le comunicazioni di cui ai precedenti punti devono essere effettuate per via telematica. Le amministrazioni che non siano in grado di effettuare collegamenti telematici devono usare il supporto magnetico, cioè dei floppy-disk. È escluso l'uso di modelli cartacei o a lettura ottica per raccogliere e trasmettere le comunicazioni.

Per garantire una corretta e completa trasmissione delle informazioni le amministrazioni sono tenute a:

1) individuare, presso ciascuna amministrazione, il responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 2 della legge n. 241/1990;

2) inviare al Dipartimento della funzione pubblica i dati relativi alla totalità del personale al quale si riferiscono gli incarichi retribuiti conferiti o autorizzati dall'amministrazione.

Pertanto, nelle amministrazioni articolate in più unità organizzative centrali e periferiche, il responsabile del procedimento deve raccogliere e trasmettere le informazioni relative sia ai dipendenti in servizio presso gli uffici centrali e periferici sia a quelli in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o aspettativa presso altre amministrazioni. Inoltre, il responsabile del procedimento deve verificare preventivamente che i dati raccolti siano completi e che non contengano duplicazioni.

In attesa dell'attivazione del sito Internet del Dipartimento della funzione pubblica, dal 10 giugno 1998 il software sarà disponibile su Internet al seguente indirizzo: www.IPZS.it/DFP.anagrafe

Le amministrazioni potranno inviare i dati all'indirizzo di posta elettronica: anagrafe.funpub@pcm.it

Le amministrazioni pubbliche che non sono collegate telematicamente, per ottenere il relativo floppy-disk potranno rivolgersi:

- nel caso di amministrazioni centrali, direttamente al Dipartimento della funzione pubblica;
- nel caso di enti locali, alle prefetture.

I floppy-disk contenenti le informazioni relative all'Anagrafe devono essere inviati al Dipartimento della funzione pubblica con raccomandata con avviso di ricevimento

Tutte le comunicazioni relative all'Anagrafe devono contenere l'indicazione del codice AIP/1998 e devono essere inviate al seguente indirizzo:

Dipartimento della funzione pubblica - Servizio informazione statistica e della gestione automatizzata delle informazioni - Corso Vittorio Emanuele, 116 - 00186 Roma.

Il Ministro: BASSANINI

98A4767

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Cambi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 20 agosto 1993, adottabili, fra l'altro, dalle amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato, ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 4 giugno 1998

Dollaro USA	1744,85
ECU	1941,67
Marco tedesco	985,07
Franco francese	293,76
Lira sterlina	2870,80
Fiorino olandese	873,95
Franco belga	47,755
Peseta spagnola	11,600
Corona danese	258,63
Lira irlandese	2485,02
Dracma greca	5,793
Escudo portoghese	9,619
Dollaro canadese	1198,55
Yen giapponese	12,612
Franco svizzero	1183,35
Scellino austriaco	139,99
Corona norvegese	233,89
Corona svedese	224,76
Marco finlandese	324,14
Dollaro australiano	1065,23

98A4811

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Presentazione dei progetti di cui al punto 1A della circolare ministeriale n. 37/1998. Azioni di sistema. (Avviso n. 2/1998).

1. PREMessa.

Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale - UCOFPL con la circolare n. 37 del 19 marzo 1998 ha definito le azioni di formazione continua ex art. 9, commi 3 e 3-bis, legge n. 236/1993 rimandando ad apposito provvedimento la definizione delle procedure di presentazione e valutazione delle proposte relative alle «azioni di sistema». Nel rispetto di quanto previsto dalla legge n. 236/1993, art. 9, considerata la circolare applicativa del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, n. 37 del 19 marzo 1998, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 2 aprile 1998, n. 77 e la circolare applicativa del Ministero del lavoro e della previdenza sociale n. 174 del 23 dicembre 1996, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 9 gennaio 1997 e tenuto conto delle disposizioni contenute nella legge n. 196 del 24 giugno 1997, art. 17, in materia di promozione della formazione continua, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, in accordo con le regioni e le province autonome e sentite le parti sociali, intende sviluppare, valorizzando la collaborazione funzionale con gli enti locali e il partenariato sociale «azioni di sistema», per i seguenti cinque temi-obiettivo:

1) Elaborazione e sperimentazione di metodologie e modelli per la formazione di soggetti adulti, nell'ambito di percorsi professionali individuali, attraverso la valorizzazione dell'esperienza dei bilanci di competenze.

2) Promozione e sperimentazione di «piani formativi annuali, sia a livello aziendale che territoriale» attraverso iniziative rivolte ai soggetti che partecipano alla definizione concertata dei piani (rappresentanti aziendali, dirigenti d'impresa, responsabili delle associazioni datoriali e sindacali).

3) Progettazione e sperimentazione di modelli di formazione manageriale per quadri medio-alti nelle piccole e medie imprese, collegati ad interventi di formazione per lavoratori dipendenti.

4) Progettazione e sperimentazione di modelli di formazione per lavoratori già impegnati in lavori di utilità sociale.

5) Progettazione e sperimentazione di percorsi formativi per occupati, connessi a processi di riorganizzazione e flessibilizzazione dei regimi di orario.

2. RISORSE PREVISTE.

Per la realizzazione degli interventi previsti nel presente avviso sono stanziati risorse pari a lire 20.000.000.000, suddivise indicativamente fra i cinque tema-obiettivo, come segue:

tema obiettivo 1: lire 2.000.000.000;

tema obiettivo 2: lire 7.000.000.000;

tema obiettivo 3: lire 4.000.000.000;

tema obiettivo 4: lire 4.000.000.000;

tema obiettivo 5: lire 3.000.000.000.

3. INTERVENTI PREVISTI, DESTINATARI, PROPONENTI, DURATA, CONTRIBUTO PUBBLICO E PRIVATO.

Interventi previsti.

I soggetti proponenti devono presentare un elaborato tecnico-progettuale, denominato «Progetto esecutivo», relativo all'azione di sistema cui intendono partecipare, nel rispetto dei criteri e dei contenuti di cui alle schede dell'allegato n. 1 del presente avviso.

Ogni proposta deve essere riferita soltanto ad una delle cinque schede.

Destinatari della sperimentazione formativa.

I destinatari della fase di sperimentazione formativa presente nei progetti esecutivi, sono:

lavoratori dipendenti;

lavoratori iscritti nelle liste di mobilità;

soggetti privi di occupazione e iscritti al collocamento che abbiano partecipato ad attività socialmente utili.

Le schede relative ai singoli tema-obiettivo individuano i destinatari dell'azione ivi prevista.

Proponenti.

Possono presentare progetti:

organismi bilaterali nazionali costituiti dalle parti sociali;

consorzi e associazioni temporanee di imprese (ATI), anche in via di costituzione;

organismi nazionali di formazione e di orientamento.

Gli interventi rivolti a lavoratori in mobilità devono essere presentati sulla base di accordi tra imprese e organizzazioni sindacali, anche a livello aziendale.

Gli interventi rivolti a soggetti privi di occupazione ed iscritti alle liste di collocamento che abbiano partecipato ad attività socialmente utili possono essere formulati esclusivamente da organismi che svolgono attività di formazione professionale.

Ogni soggetto proponente potrà presentare non più di un progetto esecutivo per ogni tema-obiettivo.

Per proponente si intende il soggetto che presenta il progetto e lo realizza, se ammesso a finanziamento, anche facendo ricorso a competenze specialistiche che dovranno essere indicate nel progetto esecutivo.

Durata del progetto e finanziamento pubblico e privato.

Le azioni previste nel progetto esecutivo dovranno concludersi entro 24 mesi dalla stipula della convenzione.

I progetti non potranno beneficiare del finanziamento pubblico superiore a quanto indicato nelle schede di cui all'allegato 1.

Tale importo è comprensivo di IVA, se dovuta.

Il proponente deve garantire, per la parte relativa alla sperimentazione formativa — nel caso questa sia destinata a lavoratori occupati — il cofinanziamento di almeno il 20% del costo totale della fase formativa.

4. CRITERI PER LA PRESENTAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO.

Il «progetto esecutivo» deve sviluppare inderogabilmente tutti i seguenti punti:

1. *Scheda informativa di presentazione del candidato* (max 2 pagine):

1.1. Scheda anagrafica:

denominazione e ragione sociale, indirizzo, telefono, fax, e-mail, rappresentante legale;

sedi organizzative e sedi formative;

attrezzature;

appoggio bancario;

persona da contattare (telefono, fax, e-mail).

1.2. Esperienza e risorse umane:

competenza specifica nel settore di intervento per cui si propone;

esperienze pregresse nell'ambito di attività formative finanziate da fondi pubblici nazionali (Stato, regioni, ecc.) e/o comunitari; numero e qualifica delle risorse professionali interne e collaboratori stabili (esclusi consulenti e collaboratori occasionali) all'organismo.

2. *Descrizione sintetica del progetto* (max 6 pagine):

titolo del progetto;

obiettivi generali del progetto;

settori/comparti di riferimento;

localizzazione dell'intervento e bacini territoriali di riferimento;

destinatari intermedi e finali dell'intervento;

motivazione del progetto ed analisi delle realtà aziendali/settoriali/territoriali;

metodologie di intervento per la realizzazione degli obiettivi previsti dal progetto;

articolazione e durata delle azioni;

risultati attesi alla conclusione.

3. *Struttura del progetto:*

3.1. Struttura interna di ogni singola fase indicando (max 1 pagina per fase):

obiettivi;

contenuti/attività;

metodologie/procedure.

3.2. Descrizione della fase del progetto dedicata alla sperimentazione formativa rivolta ai destinatari finali considerando (max 2 pagine):

obiettivi;

contenuti/attività;

metodologie;

strumenti e materiali didattici, anche per la formazione a distanza;

caratteristiche e numero partecipanti;

durata dell'intervento;

localizzazione dell'intervento.

3.3. Pianificazione temporale del progetto (max ½ pagina):

cronogramma per fasi e/o azioni.

4. *Altri elementi caratterizzanti il progetto* (max 2 pagine):

eventuali partnership attivate per la realizzazione dell'intervento;

eventuali accordi con parti sociali o istituzionali per la realizzazione dell'intervento;

azioni di informazione e pubblicizzazione dell'intervento;

modalità di individuazione dei destinatari finali dell'intervento formativo;

modalità di verifica e certificazione delle competenze acquisite;

modalità di monitoraggio del progetto e di valutazione dei risultati intermedi e finali.

5. Organizzazione e risorse umane che si intendono impiegare nel progetto (max 2 pagine):

numero e profili delle risorse umane coinvolte nel progetto (distinguendo tra risorse interne e collaborazioni/consulenze esterne): direzione, coordinamento, segreteria, amministrazione, docenza per le attività seminariali, tutoraggio ed altre eventuali funzioni.

6. Piano finanziario.

Il piano finanziario deve essere sviluppato in base ai capitoli e voci di spesa indicati nello schema di cui all'allegato n. 2. Il proponente eventualmente potrà indicare altre voci di spesa ritenute utili per evidenziare le specifiche tipologie di attività.

I progetti esecutivi dovranno essere prodotti in 2 esemplari, di cui uno originale. L'ultima pagina dovrà contenere data, timbro dell'ente e firma per esteso del legale rappresentante.

5. DOCUMENTAZIONE.

Per l'ammissione, i soggetti devono presentare la seguente documentazione:

domanda di ammissione al finanziamento in bollo firmata dal legale rappresentante, autocertificata ai sensi della legge n. 15/1966 e successive modificazioni, che, oltre ai dati identificativi dell'organismo, indichi espressamente il tema-obiettivo oggetto dell'azione proposta e l'elenco completo dei documenti presentati e inclusi nel plico. Ove previsto, nella domanda dovrà essere assunto l'impegno al cofinanziamento, pari almeno al 20%, del costo della sperimentazione formativa. Nella domanda si dovrà altresì dichiarare che il medesimo progetto non è stato ammesso a contributo nell'ambito di programmi operativi regionali, né di altri programmi o iniziative comunitarie.

In caso di domanda presentata da un costituendo raggruppamento temporaneo di imprese, questa dovrà essere firmata dal legale rappresentante dell'impresa indicata come capogruppo e l'impegno al cofinanziamento dovrà essere assunto da quest'ultima;

progetto esecutivo elaborato secondo quanto indicato al punto 4 e piano finanziario elaborato secondo l'allegato 2;

per i consorzi e i raggruppamenti temporanei di imprese: certificato della competente C.C.I.A.A., di data non anteriore a sei mesi dalla data di scadenza della presentazione della domanda; per i raggruppamenti temporanei di imprese in via di costituzione, ogni organismo facente parte del costituendo raggruppamento dovrà presentare, se impresa, il certificato di iscrizione al C.C.I.A.A. ovvero lo statuto e l'atto costitutivo qualora si tratti di organismo diverso dall'impresa;

per gli enti di formazione, di orientamento e per gli organismi bilaterali: statuto e atto costitutivo.

Relativamente a progetti presentati da raggruppamenti temporanei di imprese in via di costituzione, alla domanda dovrà essere altresì allegata dichiarazione, da parte di ogni impresa, relativa all'impegno a formalizzare il raggruppamento entro trenta giorni dalla pubblicazione, nella *Gazzetta Ufficiale*, dell'elenco dei progetti finanziati. In tale dichiarazione dovrà essere indicata l'impresa capogruppo.

Alla domanda potranno, inoltre, essere allegate eventuali lettere e altra documentazione attestante accordi rilevanti per l'efficacia dell'iniziativa (accordi tra imprese ed organizzazioni sindacali, partnership, ecc.).

6. PROCEDURE DI SELEZIONE.

6.1. Ammissibilità dei progetti.

L'ammissibilità dei progetti viene riscontrata preventivamente alla valutazione.

Non saranno considerati ammissibili i progetti:

pervenuti al Ministero del lavoro e della previdenza sociale oltre i termini previsti dal presente avviso;

privi della domanda di richiesta di finanziamento, ovvero privi dell'indicazione dell'impegno al cofinanziamento di almeno il 20% per la parte dedicata alla sperimentazione formativa, ove prevista;

incompleti della documentazione di cui al punto 5;

privi degli accordi fra organizzazioni sindacali ed imprese per interventi che siano rivolti a lavoratori in mobilità.

6.2. Valutazione dei progetti.

Il Ministero, verificata la sussistenza dei requisiti di ammissibilità, provvede alla selezione dei progetti tramite apposito comitato nel rispetto dei criteri di valutazione sotto indicati.

1) rispondenza alle finalità indicate nel presente avviso ed in particolare agli obiettivi ed alle modalità di realizzazione indicate nella relativa scheda tema-obiettivo contenuta nell'allegato 1;

2) esperienza/competenza/risorse organizzative del candidato, con particolare riferimento al settore e alla tipologia dell'azione proposta;

3) istituzione di partnership e definizione di accordi con le parti sociali o altri attori in funzione della realizzazione degli obiettivi previsti;

4) motivazioni del progetto ed eventuali studi preliminari;

5) analisi delle realtà aziendali, settoriali, territoriali, nonché indagini sui bisogni di sviluppo delle competenze e sui bisogni di formazione che ci si propone di sviluppare nel quadro del progetto;

6) rapporto che viene istituito fra attività formative rivolte ai destinatari finali ed esiti occupazionali o percorsi di mobilità o sviluppo professionale;

7) qualità della progettazione: chiarezza degli obiettivi, completezza dell'articolazione del progetto, validità delle metodologie previste, modalità di valutazione e certificazione;

8) qualità della sperimentazione formativa;

9) trasferibilità dei risultati ottenuti (prodotti o modelli di intervento) in una logica di sistema;

10) coerenza del piano finanziario rispetto alla proposta progettuale, analiticità del piano finanziario, rapporti fra costi e risultati previsti.

Il comitato di valutazione procede all'assegnazione del peso dei singoli indicatori di valutazione. Il punteggio massimo globale è pari a 1000 punti.

Non saranno ritenuti finanziabili i progetti ai quali il comitato attribuisce un punteggio inferiore a 400 punti.

Il comitato — espletate le operazioni sopra indicate — redige una graduatoria, per ogni singola tipologia di azione di sistema (tema-obiettivo), sulla base del punteggio globale attribuito a ciascuna proposta progettuale.

Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale può proporre modifiche migliorative, integrazioni e raccomandazioni, relative ai progetti ammessi al finanziamento.

7. OBBLIGHI DEL SOGGETTO AMMESSO AL FINANZIAMENTO.

Il soggetto deve attenersi ai criteri di trasparenza e certificazione formativa, in conformità con quanto disposto dal decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 12 marzo 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 5 aprile 1996, n. 81.

Gli obblighi del titolare dell'iniziativa sono precisati nell'apposita convenzione che verrà stipulata con il Ministero del lavoro quale responsabile delle procedure di attuazione.

Il soggetto deve far pervenire la documentazione richiesta per la stipula della convenzione, entro 30 giorni dalla pubblicazione del decreto di approvazione del progetto.

Le attività devono avere inizio entro 30 giorni dalla firma della convenzione sopra richiamata, pena la revoca del contributo.

8. MODALITÀ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE.

Le domande di richiesta di finanziamento, in bollo, con allegato il progetto e il piano finanziario, accompagnate dai documenti di cui al punto 4 e da altri eventuali allegati, devono pervenire in busta chiusa in originale e copia, al Ministero del lavoro UCOFPL, divisione V, vicolo d'Aste, 12 - 00153 Roma, entro il 15 luglio 1998.

Sulla busta deve essere indicato in calce a destra «Progetto esecutivo» - Azioni di sistema I.A., Circolare MLPS n. 37/1998. Non fa fede il timbro postale di spedizione. La consegna a mano può essere effettuata entro le ore 14 del giorno sopraindicato.

Le domande pervenute successivamente al termine suddetto sono dichiarate inammissibili.

ALLEGATO N. 1

TEMA-OBIETTIVO 1
ELABORAZIONE E SPERIMENTAZIONE DI METODOLOGIE E MODELLI
PER LA FORMAZIONE DI SOGGETTI ADULTI, NELL'AMBITO DI
PERCORSI PROFESSIONALI INDIVIDUALI

FINALITÀ

Sperimentare la possibilità-capacità di sistemi locali di formazione di raccordarsi ed organizzarsi in funzione di un'offerta formativa plurima e flessibile, funzionale all'attuazione di percorsi formativi individualizzati.

Verificare le condizioni, le modalità e gli strumenti da adottare affinché l'individuo possa progettare e realizzare un percorso personale di formazione e di sviluppo professionale a partire dalle sue esperienze e competenze, percorso che sia costituito di segmenti formativi acquisibili modularmente.

••

OBIETTIVI SPECIFICI

Ci si propone in particolare di:

- adeguare strutture e servizi di orientamento per attività di analisi e bilancio di competenze, per il sostegno alla formulazione di progetti personali di formazione e sviluppo professionale e forme di tutoraggio in itinere;
- realizzare forme di integrazione tra i diversi sistemi formativi (scuola, università, formazione professionale regionale) per rendere possibili percorsi formativi modulari, con frequenze presso Istituti Statali di Istruzione e Centri di formazione professionale, con accesso a corsi universitari, secondo un sistema di riconoscimento di crediti,
- sperimentare le modalità di erogazione di un «bonus» individuale come finanziamento per l'accesso ad un percorso formativo, nonché le modalità di certificazione della spesa e l'identificazione di standard e modalità per la certificazione degli esiti formativi

CONDIZIONI E MODALITÀ ATTUATIVE

La sperimentazione dovrebbe concentrarsi, preferibilmente, su alcune professionalità o aree professionali, oppure su determinate categorie di soggetti. In particolare, si tratta di individuare modalità differenziate di intervento per:

- a) lavoratori disoccupati o a professionalità bloccata o a rischio di disoccupazione o che intendono cambiare lavoro;

- b) lavoratori interessati a sviluppare le proprie competenze e progredire professionalmente nel loro posto di lavoro.

Nel caso di lavoratori occupati, sarà necessario prevedere tempi di formazione compatibili con gli orari di lavoro e/o negoziare una flessibilizzazione degli orari di lavoro.

Dovranno essere previste forme di aggiornamento sia per gli operatori dei centri di orientamento che per i formatori e tutor impegnati nell'attività relativa al percorso formativo individuale.

Possono essere previste fasi di autoformazione e formazione a distanza.

RISULTATI ATTESI

- modelli di analisi delle professionalità;
- tipologie di orientamento, bilancio di competenze, tutoraggio e valutazione degli esiti del percorso formativo in relazione agli esiti occupazionali e/o di riposizionamento professionale;
- pacchetti formativi, anche di formazione a distanza, per aree professionali;
- modalità di certificazione dei percorsi formativi.

CONTRIBUTO NAZIONALE

Al fine di garantire che gli interventi proposti contribuiscano in maniera significativa alla costruzione di un sistema nazionale di formazione continua, il costo globale di ogni singolo progetto non potrà essere inferiore a lire 500.000.000 e il finanziamento pubblico non potrà superare lire 1.000.000.000.

TEMA-OBIETTIVO 2
PROMOZIONE E SPERIMENTAZIONE DI PIANI FORMATIVI ANNUALI,
SIA A LIVELLO AZIENDALE CHE TERRITORIALE, ATTRAVERSO
INIZIATIVE RIVOLTE A SOGGETTI CHE PARTECIPANO ALLA
DEFINIZIONE CONCERTATA DEI PIANI

FINALITÀ

Produrre conoscenze e strumenti per l'affermarsi di una cultura della formazione continua basata sulla condivisione di approcci e obiettivi da parte degli attori chiave interessati alla programmazione di piani formativi territoriali e aziendali.

Sono prioritari i progetti relativi a interventi nelle aree del centro-nord.

OBIETTIVI SPECIFICI

Si devono definire e sperimentare dei modelli di formazione-intervento per responsabili e quadri degli organismi rappresentativi degli imprenditori e dei lavoratori a livello aziendale e territoriale. La formazione-intervento deve essere orientata a costruire una "cultura" comune delle formazione continua nonché a costruire e sperimentare gli strumenti per la definizione dei piani formativi aziendali e territoriali.

Gli interventi formativi devono includere una tipologia articolata in base alla dimensione aziendale e agli insediamenti territoriali, riferirsi a diversi processi produttivi anche richiamandosi all'esperienza dei patti territoriali e dei contratti d'area.

CONDIZIONI E MODALITÀ ATTUATIVE

I progetti dovranno prevedere, tra le proprie fasi :

- l'analisi dei bisogni di formazione delle imprese presenti in un determinato territorio, effettuata dagli attori-chiave sopra richiamati;
- un bilancio di esperienze significative in atto;
- la progettazione e la realizzazione di specifiche azioni formative.

La proposta formativa deve essere articolata in moduli-base comuni ai diversi soggetti e moduli differenziati per ruoli e per professionalità specifiche.

RISULTATI ATTESI

- la messa a punto di un modello e strumenti per la predisposizione concertata di piani

formativi aziendali e territoriali adeguati alle caratteristiche delle imprese e del territorio di riferimento;

- la definizione delle competenze possedute dagli attori chiave per avviare la programmazione territoriale e la progettazione degli interventi di formazione continua;
- pacchetti formativi destinati agli attori-chiave della programmazione dei Piani di intervento;
- pacchetti formativi destinati agli utenti finali coinvolti nell'attuazione e gestione dei Piani di intervento.

Nell'esame dei fabbisogni, nell'elaborazione dei modelli e della strumentazione di intervento dovranno essere considerate anche le necessità emergenti dal cosiddetto "terzo settore".

CONTRIBUTO NAZIONALE

Al fine di garantire che gli interventi proposti contribuiscano in maniera significativa alla costruzione di un sistema nazionale di formazione continua, il costo globale di ogni singolo progetto non potrà essere inferiore a lire 1.800.000.000 e il finanziamento pubblico non potrà superare lire 2.400.000.000.

TEMA - OBIETTIVO 3
PROGETTAZIONE E SPERIMENTAZIONE DI MODELLI DI FORMAZIONE
MANAGERIALE PER QUADRI MEDIO-ALTI NELLE PMI, COLLEGATI AD
INTERVENTI DI FORMAZIONE PER LAVORATORI DIPENDENTI

FINALITÀ

Sperimentare modelli formativi rivolti a quadri medio-alti delle PMI, al fine di sostenere e sviluppare la competitività delle imprese migliorando la qualità strategica e gestionale.

OBIETTIVI SPECIFICI

Promuovere iniziative e servizi sul territorio rispondenti ai bisogni strategici delle Piccole e medie imprese (servizi di ricerca e sviluppo, servizi di consulenza anche a distanza, sistemi di qualità e certificazione, reti informative, ecc.)

Sperimentare modelli di formazione continua rispondente, nelle modalità di progettazione e organizzative, alle esigenze delle PMI, centrato sui temi strategici dell'innovazione (di processo e di prodotto), della qualità e dell'internazionalizzazione, che sia trasferibile in altri contesti locali e in altri settori della PMI.

CONDIZIONI E MODALITÀ ATTUATIVE

Gli interventi formativi dovranno essere preceduti dall'analisi dei fabbisogni delle PMI a livello territoriale, per settori e per tipologie di impresa.

I progetti, relativi a particolari tipologie di imprese (es.: subfornitura, produzione autonoma locale o per esportazione, imprese consorziate, del terzo settore, ecc.), dovranno considerare la specificità dei problemi di competitività e sviluppo.

RISULTATI ATTESI

- modelli di analisi dei bisogni formativi delle PMI;
- percorsi formativi per il management che rappresentino modelli di eccellenza riproducibili;
- materiali didattici, anche per la formazione a distanza, da utilizzare in nuovi interventi formativi e in rete;
- strutturazione di servizi territoriali per le PMI, individuazione delle professionalità medio alte necessarie al loro funzionamento.

CONTRIBUTO NAZIONALE

Al fine di garantire che gli interventi proposti contribuiscano in maniera significativa alla costruzione di un sistema nazionale di formazione continua, il costo globale di ogni singolo progetto non potrà essere inferiore a lire 1.500.000.000 e il finanziamento pubblico non potrà superare lire 2.000.000.000.

TEMA - OBIETTIVO 4
**PROGETTAZIONE E SPERIMENTAZIONE DI MODELLI DI FORMAZIONE
PER LAVORATORI GIÀ IMPEGNATI IN LAVORI DI UTILITA' SOCIALE**

FINALITÀ

Sperimentare percorsi formativi per soggetti che abbiano svolto lavori socialmente utili al fine di valorizzare l'esperienza pregressa; tali percorsi dovranno altresì svolgere una efficace funzione di rimotivazione, orientamento e sviluppo di competenze, in vista di nuovi sbocchi occupazionali.

OBIETTIVI SPECIFICI

Promuovere l'inserimento dei lavoratori ex LSU nel terzo settore, come nuovo bacino d'impiego, nell'ambito dei servizi sociali e alla persona, anche attraverso la creazione di nuove figure professionali e di nuovi modelli di impresa in grado di sviluppare servizi di supporto allo sviluppo del terzo settore.

CONDIZIONI E MODALITÀ ATTUATIVE

Analizzare le aree del terzo settore che costituiscono nuovi bacini di impiego o aree occupazionali nell'ambito del lavoro sociale, al fine di individuare professionalità necessarie per sviluppare i servizi alla persona e alla collettività, quali gli interventi per la prevenzione socio-sanitaria, per l'organizzazione del tempo libero, per la protezione ambientale, ecc.

Il progetto deve prevedere un'analisi delle politiche sociali degli Enti Locali nel territorio considerato; inoltre, nell'ambito dei percorsi formativi individuati andranno previste, di concerto con le organizzazioni non governative e l'associazionismo in generale, con le imprese sociali e con gli Enti Locali, intese finalizzate all'occupazione degli utenti finali (lavoratori disoccupati ex L.S.U.).

RISULTATI ATTESI

- mappa dei profili professionali relativi ai lavoratori impegnati nei LSU del terzo settore;
- percorsi formativi per responsabili e operatori dell'associazionismo e delle imprese sociali;

- pacchetti formativi rivolti ai lavoratori ex LSU, per lo sviluppo di competenze specifiche e trasversali;
- modelli di orientamento e bilancio di competenze;
- reti di collegamento tra attori del terzo settore, Enti Locali, strutture di formazione professionale, servizi di orientamento;
- inserimento occupazionale dei lavoratori destinatari dell'intervento formativo.

CONTRIBUTO NAZIONALE

Al fine di garantire che gli interventi proposti contribuiscano in maniera significativa alla costruzione di un sistema nazionale di formazione continua, il costo globale di ogni singolo progetto non potrà essere inferiore a lire 1.500.000.000 e il finanziamento pubblico non potrà superare lire 2.000.000.000.

TEMA OBIETTIVO 5
PROGETTAZIONE E SPERIMENTAZIONE DI PERCORSI FORMATIVI PER
OCCUPATI, CONNESSI A PROCESSI DI RIORGANIZZAZIONE E
FLESSIBILIZZAZIONE DEI REGIMI DI ORARIO

FINALITÀ

Verificare, sul luogo di lavoro e fuori di esso, modalità di formazione capaci di anticipare e accompagnare processi di riorganizzazione e flessibilizzazione, eventualmente anche con riduzione, di regimi di orario, in modo da garantire sia elevati livelli di produttività che le esigenze di sviluppo professionale degli addetti.

OBIETTIVI SPECIFICI

Sperimentare interventi formativi che, in caso di flessibilizzazione del regime di orario, siano funzionali a processi di riorganizzazione delle mansioni e di ridefinizione delle aree professionali.

Sperimentare percorsi in cui la formazione dei lavoratori accompagni accordi per la riduzione dell'orario lavorativo, accrescendo le competenze e le performance dei lavoratori e, nel contempo, la competitività dell'impresa

CONDIZIONI E MODALITÀ ATTUATIVE

La progettazione e attuazione di questi progetti formativi deve prevedere un preciso accordo tra le parti sociali (motivato e documentato).

L'offerta formativa potrà prevedere attività formative sia in orario di lavoro che fuori dell'orario.

La verifica del contributo che la formazione può dare al riassetto organizzativo connesso alle modifiche dei regimi di orario, dovrà essere effettuata in settori specifici, per diverse tipologie di imprese e determinate aree professionali.

RISULTATI ATTESI

- modelli di progettazione e realizzazione di interventi formativi che accompagnino la riorganizzazione dei regimi di orario di lavoro;

- pacchetti formativi che prevedano anche l'utilizzo della formazione a distanza;
- modelli di orientamento per l'avvio di processi formativi legati alla flessibilizzazione, anche in termini di riduzione, dell'orario di lavoro.

CONTRIBUTO NAZIONALE

Al fine di garantire che gli interventi proposti contribuiscano in maniera significativa alla costruzione di un sistema nazionale di formazione continua, il costo globale di ogni singolo progetto non potrà essere inferiore a lire 1.000.000.000 e il finanziamento pubblico non potrà superare lire 1.500.000.000.

ALLEGATO 2

Piano Finanziario

		Indicatori di spesa			TOTALI	I Annualità	II Annualità
1	Progettazione						
1.1	Ideazione						
1.2	Indagini di mercato						
1.3	Definizione di modelli e strumenti						
1.4	Altro (specificare)						
2	Funzionamento e gestione del progetto						
2.1	Coordinamento progettuale	N° addetti	gg	Costo medio giornaliero			
2.2	Personale amministrativo e di segreteria	N° addetti	gg	Costo medio giornaliero			
2.3	Consulenti esterni	N° addetti	gg	Costo medio giornaliero			
2.4	Immobili	(Indicare affitto, ammortamento e/o leasing)					
2.5	Spese generali di amministrazione (cancelleria, stampati, spese postali, telefoniche, di pulizia e manutenzione, ecc.)						
2.6	Attrezzature non didattiche						
2.7	Reti telematiche						
2.8	Spese di viaggio del personale non docente	N° Viaggi		Costo medio per viaggi			
2.9	Altro (specificare)						
3	Studi e ricerche						
3.1	Analisi dei fabbisogni						
3.2	Ideazione e preparazione di strumenti per rilevamenti/interviste, ecc.						
3.3	Altro (specificare)						
4	Informazione e Pubblicità						
4.1	Pubblicizzazione dell'intervento						
4.2	Seminari informativi						
4.3	Altro (specificare)						
5	Elaborazione di materiale didattico e informativo						
5.1	Elaborazione materiale didattico e dispense						
5.2	Preparazione e realizzazione materiale per la F.a.D.						
5.3	Altro (specificare)						

	Indicatori di spesa	TOTALI	I Annualità	II Annualità	Chiusa del capitolo
6 Preparazione Equipe Impegnata nella fase di sperimentazione formativa					
6.1 Formazioni Docenti, Tutor, Orientatori, ecc.					
6.2 Altro (specificare)					
7 Sperimentazione Formativa					
7.1 Docenti	N°	88			
7.2 Coordinatori didattici	N°	88			
7.3 Tutor	N°	88			
7.4 Spese di viaggio del personale docente	N° Viaggi				
7.5 Spese di vitto e alloggio del personale docente	N°	88			
7.6 Retribuzione allievi					
7.7 Spese di viaggio degli allievi	N° Viaggi				
7.8 Spese di vitto e alloggio degli allievi	N°	88			
7.9 Materiali di consumo ed attrezzature didattiche					
7.10 Materiali ed attrezzature per la F.a.D.					
7.11 Valutazione, verifica e monitoraggio della sperimentazione formativa					
7.12 Altro (specificare)					
8 Pubblicazione e diffusione dei risultati					
9 Controllo qualità e verifiche intermedie e finali dell'intervento					
10 Altri costi (dettagliare)					

98A4679

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «Floricola valle argentina a.r.l.», in Ventimiglia

Con decreto direttoriale in data 16 aprile 1998 il dott. Giuseppe Guastella è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa «Floricola valle argentina a.r.l.», con sede in Ventimiglia (Imperia), posta in liquidazione coatta amministrativa con precedente decreto ministeriale del 1° dicembre 1980, in sostituzione del rag. Massimo Cum, revocato.

98A4681

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa edilizia «Sanremo sud a.r.l.», in Sanremo

Con decreto direttoriale in data 16 aprile 1998 il dott. Luca Zanchi è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa «Sanremo sud a.r.l.», con sede in Sanremo (Imperia), posta in liquidazione coatta amministrativa con precedente decreto ministeriale del 22 novembre 1984, in sostituzione della rag. Isabella Bron-dolo, revocata.

98A4682

Sostituzione di un commissario liquidatore della società cooperativa di produzione e lavoro Co.Tra.T., in Pontecagnano Faiano.

Con decreto direttoriale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in data 23 aprile 1998 l'avv. Michele De Felice è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa di produzione e lavoro Co.Tra.T., con sede in Pontecagnano Faiano (Salerno), posta in liquidazione coatta amministrativa con precedente decreto in data 26 febbraio 1985, in sostituzione del dott. Nicola Di Iorio, dimissionario, a completamento della terna.

98A4683

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Iscrizione nell'elenco delle istituzioni scolastiche idonee a rilasciare il diploma di baccellierato internazionale

Con decreto ministeriale 22 aprile 1998 è stata iscritta nell'elenco previsto dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 777, la seguente istituzione scolastica: «Asociacion Escuelas Lincoln», con sede in Andrés Ferreyra 4073, 1636 - La Lucila, Buenos Aires (Argentina).

Il riconoscimento dei diplomi di baccellierato internazionale rilasciati dalla citata istituzione scolastica è subordinato allo svolgimento, da parte dei diplomati, dei programmi relativi alle discipline elencate nel piano di studio di cui all'allegato A a detto decreto che ne costituisce parte integrante.

98A4680

BANCA D'ITALIA

Scioglimento degli organi con funzioni di amministrazione e di controllo della Banca di credito cooperativo di Nusco - Società cooperativa a responsabilità limitata, in Nusco.

Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica con decreto del 18 maggio 1998, ha disposto lo scioglimento degli organi con funzione di amministrazione e di controllo della Banca di credito cooperativo di Nusco - Società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Nusco (Avellino), e ha sottoposto la stessa alla procedura di amministrazione straordinaria ai sensi dell'art. 70, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.

98A4664

UNIVERSITÀ DI CAMERINO

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66, 93 del testo unico sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la seguente Università sono vacanti alcuni posti di professore universitario di ruolo di prima fascia per la disciplina sottospesificata, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento:

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:

analisi matematica - settore A02A.

Gli aspiranti al trasferimento ai posti anzidetti dovranno presentare le domande direttamente al preside della facoltà interessata, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana*.

98A4684

UNIVERSITÀ DI CAGLIARI

Vacanza di un posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia da ricoprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66, 93 del testo unico sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso questa Università è vacante un posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia per la disciplina sottospesificata, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento:

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:

settore scientifico-disciplinare C03X - chimica generale ed inorganica - per la disciplina: chimica dei materiali.

Gli aspiranti al trasferimento al posto anzidetto dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà interessata, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana*.

In base all'art. 5, comma 10, della legge n. 537/1993, si potrà procedere al trasferimento solo dopo aver accertato la disponibilità finanziaria nel bilancio dell'Ateneo.

98A4685

UNIVERSITÀ DI BOLOGNA**Vacanza di un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento**

Visto il comma 9 dell'art. 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537. Visti i commi 4 e 5 dell'art. 51 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università degli studi di Bologna è vacante un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia, per il settore e la disciplina sottospecificati, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento:

settore F04A - patologia generale - per la disciplina «Immunologia».

Gli aspiranti al trasferimento al posto anzidetto dovranno presentare le proprie domande, corredate di certificato di servizio attestante la retribuzione in godimento per i docenti di altro Ateneo, direttamente al preside della facoltà di medicina e chirurgia entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

L'inquadramento avverrà per settore scientifico-disciplinare.

Il docente chiamato sarà tenuto ad assumere l'impegno di un secondo corso non retribuito oltre a quello di titolarità e di ciò dovrà fare esplicita menzione nella domanda.

Il trasferimento è subordinato alla disponibilità dei fondi, necessari per la retribuzione del singolo docente chiamato, nel bilancio dell'Ateneo.

98A4687

UNIVERSITÀ «CA' FOSCARI» DI VENEZIA**Vacanza di un posto di ricercatore universitario da coprire mediante trasferimento**

Ai sensi della legge 30 novembre 1973, n. 766, art. 3, comma 18, e del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e della legge 22 aprile 1987, n. 158, art. 3, terzo comma, si comunica che presso l'Università degli studi «Ca' Foscari» di Venezia è vacante un posto di ricercatore universitario per il settore scientifico-disciplinare sottospecificato, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento:

Facoltà di economia:

settore scientifico-disciplinare P02B «Economia e gestione delle imprese».

Gli aspiranti al trasferimento al posto anzidetto dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà interessata, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Gli aspiranti al trasferimento di altra Università dovranno indicare nella domanda la classe stipendiale in godimento, la data dalla quale prestano servizio presso l'Università di appartenenza con l'attuale qualifica ed il settore scientifico-disciplinare di inquadramento.

98A4686

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'avviso di rettifica dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'errata-corrige rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo alla deliberazione 30 dicembre 1997 del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica concernente: «Ammissione di progetti autonomi al finanziamento del Fondo speciale per la ricerca applicata. (Deliberazione n. 1089)». (Deliberazione pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 74 del 30 marzo 1998).

All'art. 1 della deliberazione citata in epigrafe, riportata alla pag. 18, seconda colonna, della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, al secondo capoverso, dove è scritto: «Durata e data di inizio: due anni dal 30 maggio 1998», leggesi: «Durata e data di inizio: due anni dal 30 maggio 1997».

98A4762

Comunicato relativo alla deliberazione 26 febbraio 1998 del Comitato interministeriale per la programmazione economica concernente: «Aggiornamento e coordinamento delle deliberazioni CIPE 24 aprile 1996 e 18 dicembre 1996 che disciplinano i contratti di programma tra il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e la Texas Instruments Italia S.p.a. (Deliberazione n. 20/98)». (Deliberazione pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 108 del 12 maggio 1998).

Nella deliberazione citata in epigrafe, alla pag. 64, seconda colonna, della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, al punto 3, paragrafo *b)*, dove è scritto: «... da realizzare nel periodo 1999-2000:», leggesi: « ... da realizzare nel periodo 1999-2001:».

98A4763

DOMENICO CORTESANI, *direttore*FRANCESCO NOCITA, *redattore*ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 e via Cavour, 102;
- presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1998

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio e terminano al 31 dicembre 1998
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1998 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1998

PARTE PRIMA - SERIE GENERALE E SERIE SPECIALI

Ogni tipo di abbonamento comprende gli Indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:			
- annuale	L.	484.000	
- semestrale	L.	275.000	
Tipo A1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:			
- annuale	L.	396.000	
- semestrale	L.	220.000	
Tipo A2 - Abbonamento ai supplementi ordinari contenenti i provvedimenti non legislativi:			
- annuale	L.	110.000	
- semestrale	L.	66.000	
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti del giudizio davanti alla Corte costituzionale:			
- annuale	L.	102.000	
- semestrale	L.	66.500	
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:			
- annuale	L.	280.000	
- semestrale	L.	143.000	
Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:			
- annuale	L.	101.000	
- semestrale	L.	65.000	
Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:			
- annuale	L.	254.000	
- semestrale	L.	138.000	
Tipo F - <i>Completo</i> . Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e non legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (ex tipo F):			
- annuale	L.	1.045.000	
- semestrale	L.	565.000	
Tipo F1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali (escluso il tipo A2):			
- annuale	L.	935.000	
- semestrale	L.	495.000	

Integrando con la somma di L. 150.000 il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'indice repertorio annuale cronologico per materie 1998.

Prezzo di vendita di un fascicolo della serie generale	L.	1.500
Prezzo di vendita di un fascicolo delle serie speciali I, II e III, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500
Prezzo di vendita di un fascicolo della IV serie speciale «Concorsi ed esami»	L.	2.800
Prezzo di vendita di un fascicolo Indici mensili, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	154.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	100.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	8.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1998 (Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo (52 spedizioni raccomandate settimanali)	L.	1.300.000
Vendita singola: ogni microfiche contiene fino a 96 pagine di Gazzetta Ufficiale	L.	1.600
Contributo spese per imballaggio e spedizione raccomandata (da 1 a 10 microfiches)	L.	4.000

N.B. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%.

PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	451.000
Abbonamento semestrale	L.	270.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.550

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione dei dati riportati sulla relativa fascetta di abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082146/85082189



* 4 1 1 1 0 0 1 2 9 0 9 8 *

L. 1.500